

LIOTECA
TRALE
IDICA

56063

PROGETTO
PRELIMINARE
DEL
CODICE
DI
PROCEDURA
CIVILE

BIBLIO
CENTRA
GIURID

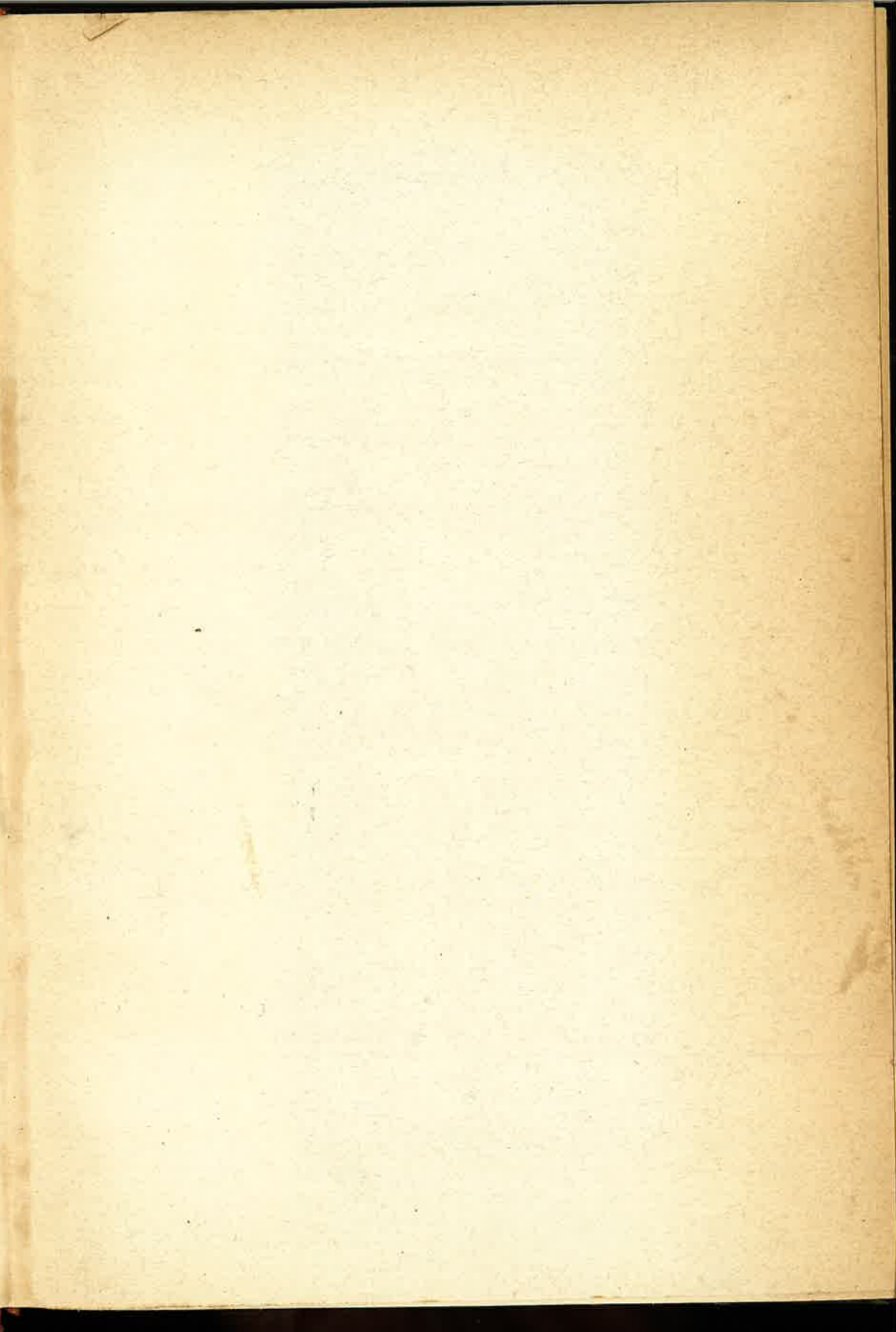
DEF.
0400
00641

MSR 560

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

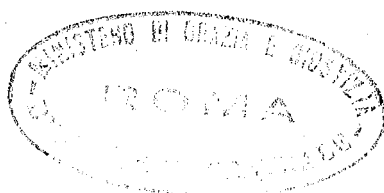
DEP.
0400
00641

MSR 56063



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - BIBLIOTECA	
Posiz. L	1138
N.° di Cartas	56063

OSSERVAZIONI INTORNO AL "PROGETTO PRELIMINARE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE",



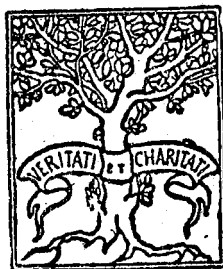
PUBBLICAZIONI DELLA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE

SERIE SECONDA: SCIENZE GIURIDICHE

VOL. LIX

~~E 2461~~

OSSERVAZIONI INTORNO
AL "PROGETTO PRELI-
MINARE DEL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE,,



MILANO
SOCIETÀ EDITRICE "VITA E PENSIERO"
MCMXXXVII - XV

1018

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

AVVERTENZA

S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, prof. Arrigo Solmi, con lettera in data 24 maggio u. s., invitava la Facoltà di giurisprudenza della Università Cattolica del S. Cuore, come le altre Facoltà del Regno, ad esprimere parere sul Progetto preliminare del Codice di procedura civile, maggio 1937-XV, compilato, secondo le sue direttive, da apposita Commissione.

La Facoltà delegava all'esame il sottoscritto, quale titolare della Cattedra di diritto processuale civile, e sopra singole parti del Progetto, di loro particolare competenza, il prof. Giacomo Delitala, ordinario di diritto e procedura penale, il prof. Giorgio Balladore-Palieri, ordinario di diritto internazionale, e il dott. Edoardo Garbagnati, assistente alla Cattedra di diritto processuale.

Le relazioni necessariamente sommarie, data la ristrettezza del tempo, sono raccolte nel presente volume. In esse si trova fatto qualche paragone fra il Progetto in esame e Progetti anteriori. Sono stati tenuti soprattutto presenti:

La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra a cura di G. Chiovenda, 1920, Roma, Artigianelli: citato Proposta Chiovenda;

Lodovico Mortara, « Per il nuovo Codice della Procedura Civile, Riflessioni e proposte », 1923, Torino: citato Proposta Mortara;

Francesco Carnelutti, « Progetto del Codice di procedura civile » presentato alla Sottocommissione reale per la riforma del Codice di procedura civile. Parte prima: Del processo di cognizione. Parte seconda: Del processo di esecuzione; 1926, Cedam, Padova: citato Progetto Carnelutti;

Commissione reale per la riforma dei Codici: Sottocommissione C.: Codice di procedura civile, Progetto, 1926: citato Progetto Sottocommissione.

PREFAZIONE

Appunti di S. E. Alfredo Rocco per la riforma del Codice di procedura civile, 1937, Rivista di dir. proc. civ., fasc. V: citato Progetto Rocco.

Ministero di G. e G., « Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile ». Schema di progetto del libro primo, 1936, Roma, Mantellate: citato Progetto Redenti.

MARCO TULLIO ZANZUCCHI

Preside della Facoltà di giurisprudenza

SOMMARIO

AVVERTENZA Pag. v

PROF. MARCO TULLIO ZANZUCCHI: *Osservazioni
sull'intero Progetto* » I
 I. - Osservazioni generali » 3
 II. - Osservazioni particolari » 15

PROF. GIORGIO BALLADORE-PALLIERI: *Osserva-
zioni in materia di sentenze straniere e di giudizi
di delibazione* » 97

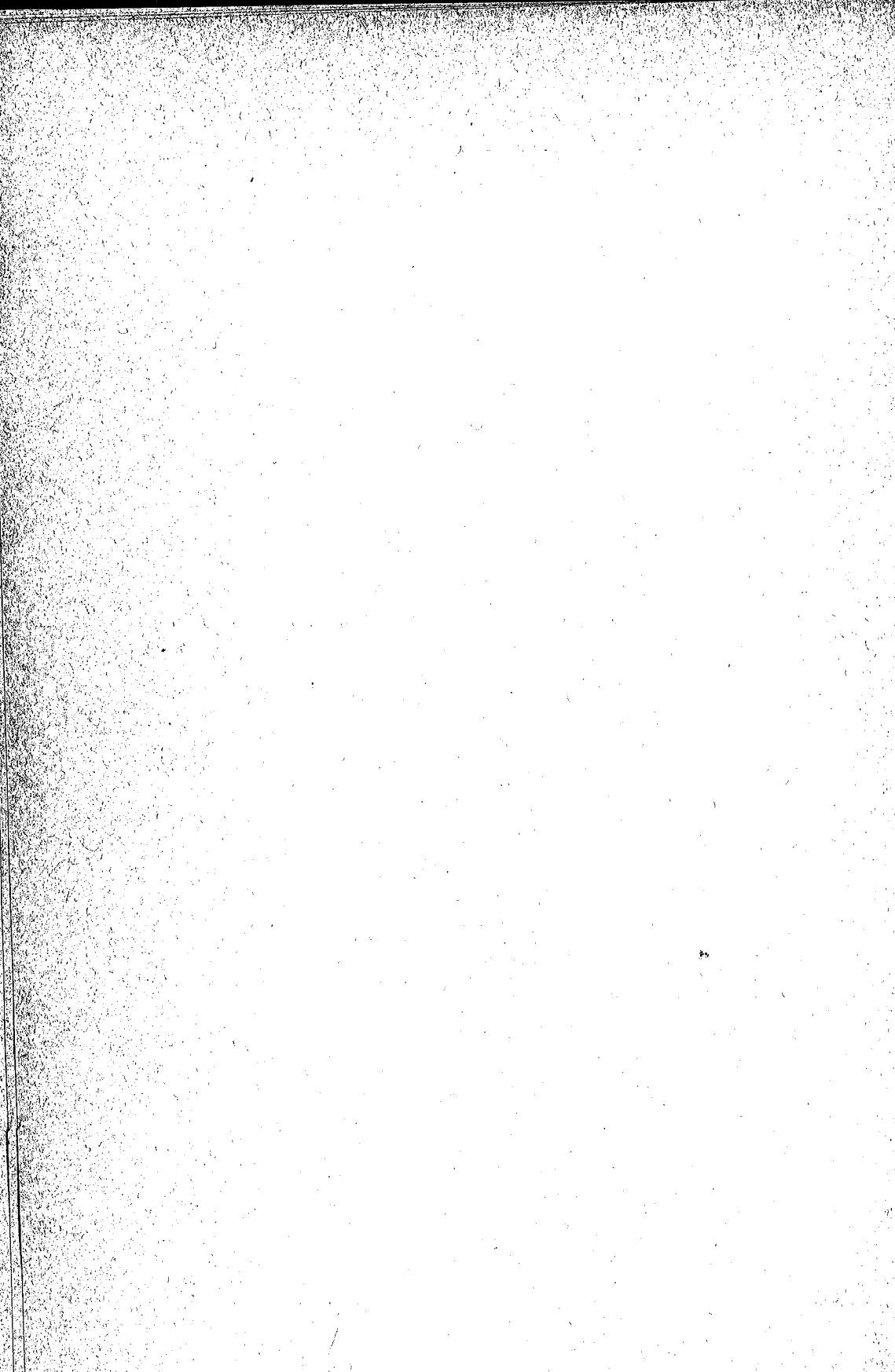
DR. EDOARDO GARBAGNATI: *Osservazioni in ma-
teria di concorso di creditori nell'espropriazione forzata* » 105
 I. - Osservazioni generali » 107
 II. - Osservazioni particolari » 120

NB. — Il prof. Giacomo Delitala per ragioni indipendenti dalla sua
volontà non ha potuto all'ultimo presentare tempestivamente
la sua relazione sugli art. 325 e segg., 340, e sugli art. 412
e segg.

MARCO TULLIO ZANZUCCHI

Professore ordinario di diritto processuale civile

O S S E R V A Z I O N I
SULL'INTERO PROGETTO



I

OSSERVAZIONI GENERALI

1. E' bene che diciamo subito che il giudizio che ci sembra di poter dare del Progetto non è in massima molto favorevole.

Il che diciamo con rammarico profondo. Il bisogno della riforma è infatti quanto mai urgente; i progetti, che hanno preceduto l'attuale, numerosissimi e delle più diverse tendenze; discrete e anche, alcune, buone le riforme già attuate riguardo ad alcuni procedimenti speciali; la scienza del diritto processuale in Italia salita ai più alti fastigi; la pratica un po' avulsa certo del movimento scientifico, ma illuminata, e, oggi, anche aperta alle novità più ardite; la Commissione, che ha predisposto il disegno di riforma, degnissima e autorevole; il Ministro, che le ha dato le direttive e la ha, con mano ferma e con vero simpaticissimo entusiasmo sorretta nei suoi varî lavori, intimamente persuaso — il che conta assai — della bontà di queste direttive e della necessità della riforma; il momento politico poi, il più favorevole a predisporre, e — quel che non importa meno — a dare affidamento di poter domani imporre, anche alle categorie direttamente interessate, dei magistrati e degli avvocati, dianzi pigre o restie ad esser turbate nelle proprie abitudini, la riforma più profondamente e arditamente innovatrice.

2. Certo ove si consideri lo stato attuale delle fonti del diritto processuale: con un Codice che regola minutamente un procedimento di cognizione: il procedimento formale, che non si applica più; con una legge sul procedimento sommario, che si riattacca alle pochissime disposizioni, che al riguardo dettava il Codice stesso, ed è poi per la sua incompletezza integrata da un regolamento di esecuzione, pur esso incompleto;

con un decreto sul procedimento davanti ai Pretori e ai Conciliatori, che ha integrato, modificandole, le norme scritte al riguardo nel Codice; con una serie di altre leggi o disposizioni singole, che qua e là hanno modificato il Codice stesso; sicchè quasi più non si sa quali articoli di esso siano in vigore e quali no ecc. ecc.; di fronte a un simile stato di cose il solo fatto di dare ai pratici un Codice aggiornato, unitario e completo sarà un grande vantaggio.

Ma anche sotto questo profilo ci sia lecito osservare: perchè non si sono ricondotte al nuovo Codice le norme ad es. del Codice civile sulla espropriazione immobiliare ecc., del Codice di Commercio e della legge cambiaria sul procedimento cambiario, ecc., del nuovo Regio Decreto 1936 sul procedimento ingiunzionale ecc., e così via dicendo?

3. Tuttavia un altro rilievo favorevole, profondamente favorevole, al Progetto può farsi. Ed è lo sforzo nobilissimo che i compilatori di esso, in ciò con mano sicura diretti dal Ministro, hanno compiuto per dare finalmente all'Italia un Codice processuale intonato ai nuovi tempi, cioè fascista.

Bisogna dir chiaro che tali proprio non erano, neppure lontanamente, le più recenti fra le proposte anteriori. Fa tuttavia un po' senso che la Relazione al Progetto in esame dimentichi come quegli stessi principî: di maggiore autorità, di più ampi poteri da attribuirsi al giudice, di concentrazione del procedimento, di buona fede processuale ecc. ecc., in una parola la concezione pubblicistica del processo con tutte le conseguenze che importa, siano stati banditi e predicati da un trentennio dalla moderna scuola di diritto processuale, e in particolare e anzitutto dal Chiovenda. E si assgrisca invece, notiamo pur questo per sincerità, che una simile riforma era vano sperare potesse nell'antiorie atmosfera politico-sociale essere attuata, quando invece sistemi processuali simili sono stati introdotti e si trovano in vigore nelle più diverse latitudini e innestati negli ordinamenti statali i più svariati. Certo dianzi da noi non la si è attuata: questo è un dato di fatto! Oggi vi sarebbero tutti gli elementi favorevoli, come abbiamo notato, per condurla in porto. E integralmente. Auguriamoci lo sia!

Ma diciamo subito, che temiamo forte, che quelle finalità pubblicistiche, a cui anche il processo civile deve certamente essere preordinato, quei nuovi principî, su cui dovrebbe essere costruito, siano stati dai compilatori del Progetto, nello zelo nobilissimo in loro eccitato dal fervore di S. E. il Ministro, inconsapevolmente travisati.

E' certamente vero infatti che il processo anche civile deve servire « alla tutela di un altissimo interesse pubblico »; ma è altrettanto vero che la tutela di questo interesse non deve portare al sacrificio dell'interesse delle parti. Ora questo interesse non può non vedersi pressochè completamente sacrificato, quando si danno al giudice poteri così predominanti per la direzione formale e sostanziale del processo che le parti, una volta presentatesi davanti a lui, si trovano completamente in sue mani: la causa deve marciare anche contro la volontà, magari concorde, dei due contendenti, sotto sanzione di veder annullati tutti gli atti compiuti; le parti si posson veder portati sul tavolo anatomico della giustizia fatti che il loro interesse, magari comune, consigliava di lasciare nell'ombra (V. infra sub art. 157 segg., 172 segg., ecc.). Dianzi il giudice era la marionetta famosa di cui le parti tiravano i fili a capriccio. Domani le parti saranno i fantocci, che il giudice condurrà dove vorrà. Se non andiamo del tutto errati è a temer forte che i privati interessati siano per pensarci a lungo prima di vestire l'abito di parti in giudizio!

4. Eppure il Progetto, pur di dare adito a queste finalità ultra-pubblicistiche del processo e attribuire mano libera al giudice nell'indirizzarlo ad esse nel caso concreto, non ha esitato a far suoi quel complesso di postulati di una moderna riforma processuale, che vanno sotto il nome, in sè disgraziatissimo, di « oralità ».

Ecco ancora qui un altro profilo, sotto cui un lettore superficiale del Progetto può trarre ragione di vivo compiacimento e di plauso. Sono tanti anni che in scritti, in conferenze, nella scuola si sente far propaganda per l'oralità nel processo civile; son tanti anni che ad essa si sente render omaggio, sotto un aspetto o sotto l'altro, non solo dagli « oralisti » convinti, ma anche da parte di chi è un po' pavido di vederla

realmente introdotta o scettico, per la lamentata mancanza di adeguata educazione di coloro — giudici e avvocati — che dovrebbero viverla e farla vivere, sui suoi benefici effetti; son tanti anni che tratto tratto se ne è venuta facendo qualche più o meno timida applicazione in questo o in quel procedimento speciale, che non può non dare soddisfazione vedere finalmente il legislatore nostro prender di petto il problema, e schierarsi decisamente da quella parte, da cui si disperava quasi ormai di vederlo portarsi. Veramente concezione pubblicistica del processo e maggiore ingerenza del giudice nella sua direzione non stanno, come è ben noto, in un rapporto di necessaria connessione con la c. di oralità. Il che è importante notarsi, perchè potrebbe detta ingerenza attenuarsi assai, senza perciò cadere necessariamente in un ordinamento processuale scritto.

Il Progetto comunque dà larghissimi poteri al giudice, come si è detto. E applica decisamente l'oralità. E la applica, più o meno, con tutte le notissime conseguenze: della identità fisica del giudice che istruisce e del giudice che decide, della concentrazione processuale, dell'esclusione della impugnabilità dei provvedimenti interlocutori, dell'introduzione del fascicolo di cancelleria, della discussione e trattazione della causa all'udienza, ecc. E sta magnificamente bene.

Senonchè:

a) L'oralità è introdotta solo nel giudizio di primo grado; nel giudizio di appello sotto questo profilo si lasciano le cose come sono: ecco qui un'intollerabile antinomia strutturale fra i due procedimenti (V. infra sub art. 332 segg.).

b) L'oralità è bensì introdotta, e nei suoi indicati più salienti aspetti, nel giudizio di primo grado, ma con disposizioni così poco precise e così manchevoli che non si sa proprio se il procedimento, che ne verrà a vivere nella pratica sarà un vero procedimento orale o non piuttosto degenererà subito in procedimento scritto. Ad esempio si fa giustamente perno dello svolgimento del processo la discussione all'udienza; ma all'udienza, per quel che sembra, la causa andrà senza previo scambio di scritti preparatori: ora è noto invece che questo è uno dei punti centrali del procedimento orale: che la trattazione della causa si faccia, sì, all'udienza, ma in quanto essa sia

stata convenientemente preparata in via preventiva (V. sub art. 165, ecc.).

c) Per poter più agevolmente e più decisamente applicare l'oralità e le sue conseguenze strutturali il Progetto non ha esitato a introdurre una riforma gravissima che tocca anche l'ordinamento giudiziario, e cioè a introdurre il giudice unico nel giudizio di primo grado, quasi che anche qui vi fosse una necessaria connessione fra maggiori poteri del giudice, oralità del procedimento e giudice unico. Il che, come è ben noto, non è.

5. Questo dell'introduzione del giudice unico in primo grado è uno dei punti fondamentali del Progetto, che lascia più dubbiosi, e che ha già suscitato, al primo suo annunzio, la più fiera e unanime reazione nella pratica. Sarebbe certamente erroneo citare in contrario l'infelice esperimento che del sistema del giudice unico si fece nel 1912-14, quando esso venne introdotto solo per ragioni finanziarie e malamente innestato nell'ordinamento giudiziario e nel sistema processuale vigente. In ciò ha perfettamente ragione la relazione al Progetto in esame.

E non è certamente il caso di trattare qui *ex novo* la vecchia questione: giudice unico o giudice collegiale? e di ripresentare gli argomenti fatti valere tante volte pro e contro.

Basterà notare:

a) che il sistema del giudice collegiale affida più l'opinione pubblica. Giustamente si è detto che la ragione che giustifica la collegialità è quella stessa che giustifica la pluralità dei gradi di giurisdizione; e cioè che la causa sia esaminata da più teste, e quindi anche eventualmente, da più punti di vista. Il problema del resto non è astratto; è contingente. E' questione di tradizioni, di sensibilità, di buon senso. Ma quanto alle tradizioni è inutile rievocare ordinamenti ormai morti e sepolti: oggi come oggi la tradizione è per il giudice collegiale nelle cause di una certa entità. E' questione anche di sensibilità e di buon senso. Ciascuno di noi, uomo medio, quando ha da risolvere un problema un po' grave ama sentire il parere di qualche congiunto, amico, ecc.; se ha da prendere una decisio-

ne di poco conto la risolve da sè. Ora invece cause piccole e cause grosse cadrebbero sotto il giudizio di un solo uomo. E non si dica, come pur dice la relazione al Progetto, che il giudice unico avrebbe a lato il Presidente, e sarebbe scelto dal Presidente in guisa da esser adatto per la singola causa. Di ciò più avanti (V. sub art. 131, c., ecc.). Qui basti dire subito, che queste sono mere illusioni: illusioni, e *absit iniuria verbis*, ingenuità.

b) Comunque, accolto il sistema del giudice unico, non si sa vedere come il Progetto mantenga la distinzione fra Pretore e Tribunale. Pretura e Tribunale si trovano in sostanza automaticamente unificati. E ciò potrebbe anche essere una semplificazione quanto alla competenza, alle forme del procedimento ecc. Manco male il Progetto si fosse messo per questa via. Mantenuta invece la distinzione, e da un canto accresciuta la competenza dei Pretori, e stabilito, come diremo, il principio che tutte le cause di appello si devono portare anche dalle sentenze dei Pretori alla Corte d'Appello, i Tribunali si troveranno pressochè svuotati di contenuto.

Ed ecco qui accennato un altro aspetto, in relazione al quale va valutata la introduzione del giudice unico in primo grado: l'ordinamento del tutto nuovo che il Progetto dà al secondo grado di giurisdizione.

c) L'introduzione del giudice unico si presenta precisamente — e questo è il punto essenziale — veramente inaccettabile se lo si valuta nel sistema del Progetto: in relazione all'ordinamento che il Progetto dà da un canto allo stesso giudizio di primo grado, d'altro canto al giudizio di appello.

aa) Sotto il primo profilo: abbiamo già accennato quali amplissimi poteri attribuisca il Progetto al giudice, e vedremo più innanzi, quando illustreremo la struttura del procedimento, (V. sub art. 157 segg.) come le parti debbano in linea di massima tirar fuori tutti i loro mezzi di attacco, tutti i loro mezzi di difesa, tutte le loro prove all'inizio del giudizio. Ora questi amplissimi poteri sarebbero dunque esercitati dall'unico giudice della causa senza nessun controllo collegiale; e in mani sue le parti sarebbero costrette a mettersi subito, appena instaurata la causa, senza poter in prosieguo fare ancora gran che.

bb) Sotto il secondo profilo: vedremo come il giudi-

zio di secondo grado sia, nel sistema del Progetto, completamente trasformato, in quanto si è inibito alle parti il *ius novorum*, ossia non solo la possibilità, come è oggi, di far valere nuove domande, ma anche nuove eccezioni e nuove prove; e così sia ridotto normalmente ad un mero giudizio di controllo del primo giudizio. Cosicchè le parti non solo devono dall'inizio del procedimento di primo grado affidarsi subito, con le mani legate, all'unico primo giudice, ma nulla in appello possono fare per correggere le manchevolezze, in cui esse stesse o l'unico giudice sian cadute in primo grado. Ora non è chi non veda come questo ordinamento dell'appello rende ancor più gravosa e pressochè intollerabile l'introduzione del giudice unico nei giudizi di prima istanza.

6. Ma anche considerato in se stesso, l'ordinamento che all'appello dà il Progetto, non sembra in alcun modo accettabile, nè nella struttura che gli è stata data, e neanche in relazione all'organo a cui è stato devoluto.

Non dal punto di vista della struttura, perchè a parte le osservazioni più minute, che saranno fatte a suo luogo (V. infra sub art. 343), se è vero che oggigiorno vi è l'andazzo, deplorabilissimo, di « far la causa » in secondo grado, e cioè di riservare all'appello un po' per pigrizia, un po' per mala arte quel che già in primo grado in sede di istruttoria ecc. le parti avrebbero potuto fare, non v'è in alcun modo bisogno per ovviare a questo inconveniente di abbandonare quel tipo di appello che è vissuto da noi fino ad oggi e che è del tutto conforme alle nostre tradizioni.

Quanto poi all'organo, a cui si è devoluto l'appello, sembra poco meno che inconcepibile che si sia potuto disporre che tutti gli appelli, e cioè anche dalle sentenze di Pretore si portino alle Corti di appello. Si solleva così un gravissimo problema di politica giudiziaria, e se non fosse irrispettoso si penserebbe persino che lo si sia sollevato senza matura riflessione! Basta pensare allo *svuotamento* che ne verrà dei Tribunali, non più chiamati a fungere da organi di secondo grado rispetto alle Preture e per ripercussione all'aumento di lavoro presso le Corti d'appello, allo spostamento anche di interessi professionali da un luogo all'altro, ma soprattutto e anzitutto

al disagio e al dispendio delle parti, che da una piccola sperduta sede di Pretura dovranno, in appello, portarsi ad una talora, anzi il più spesso, lontanissima città; che so, da un paesetto rientrante nella circoscrizione di una Pretura del Sassarese portarsi a Cagliari ecc.!! La riforma sembra se non altro contraria alla massima, a cui pur tante riforme fasciste si sono ispirate: di « avvicinare l'amministrazione agli amministrati » e di « andare verso il popolo »! Sarà, se attuata, un negare la giustizia al popolo.

Dobbiamo soggiungere subito che sollevata questa obiezione che è del resto di comune buon senso, ci è stato molto autorevolmente risposto che saranno ripristinate le sezioni di Corte di appello e altre Corti ancora create! Non è in questa sede che si deve e si può preventivamente giudicare di una riforma simile, che non si sa se poi si farà e in che modo si farà. Qui si può solo soggiungere:

a) che il Progetto in esame non si può valutarlo se non in relazione all'ordinamento giudiziario oggi in vigore;

b) che una tale riforma andrebbe a ritroso di quella che fu la prima, e da anni invano auspicata, e, quando poi dal Fascismo attuata, applaudita riforma giudiziaria fatta dal nuovo Regime con la soppressione di molti organi giudiziari atrofici...

Sia lecito soggiungere, già che capita l'occasione di accennarvi, che si è anche autorevolmente fatto parola della *necessità* di aumentare il numero dei magistrati. Ma si ignora forse — verrebbe spontaneo di chiedere — che anche in sedi fra le maggiori, per la diminuita letigiosità, i magistrati hanno scarssissimo lavoro? Non sarebbe meglio, anzichè aumentarne il numero, migliorare la posizione economica dei magistrati esistenti? E sono riflessioni banali.

Ma se continuassimo per questa via, cadremmo in argomenti che sfuggono al nostro attuale compito di critici di un Progetto di nuovo Codice; per quanto sia certissimo che questo compito non si può assolvere in modo degno se non trattando anche di questo e di altri problemi che alla riforma processuale sono strettamente connessi; quale anche e soprattutto quello del fiscalismo nel processo civile. Si ricordino a questo riguardo le agevolazioni disposte per il procedimento nelle controversie del lavoro (art. 27, 28 del R. D. 21 maggio 1934);

mezzo che è certo il più efficace per aprir veramente la giustizia dello Stato al popolo!

7. Le osservazioni fin qui fatte investono punti molto importanti del Progetto. Tuttavia non esitiamo a dire che essi sono secondari di fronte a quello che è il nucleo centrale di ogni riforma processuale: la struttura del procedimento. Senonchè la valutazione della nuova struttura che il Progetto dà al procedimento di cognizione non potrebbe qui farsi proficuamente con considerazioni generali. Sarà fatta prendendo in esame le singole disposizioni che il Progetto detta al riguardo (V. infra sub art. 131 segg.).

8. Fin qui per ciò che riguarda il processo di cognizione, regolato nel Libro I del Progetto.

Per quanto poi riguarda il *processo di esecuzione forzata*, di cui al *Libro II del Progetto*, si può anzitutto con vivo compiacimento segnare all'attivo di questo, l'aver falciato molte delle formalità ingombranti e insidiose, che, secondo il Codice nostro, aduggiano come uno sterpeto la espropriazione immobiliare. Si deve aggiungere però che è un po' strano, come il Progetto, il quale ha fatto tanta parte ai poteri del giudice nell'ambito del processo di cognizione, qui, nell'ambito del processo esecutivo, che pur si presta ad una ben maggiore e veramente proficua ingerenza del giudice, si sia mantenuto in una linea infinitamente più prudente.

9. Si può segnare all'attivo anche che esso in qualche modo, ma non affatto *in toto* come sarebbe stato desiderabile, abbia cercato di far *tabula rasa* del vieto sentimentalismo che aveva indotto il legislatore del 1865 a tutelare assai, assai più, il debitore che non paga, che non il creditore che chiede e ha diritto di esser pagato.

10. Il Progetto ha il merito ancora di aver regolato non solo la realizzazione forzata dei crediti di danaro, ma anche di altre specie di obbligazioni, quali quelle di consegnare cose e non solo determinate, ma anche determinabili per qualità e quantità (art. 548 seg.) nonchè le obbligazioni di fare e non fare (art. 156) colmando lacune, lamentate da tempo, del Co-

dice vigente. Peccato però anche qui che il Progetto, che pur giustamente vanta finalità moralizzatrici e vuole essere ed è in gran parte esponente di una mentalità nuova, non disciplini una esecuzione in via di coazione, neanche sotto il profilo sotto cui la considerava il Progetto Carnelutti, quale un insieme di « sanzioni penali » (art. 700 segg. Prog. Carn. e art. 683 segg. Prog. Sottocom., disposizioni che dovrebbero però esser migliorate sotto più di un punto di vista). Eppure il Progetto in esame applica anche qui in sede esecutiva, come in sede di cognizione, ad ogni passo, sanzioni penali, talora in misura eccessiva: si vedano gli art. 28, 37, 147, 150, 151, 179, 203, 210, 250, 256, 295 cpv., 431, 482.

11. Non ci sentiamo invece di segnare quale un pregio del Progetto l'aver aggiunto arditamente, per ciò che riguarda gli oggetti passibili di esecuzione, alle consuete categorie dei mobili, immobili, crediti, le aziende agrarie (art. 534) nonchè le altre aziende che non abbiano carattere commerciale (art. 547. V. infra sub art. 534).

12. Bene invece il Progetto introduce, quanto agli immobili, un nuovo efficace e benefico mezzo esecutivo: l'amministrazione giudiziale (art. 590 segg.) che il Progetto Carnelutti (art. 563) e quello della Sottocommissione C (art. 547 segg.) chiamavano usufrutto forzato. Ma viceversa non si intende perchè si escluda in via generale (v. infra sub art. 461 e 465) e così per i mobili, come per gli immobili l'assegnazione in natura al creditore dell'oggetto in esproprio a titolo di *datio in solutum* (cfr. art. 461, 497), che invece i citati Progetti largamente ammettevano (cfr. 548, 574, 621 Prog. Carn., 139, 558, 604 Prog. Sottocom.). E' ben vero che questo mezzo dell'assegnazione in natura è stato detto antiquato e rappresentare quasi una sopravvivenza storica, così che ad esempio anche in qualche legislazione (come in Austria) fu abolito; ma, a parte che ivi fu poi ripristinato, sta di fatto che è un mezzo di esecuzione molto spiccio; semprechè, s'intende, si stabiliscano le necessarie cautele a tutela del debitore per determinare il valore, per cui il bene verrà attribuito (cfr. art. 573 Prog. Carnelutti, art. 577 Prog. Sottocom., in tutto non soddisfacenti).

13. Altri pregi e... altri difetti presenta il Progetto in questa parte relativa al processo d'esecuzione, che saranno notati nelle *osservazioni particolari*.

Qui si può aggiungere solo in via generale che meriterebbe approvazione anche la nuova disciplina data al concorso dei creditori, con la conseguente abolizione, che è una semplificazione, della surrogazione del creditore istante negligente. Ma la riforma, che pur tocca un punto fondamentale del processo esecutivo, è presentata con disposizioni così poco soddisfacenti e spesso contraddittorie (art. 477, 496, 497, 501, 514, ecc.) che occorre farne oggetto di esame particolare (V. infra sub art. cit.).

14. Il *Libro III del Progetto* riguarda i *procedimenti speciali*. E non si possono naturalmente fare osservazioni generali. Si può solo notare:

a) che le materie disciplinate in questo Libro sono molto eterogenee;

b) che quella relativa alle misure cautelari non dovrebbe essere regolata qui, fra i procedimenti speciali, ma in un libro *ad hoc* relativo al processo cautelare, il quale come è noto si contrappone sotto certi profili al processo di cognizione e al processo di esecuzione. E in questo libro relativo al processo cautelare dovrebbero in via preventiva dettarsi alcune disposizioni generali e connesse alle diverse misure cautelari. Comunque quanto al merito le riforme attuate dal Progetto riguardo ai sequestri (art. 570 segg.) meritano in linea di massima approvazione;

c) che la materia relativa ai « procedimenti di istruzione preventiva » (art. 590 segg.) starebbe meglio disciplinata nell'ambito del Libro relativo al processo di cognizione. In merito anche qui le norme dettate dal Progetto sono in massima da approvare;

d) non così quelle relative all'arbitrato (art. 599 segg. V. infra).

15. Oltre le osservazioni di carattere sistematico e formale qui sopra fatte, si può ancora, sotto questo profilo, notare che manca nel Progetto una parte generale. Ora è ben

noto che vi sono alcuni istituti che riguardano tanto il processo di cognizione quanto il processo esecutivo, quanto anche i procedimenti c. d. speciali, ad es. la materia relativa agli atti processuali (art. 38 segg. Progetto), relativa alla competenza, ecc. E' ben vero che anche gli altri progetti anteriori presentano lo stesso difetto; ma ciò non è una buona ragione per perpetuarlo; tanto più che, disciplinando lo stesso istituto qua e là, si può dimenticare di disciplinarlo in qualche campo, come è avvenuto al Progetto per la competenza in sede esecutiva (V. sub art. 490).

E come difetta una parte generale nel Codice, così vi sono, ma sono troppo monche le « disposizioni generali » premesse al Libro I e al Libro II (v. infra).

16. Molto vi sarebbe a ridire sul linguaggio tecnico.

Anzitutto si potrebbe rilevare che il Progetto è intitolato « Codice di procedura civile ». E' noto come il corrispondente insegnamento universitario sia ormai stato più modernamente battezzato: « Diritto processuale civile ». E' il caso, allora, di chiamare il Codice: « Codice processuale civile »? Non è una proposta che facciamo; è un piccolissimo quesito, a cui l'abitudine rende difficile il dare una risposta sicura! Meglio forse dire: « Codice del processo civile », come si dice ad esempio Codice di Commercio.

Ma con assoluta certezza di non sbagliare, altri rilievi si possono fare. Ad esempio il Progetto parla di « azione » talora nel senso di pretesa (ad es. art. 1; il Progetto Rocco parla invece meno inesattamente di diritto), altra volta nel senso di domanda giudiziale (ad es. art. 86 ecc.); altra volta ancora nel senso di diritto subiettivo (ad es. art. 296 cpv.). Fa così anche il Codice vigente. Ma esso è del 1865, e da allora la scienza ha camminato. Vero è che fanno così anche progetti recentissimi ma...! Ancora: nell'art. 111 si parla di « causa », negli art. 107, 108, 110 di « domande », nell'art. 106 di « azione »: e sarebbe sempre a parlare di domande. Ancora: nell'art. 402 si parla di ricorso *irricevibile*, poi di ricorso *ammissibile*. Ancora: nell'intestazione del Libro II si dice « Del giudizio di esecuzione », mentre sarebbe a dire: Del *processo* di esecuzione; ecc.

Non poche disposizioni poi sono stilate malamente, altre oscure o contraddittorie (V. art. 10, 12, 31, 32, 34, 57, 70, 73, 76, 77, 105, 110. ecc. ecc: V. infra).

II

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

ART. 1

V. qui sopra *Osservazioni generali* n. 16.

ART. 2

E' migliore la formula del Prog. Sottocom. art. 4 e Rocco art. 3.

ART. 3

Non si dice in che l'interesse ad agire consiste. E sarebbe opportuno dirlo, non per la smania di definizioni che un Codice in massima non deve dare, ma se non altro per accennare all'interesse ad agire nell'azione di mero accertamento, come figura generale (cfr. art. 2 cpv., Prog. Sottocom. e Prog. Rocco). Contrario addirittura alla formulazione di una disposizione sull'interesse ad agire il Carnelutti, ma per ragioni che non persuadono.

ART. 4

Questa formula in cui è consacrata la massima « ne eat iudex ultra petita partium » non è molto felice. Sembra negare al giudice poteri di ufficio e soprattutto che la massima riguardi solo il *petitum*. Migliore per quanto anch'essa non del tutto soddisfacente la formula del Prog. Redenti art. 4.

ART. 5

a) Manca la nozione di « parte », tanto più opportuna di fronte all'art. 20 del Progetto, di cui infra. Semplice ed esatta la nozione che ne dà il Prog. Rocco, art. 4, dove nel cpv. è anche preveduta, molto opportunamente la figura del « sostit-

tuto processuale » (cfr. art. 3 Prog. Redenti); di cui il Progetto in esame non fa menzione.

V. però articolo 8.

b) In questo articolo e nei successivi si vuol farne un tutt'uno della capacità d'esser parte e della capacità processuale?

c) Sulla rappresentanza processuale è preferibile la formula dell'art. 5 princ. e soprattutto cpv. del Prog. Rocco.

ART. 7

E la rappresentanza processuale delle persone giuridiche? E' strano che di essa il Progetto taccia, mentre prevede la rappresentanza delle associazioni ecc. non aventi personalità. V. anche art. 7 Prog. Rocco e art. 37 Prog. Redenti.

ART. 8

Dicendo che « il Re ecc. sono *sostituiti* dal Ministro della Real Casa » si vuole applicare qui il concetto tecnico della « sostituzione processuale » di cui il Progetto, come si è detto, non fa neppur menzione? Sembrerebbe di sì: cfr. art. 35 Progetto Redenti dove espressamente si dice che « il Re ecc. non possono essere parti ». Ma l'applicazione a questo caso della figura del sostituto processuale proprio non ci soddisfa. Diversamente art. 9 Prog. Rocco.

ART. 9

Sarà bene dire: « ... deve *di ufficio* essere dichiarata... ».

ART. 10

E' preferibile la formula dell'art. 11 Prog. Rocco.

ART. 12

a) Se la decisione non può aver luogo se non in confronto di più parti, non è che « più persone *possano* agire, ed esser convenute nello stesso giudizio » ma: *devono*.

b) In questa disposizione sembra farsi un tutt'uno del litisconsorzio facoltativo e di quello necessario, del litisconsorzio proprio e di quello improprio. Figure che esigono, come è ben noto, un ben diverso regolamento.

c) Parlare di « identità o comunanza d'interesse o concessione di cause », è poco chiaro e poco preciso.

d) Sarebbe bene dire con disposizione generale quali sono le conseguenze del litisconsorzio necessario, a cui le parti non si attengano: v. infra ad es. art. 326 Progetto in materia di mezzi d'impugnativa.

ART. 13

a) Si distingue qui un intervento ad integrazione del contraddittorio e un intervento principale. La distinzione non sembra accettabile. Che una delle parti possa chiamare un terzo ad integrare il contraddittorio o possa l'intervento d'un terzo a tal fine esser ordinato dal giudice sta bene. Ma che un terzo possa rendersi, esso stesso, portatore dell'interesse della parte già in causa o del giudice all'integrazione del giudizio non pare. Il terzo può essere ammesso ad intervenire solo in quanto all'intervento abbia lui stesso un proprio personale interesse.

b) Si disciplina qui l'intervento adesivo, senza però delinearne la figura, col precisare quali attività possa spiegare in giudizio. E' ben vero che questo art. 13 è da coordinare con l'art. 267, di cui infra, ma questo spezzettamento della delimitazione della figura di questo subietto sembra poco opportuno; a parte quanto si osserverà poi sull'art. 267. Bene invece l'art. 14 Prog. Rocco. In altra sede potrebbe esser disciplinato solo il modo come intervenire.

ART. 14

a) La disposizione riproduce quella dell'art. 203 C.P.C. vigente, quanto al requisito della « comunanza di controversia ». Ma sono note le incertezze al riguardo di questo requisito. Il Prog. Rocco (art. 15) più esattamente parla di « controversia connessa ».

b) Sembrerebbe opportuno trasportar qui in un capoverso la disposizione dell'art. 272 sulla eventuale assunzione del giudizio da parte del garante e sull'esonero dal giudizio da parte del garantito, tanto più che si parla d'estromissione del giudizio nel successivo art. 15. Cfr. art. 37 Prog. Rocco.

c) Non si prevede la chiamata del terzo pretendente: v. invece molto bene art. 17 Prog. Rocco.

ART. 15 cpv.

Sembrerebbe opportuno disporre che in tal caso il giudice può dichiarare che il giudizio continui fra le altre parti, che disputano sul diritto alla prestazione: v. art. 38 Prog. Rocco.

ART. 17

E' compreso in questo caso l'ipotesi di fusione di più persone giuridiche? V. art. 66 Prog. Redenti.

ART. 18

Sembrerebbe meglio affermare che in caso di successione a titolo particolare nel diritto litigioso, il giudizio può continuare fra le parti originarie. E' di questo che si può dubitare, non della possibilità dell'intervento da parte dell'acquirente; per quanto, s'intende, anche ciò vada detto. Cfr. art. 35 Prog. Rocco, art. 67 Prog. Redenti.

ART. 20

Questa disposizione viene a confessare una imprecisione di linguaggio tecnico veramente strana. La disposizione vale poi solo riguardo alle norme che riguardano il procedimento, come parrebbe dichiararsi? Ma come può il significato di certi termini variare da una parte all'altra di uno stesso Codice?

ART. 25

a) Sarebbe da aggiungere la disposizione, molto opportuna dell'art. 78 ult. cpv. Prog. Rocco. O quanto meno quella dell'art. 57 cpv. Prog. Redenti.

b) Dovrebbe disciplinarsi qui la figura del « consulente tecnico » della parte, che dovrebbe far riscontro alla figura del consulente tecnico del giudice, di cui infra.

ART. 26

Quanto al principio dell'articolo, è preferibile la formula dell'art. 25 Prog. Rocco.

ART. 28 cpv.

La penale sembra eccessiva.

ART. 30

E' noto come si disputi attualmente di fronte alla dizione: « cause matrimoniali » di cui all'art. 1 L. 1875 se in essa rientrano la cause di separazione personale. La stessa questione sorgerà di fronte a questo art. 30: occorre dunque specificare, tanto più che le cause di separazione personale sono rimaste di competenza dei tribunali statali.

ART. 31

a) Preferibile la dizione dell'art. 13 ult. cpv. Prog. Rocco. In particolare l'inciso: « fino a che non sia chiusa l'istruttoria » è superfluo.

b) Questa equiparazione di ipotesi fra P. M. concludente e P. M. agente, di cui all'art. 29, è molto discutibile. Il P. M. concludente potrà quindi anche impugnare la sentenza, il che, pur nel processo controv. del lavoro, dove pure ha larghe attribuzioni, si esclude.

ART. 32

Preferibile la formula dell'art. 69 Prog. Rocco.

ART. 33

Sembrerebbe opportuno disporre che per astenersi il giudice debba farne richiesta al superiore gerarchico: v. art. 70 cpv. Prog. Rocco.

ART. 34-37

a) A queste disposizioni sono preferibili quelle degli art. 69-75 Prog. Rocco.

b) In particolare, nè in queste, nè in nessun'altra, se non erriamo, disposizione del Progetto si provvede a disciplinare la responsabilità civile dei giudici; e anche dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari (V. infra art. 51 segg.): cfr. art. 31 Prog. Redenti.

ART. 39

Si deve far luogo alla nomina di interpreti anche se la parte non debba esser personalmente sentita? Cfr. art. 109 cpv. Prog. Redenti.

ART. 43

- a) Dovrebbe premettersi la disciplina degli atti processuali in generale: così molto bene art. 84 segg. Prog. Rocco.
b) Questo art. 43 sembra superfluo.

ART. 46

Sarebbe bene dire con norme generali quando il Giudice provvede con decreto, quando con ordinanza, quando con sentenza. Si vedano tuttavia infra gli art. 167, 169 (cfr. art. 17 Reg. proc. controv. ind. del lavoro), che bene sostituiscono l'infelice nostro art. 50 C.P.C.

ART. 47

a) Il Progetto non dice quali di questi requisiti siano richiesti sotto sanzione di nullità (V. art. 66 segg.). In particolare *quid* quanto alle due date: della deliberazione e del deposito?

b) Non è poi il caso di ammettere una forma più semplice di sentenza per le sentenze che si limitano a dare atto della avvenuta rinuncia, ecc.? Sentenza su modulo a stampa? V. art. 83 Prop. Chiovenda.

ART. 48

Sembrerebbe opportuno disporre che dell'avvenuto deposito si debba dare annunzio in pubblica udienza. V. art. 126 Prog. Redenti.

ART. 49-50

Non converrà dire che ordinanza e decreto devono essere datati e sottoscritti?

ART. 51 princ.

La formula è incompleta. Cfr. invece art. 76 Prog. Rocco.

ART. 53

Perchè dopo gli atti di parte, gli atti di giudice, gli atti di cancelliere, non si disciplinano anche gli atti di ufficiale giudiziario? Assai meglio il Prog. Rocco parla del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario sotto un capo intitolato: « Degli ausiliari del giudice ».

ART. 54-56

Non si dice o almeno non si dice chiaramente (V. art. 55 cpv.) se le udienze sono pubbliche o no; e se anche in sede di prove, anche l'udienza preliminare, di cui infra art. 157 (V. quanto a quest'ultima art. 295 Prog. Redenti). E veramente la pubblicità di questa udienza frusterà gli scopi a cui è destinata (V. infra sub art. 157).

ART. 57-61

Sono in massima di gran lunga preferibili le precise e ordinate disposizioni del Prog. Rocco art. 99 segg., ad alcune delle quali soltanto corrispondono quelle del Progetto in esame (ad es. art. 59).

ART. 58 cpv.

a) Non si dice che l'originale con la relazione sarà consegnata al richiedente come prova dell'avvenuta notifica.

b) Neanche si dice quando debba ritenersi compiuta la notificazione che debba farsi entro un dato termine (V. ad es. art. 193 Prog. Carnelutti, 229 seg. Prog. Redenti).

ART. 59

a) Cfr. art. 187 Prog. Carnelutti, art. 121 Prog. Sotocom. Ma è questa delle notificazioni una materia in cui sembra meno opportuno rimettersi al potere discrezionale del giudice: le notificazioni sono la garanzia massima del contraddittorio, e debbono avvenire in forme tipiche, certe e preordinate. Altrimenti tanto fa ammettere l'interessato a provare che l'altra parte conosceva l'atto indipendentemente dalla notifica nelle forme prestabilite.

b) Sarebbe anzi a disporre con norme generali che la notificazione di un atto produce i suoi effetti in quanto siano state osservate le forme prescritte indipendentemente da ciò che il notificato prenda conoscenza dell'atto stesso (V. art. 15 Prop. Mortara).

ART. 63

a) *Quid per il dies ad quem?*

b) Umana e accolta anche in ordinamenti stranieri la norma di cui all'ult. capov.

ART. 70

a) L'anticipo delle spese per opera della parte deve proprio trovar luogo solo quando ciò sia « ordinato dalla legge » con espressa disposizione « o dal giudice » con apposito provvedimento? Non sembra!

b) La formula del capov. è poco felice (V. art. 26 Prog. Rocco).

ART. 73

Per la compensazione delle spese occorre la reciproca soccombenza; e basta: i « giusti motivi » stanno precisamente nella reciproca soccombenza! E' noto il dissenso al riguardo fra dottrina e giurisprudenza di fronte alla lettera dell'art. 370 C.P.C. capov. 1°. Più esatta e più semplice la forma dell'articolo 26 Prog. Rocco.

ART. 74

Si parla di « comunanza di difesa », di « mezzo di difesa »; quasi che condannato nelle spese non possa essere se non chi si difende, cioè normalmente il convenuto.

ART. 75

E gli avvocati per i loro onorari?

ART. 76

Preferibile la formula più comprensiva dell'art. 21 Prog. Rocco.

ART. 77

a) La disposizione va coordinata con quella dell'art. 26 relativa ai doveri delle parti. E quindi sarebbe meglio dire che la responsabilità aggravata trova luogo in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 26.

b) Che c'entrano le spese « stragiudiziali »? Comunque la formula sembra poco chiara. Migliore l'art. 2 comma 3° Prog. Redenti.

c) Come si prevede una responsabilità aggravata per le spese, non è il caso di prevedere una responsabilità attenuata? Cfr. art. 28 Prog. Rocco.

TITOLO II

Della competenza

V. sopra *Osservazioni generali* n. 15. Trasportato questo titolo in una Parte generale del Codice sarebbero da dettare qui anche le norme sulla competenza riguardo all'esecuzione forzata, al processo cautelare ecc.

ART. 83-84

I due articoli sarebbero da fondere.

ART. 85

a) Sarebbe a dire anzitutto: « La competenza si determina al momento della domanda. E quindi non influiscono... ».

b) Non si sa perchè si sia ommesso di fissare in qualche disposizione la tradizionale enumerazione dei criteri attributivi della competenza (V. art. 41 Prog. Rocco).

c) Non si fa nelle disposizioni seguenti alcuna menzione nè si regola la competenza funzionale. Criterio elaborato dalla dottrina di fronte all'attuale nostro Codice, e che è ormai entrato anche nella pratica. Si vedano gli art. 41 e 57 segg. Prog. Rocco. Sarebbero da ricondurre sotto il concetto di competenza funzionale anche i casi di competenza territoriale inderogabile, e in ispecie il Foro dello Stato, che la relazione al Progetto in esame ritiene, a torto, vada inquadrato nella competenza territoriale.

ART. 86

a) L'intestazione di questo Capo II: « *Distinzione della competenza* » è infelice.

b) Cfr. art. 146 segg. Prog. Redenti. Ma questo regolamento insieme delle due distinte competenze per materia e per valore ci sembra poco opportuno. V. art. 44 segg. Prog. Rocco.

ART. 87

Perchè si è omissso il n. 1 dell'art. 82 C.P.C.?

ART. 89

a) L'avverbio « inizialmente » c'è di più: v. il nostro art. 72 princ. C.P.C. La regola poi si può considerare contenuta per implicito nella disposizione dell'art. 85, così come noi la abbiamo completata. Invece bisognerebbe specificare quali elementi della domanda vengono in considerazione per la determinazione del valore: il solo *petitum* o anche, come è certo, la *causa petendi*? V. la formula dell'art. 47 Prog. Rocco, la quale si potrebbe completare soggiungendo: « ... in relazione al titolo della domanda secondo i criteri di stima di cui agli articoli seguenti, i quali valgono a determinare il valore solo agli effetti della competenza ».

b) Il capov. 2° è da sopprimere.

c) Dà un regolamento semplicissimo a questo criterio di stima del valore, di cui agli art. seguenti, e con unica disposizione (art. 48), pur essa però suscettiva di miglioramento, il Prog. Rocco.

d) Negli articoli seguenti non si considerano le controversie relative ad azioni di mero accertamento, e ad azioni costitutive.

ART. 90

E' noto che si invoca che si proceda alla somma indipendentemente dalla unicità o meno di titolo, e ciò per evitare controversie per vedere se il titolo sia unico o no. Bene dice la relazione al Progetto che bisogna evitare che la determinazione del valore dia luogo a controversie.

ART. 91

a) *Quid* se si tratta di somma pagabile a rate? *Quid* se nella stessa ipotesi sia contestato il titolo? Sono casi di facile soluzione che tuttavia devono essere qui regolati.

b) Il caso di controversia relativa a cose mobili, di cui a questo articolo stesso capov., è da considerare con disposizione a parte.

E' a dire, non « si considera », si presume.

c) Non val la pena di cambiare la frase tradizionale del nostro art. 80 C.P.C.: « allo stato degli atti ».

d) Quanto alla dichiarazione: « ai soli fini della competenza », ciò è da dichiararsi con disposizione generale, come abbiamo detto sub art. 189.

ART. 92

a) Perchè non si considera la domanda di regolamento di confini, di cui pure fa menzione il nostro art. 79 C.P.C.?

b) E perchè non si fa menzione dell'uso e dell'abitazione? V. art. 79 C.P.C., e art. 153 Prog. Redenti.

c) *Quid* nel caso di apposizione di termini?

d) Il criterio accolto in materia d'enfiteusi è molto discutibile. Cfr. art. 154 Prog. Redenti.

ART. 93

a) Corretto come sopra si è detto l'art. 91, sarebbe da coordinare ad esso questo art. 93.

b) *Quid* nel caso di controversia relativa a mezzadria? Cfr. art. 156 Prog. Redenti.

ART. 96

a) V. sopra *Osservazioni generali* n. 16.

b) Si stabilisce il foro generale nel luogo del domicilio. E perchè non della residenza? Cfr. art. 49 Prog. Rocco, 159 Prog. Redenti.

c) Preferibile in caso di domicilio o dimora fuori del Regno, stabilire il foro dell'attore. Non è conveniente ingombrare i tribunali della capitale. Cfr. art. 49 comma 2° e 3° Prog. Rocco.

ART. 97

Cfr. art. 159 comma 4° Prog. Redenti. E' preferibile dire: « dove per legge ha la sua sede, ovvero di fatto è la sede centrale della amministrazione ».

ART. 98

Sono note le vecchie questioni che si fanno sull'art. 91 C.P.C. E cioè: a) sul significato della frase: « azioni persona-

li »; b) sul significato della frase: « luogo in cui fu contratta l'obbligazione » e dell'altra: c) « luogo in cui fu eseguita l'obbligazione ». Nessuna di queste questioni sembra risolvere nella sua lettera questo nuovo art. 98. Sarebbe almeno a dire, anzichè: « azioni personali », « domande relative a diritti di obbligazione »; anzichè « luogo in cui fu contratta », « luogo in cui nacque l'obbligazione » (il « forum contractus » comprende anche il « forum commissi delicti »); anzichè « deve eseguirsi anche in parte l'obbligazione »: « deve eseguirsi anche in parte l'obbligazione dedotta in giudizio », per quanto a ciò forse allude il Progetto con la dicitura « obbligazione controversa ».

L'applicabilità di questi fori sarebbe poi da restringere al caso in cui detto luogo risulti da altro scritto, come da tempo si invoca.

ART. 99

Corrisponde all'art. 50 Prog. Rocco, il quale però bene nel capov. considera l'ipotesi che taluno soltanto degli immobili si trovi nel Regno.

ART. 100

Quanto al « forum haereditatis » qui disciplinato i n. 1, 2, 4 e 5 riproducono i n. 1, 2, 3, 4 dell'attuale art. 94 C.P.C. Però è stato tolto, quanto al n. 4 dell'art. 94 C.P.C. corrispondente al 4 di questo art. 100, l'inciso « che non esercitano diritto reale sopra un immobile », inciso che dai lavori preparatori al C.P.C. 1865 risulta riferirsi solo ai creditori non ai legatari. L'omissione è voluta? E' giustificata? A parte poi che si è variato il termine entro cui la domanda può proporsi. Nuovo è poi il n. 3. E la novità può approvarsi.

ART. 101

a) La frase « la sede dell'amministrazione », sarebbe da coordinare con quanto è detto sub art. 97.

b) Perchè si è soppresso il capov. dell'attuale art. 96 C.P.C.?

ART. 105

a) La formulazione dell'articolo è semplice. Non è chiara la coordinazione fra l'ultimo comma e i due comma prece-

denti. V. le migliori formule degli art. 51, 53 Prog. Rocco e anche dell'art. 165 Prog. Redenti.

b) Quanto ai criteri intrinseci, di cui a questi due primi comma, a stregua dei quali stabilire anzitutto il foro competente secondo le norme ordinarie, salvo spostamento al foro dello Stato, non si sa vedere nel caso di domanda proposta dallo Stato perchè non si faccia menzione del foro generale del convenuto.

c) Il foro dello Stato si deve poi applicare anche alle cause di competenza di Pretore e di Conciliatore?

ART. 106

a) « L'azione... può proporsi » o *deve*? Se si lascia il può, bisognerà almeno soggiungere che potrà essere eccepita la connessione per accessorietà e la causa accessoria portata quindi davanti all'a. g. competente per la principale. Cfr. art. 167 ult. capov. Prog. Redenti.

b) E' nota la questione che si fa sull'art. 100, n. 1 C.P.C. che potrà rifarsi qui di fronte al capov. di questo articolo 106: nell'azione di garanzia rientra anche la garanzia impropria? No? Sarebbe meglio dirlo.

ART. 107

a) Perchè si fa menzione solo del « domicilio » e non della dimora, titolo pure attributivo di competenza per territorio per l'art. 96, e neanche degli altri titoli che posson determinare detta competenza? Sarebbe quindi a dire: « Più domande che dovrebbero proporsi davanti a giudici diversi... ». Cfr. art. 63 princ. Prog. Rocco, la formulazione del quale può esser seguita.

b) Non si dà il concetto di connessione, ossia ci si richiama al concetto tradizionale. E' questo più opportuno che definire. Cfr. invece art. 146 Prog. Sottocom.

c) Anche è da approvare che in caso di connessione si ammetta la deroga solo a favore del giudice superiore.

ART. 108

a) La formula è inesatta: anche la semplice identità di persone si ammette dia luogo a connessione, ancorchè non

con gli effetti, per il nostro Codice, della connessione per oggetto e per titolo.

b) L'articolo in esame ammette la deroga in questo caso di connessione meramente subiettiva, a differenza di quanto dispone l'articolo precedente per la connessione per oggetto e per titolo, solo alla competenza per valore, non a quella per materia, e sta bene; ma anche a quella per territorio, e questo lascia perplessi.

ART. 110

a) La formula: « Se l'azione principale è fondata su titolo controverso o ritenuto dal giudice non seriamente controvertibile » è troppo imprecisa. Meglio piuttosto il nostro art. 102 capov. C.P.C.

b) L'articolo in esame considera solo il rapporto fra domanda principale e domanda riconvenzionale. *Quid* nel caso di domanda principale e controcredito in compensazione?

ART. 111

a) V. sopra *Osservazioni generali*, n. 16.

b) Questa disposizione si dovrebbe coordinare con quella dell'art. 107, facendo cioè una prima ipotesi, in cui le più domande connesse non sono ancora state proposte e allora si applicherà l'art. 107; e una seconda ipotesi, in cui le più domande connesse sono già state promosse e allora si applicherà questo art. 111. Cfr. art. 63 Prog. Rocco.

ART. 114

a) Che valore ha dire: « l'azione nascente da determinati rapporti »?

b) « ...atto sottoscritto » o atto scritto?

c) Non si vuol ammettere la deroga convenzionale alla competenza per valore? Neanche a favore del magistrato superiore, a favore del quale la deroga è ammessa in caso di connessione dagli art. già esaminati 107, 108? Cfr. art. 64 Prog. Rocco e v. infra sub art. 116 Progetto in esame.

d) La semplice elezione di domicilio importa deroga alla competenza per territorio? E' bene dirlo.

e) La derogabilità alla competenza per territorio si vuole ammettere per qualunque causa? Ad es. anche in materia di

interdizione, separazione personale, ecc.? Non è il caso di considerare questi come casi di competenza territoriale inderogabile, cioè funzionale? E quello che si dice della deroga espressa di cui a questo articolo, sarebbe a ripetere per la deroga tacita di cui all'art. 116, di cui infra. Cfr. art. 66 Prog. Rocco.

CAPO IV

Delle eccezioni di competenza

Questo titolo non è esatto di fronte ad es. all'art. 115 che riguarda non una « eccezione » ma la rilevabilità di ufficio da parte del giudice del difetto di giurisdizione. Cfr. art. 172 Prog. Redenti.

ART. 116

a) « Nei casi... di derogarvi »: questo *vi* a che si riferisce? Alla incompetenza?

b) « non può dedursi... cassazione »: non è eccessivo escludere il controllo della Suprema Corte?

c) Il principio espresso nell'ultimo capov. di questo articolo 116 dovrebbe formularsi più genericamente senza aver riguardo alla sola competenza per territorio (cfr. art. 213 Prog. Carnelutti e 160 Prog. Sottocom.) e dovrebbe combinarsi al principio che « se la parte contro la quale la eccezione di incompetenza venne proposta accetta la designazione del giudice fatta da chi la propone, il giudice designato acquista in ogni caso competenza per territorio e per valore a decidere della domanda ». V. art. 66 Prog. Carnelutti e 68 Prog. Sottocom.

ART. 118

a) Converrà dire: « se una stessa domanda si trova ad essere proposta *più volte* davanti al medesimo giudice... » ovvero: « se più domande identiche... »

b) Nell'ultimo capov. sarebbe da fare un richiamo all'art. 111, e da applicare il sistema di cui all'art. 120 princ. ult. parte.

ART. 120

La frase: « e possibile la riunione » sembra superflua.

ART. 122-130

Il regolamento qui dato alla domanda di regolamento di competenza e al conseguente procedimento si presta a diverse critiche, che ce lo fanno apparire inaccettabile.

a) Oggigiorno se ad es. un Pretore si dichiara incompetente si va in appello al Tribunale locale, il quale pronuncia solo sulla competenza, se solo sulla competenza ha pronunciato il primo giudice (art. 493 C.P.C.). Secondo il Progetto nella stessa ipotesi di Pretore che si dichiara incompetente, non è data altra possibilità di gravarsi contro la sentenza che proporre domanda di regolamento di competenza (art. 122 princ.) la quale va portata alla Corte di Appello (art. 126 princ.) con evidente disagio delle parti; come si è notato sopra criticando il regolamento che il Progetto dà al giudizio di appello. E altrettanto nel caso opposto che ad es. il Pretore si sia dichiarato competente senza decidere il merito, e la parte avversaria contesti la competenza (art. 122 comma 3°). Sembra quindi doversi mantenere il sistema del C.P.C. vigente che attribuisce il regolamento di competenza al giudice immediatamente superiore.

b) Complicato è pure il sistema architettato dall'art. 124 del Progetto sulla possibilità di scindere la questione di merito, su cui il primo giudice abbia pronunciato, da quella di competenza.

c) Anzichè con ricorso al giudice competente, sarebbe da disporre che il regolamento si chiuda con semplice istanza al giudice adito, il quale trasmetterà gli atti al giudice competente per il regolamento. Su tutto questo procedimento, di cui agli art. 127, 128, 129, 130, v. la semplicissima disposizione dell'art. 68 Prog. Rocco.

d) In particolare non sembra accettabile la* disposizione dell'art. 127 capov. che ammette che il ricorso anche se diretto alla Suprema Corte potrà esser firmato dal semplice procuratore. Comunque *quid* quanto al ricorso di cui all'art. 130 comma 2°? La frase « nelle forme stabilite per il regolamento di competenza » si riferisce anche a questo punto?

e) Si noti: secondo l'art. 130 comma 2° se si tratta di « competenza inderogabile » contro la pronuncia della Corte d'Appello, che ha regolato la competenza, è dato ricorso in

Cassazione. Viceversa secondo l'art. 116 princ. sempre nella ipotesi di competenza inderogabile la corrispondente incompetenza può essere rilevata in qualunque momento, ma solo del giudizio di quinto grado.

ART. 131 SEGG.

a) « La domanda è proposta mediante atto di citazione ». E la citazione non è più, secondo il Progetto, e sta bene, atto richiesto dalla parte all'ufficiale giudiziario, ma atto di parte (per ciò che riguarda la sua stesura): art. 43 e 131 Progetto; e solo dall'ufficiale giudiz. notificato: art. 133 seg. Progetto.

Senonchè, è ben noto, si invoca da tempo che questo sistema di proporre la domanda introduttiva sia abbandonato; e, in conformità del sistema del nostro diritto comune, canonico anche odierno (c. 1706 C.I.C.) delle più moderne legislazioni straniere, di quanto lo stesso nostro diritto vigente ammette in casi sporadici (art. 459 C.P.C. poi modific., art. 129 C.P.C.), di quanto già avevano disposto la Prop. Chiovenda (art. 6, 10), il Prog. Carnelutti (art. 201) ecc. si introduca il sistema della c. d. citazione mediata, per cui la domanda è presentata in forma di ricorso al giudice, ed è il giudice che, presane visione, ne ordina comunicazione alla parte avversaria, con citazione a comparire. Forma di proposizione della domanda già ammessa dal nostro legislatore nel processo individuale del lavoro (art. 10, 11, 23 Reg. proc. 1934) e che il Progetto in esame così decisamente ispirato a criteri pubblicistici non avrebbe dovuto mancare di accogliere come quella che è conforme alla concezione pubblicistica dell'azione, quale diritto fatto valere di fronte allo Stato. Il Progetto lo ammette solo per la domanda di N. O. e di D. T. (art. 563).

b) Il Progetto inoltre impone in ogni caso la forma della citazione per proporre la domanda introduttiva, escludendo la possibilità della comparizione volontaria di cui pure all'art. 37 nostro C.P.C.; istituto di cui sarebbe invece da allargare la possibilità di applicazione. V. art. 205 Prog. Carnelutti.

c) S'intende che mutata la forma della domanda introduttiva di giudizio andrebbe mutata la struttura del procedimento susseguente. Il quale del resto così come è confi-

gurato dal Progetto appare quanto mai complicato. Infatti esso si svolgerebbe attraverso questa lunga serie di atti:

1) stesura della citazione da parte dell'attore, ossia del suo procuratore, e da lui (art. 43) sottoscritta (art. 131), con assegnazione al convenuto di termine entro cui costituirsi (articolo 132);

2) consegna della stessa all'ufficiale giudiziario e sua notificazione da parte del medesimo (art. 133 segg.);

3) costituzione dell'attore a mezzo di procuratore entro otto giorni dalla notificazione della citazione mediante deposito in Cancelleria dell'originale della citazione, procura, nota di iscrizione a ruolo (art. 143 princ.) sotto sanzione, in caso di mancata costituzione nel termine, di una mera penalità (art. 150);

4) iscrizione della causa a ruolo da parte del cancelliere (art. 146 princ.);

5) stesura della comparsa di risposta da parte del convenuto (art. 145) ed eventualmente della nota d'iscrizione a ruolo (art. 146 capov.) e in ogni caso formazione del suo fascicolo (art. 147 capov.);

6) costituzione del convenuto entro il termine fissato dall'attore in citazione (art. 132), mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, della copia della citazione, dei documenti e della procura (art. 144), sotto sanzione in caso di mancata costituzione di una mera penalità (art. 151);

7) eventualmente iscrizione a ruolo sulla base della nota del convenuto (art. 146 capov.);

8) formazione del « fascicolo di ufficio » della causa da parte del cancelliere (art. 147 princ.), insieme al quale sono conservati in cancelleria fino all'esito del giudizio anche i fascicoli delle parti (art. 147 capov. ult.);

9) ricorso al Presidente da parte dell'attore o del convenuto, entro successivi 60 giorni dalla scadenza del termine per la risposta, per ottenere la designazione del giudice che dovrà conoscere della causa (art. 153) salvo eventuale passaggio del ricorso stesso da parte del Presidente del Tribunale al Presidente della Sezione, cui il primo assegna la causa, se il Tribunale è diviso in sezioni (art. 155) e salvo possibilità di

inserire il ricorso stesso nella citazione (art. 153, comma 3°) o nella risposta del convenuto (comma 4°);

10) decreto del Presidente con cui è fissato il giudice per la cognizione, e stabilita la prima udienza di comparizione entro 20 giorni (art. 154 princ.);

11) notifica alle parti del decreto stesso d'ufficio a cura della cancelleria, e iscrizione da parte della cancelleria della causa nel ruolo di udienza (art. 156), salvo eventuale rinnovazione ordinata poi dal giudice in caso di irregolare notificazione (art. 160);

12) comparizione delle parti, all'udienza fissata, avanti al giudice designato (art. 159), il quale accerta d'ufficio la regolare costituzione delle parti; le invita a completare e regolarizzare gli atti che riconosce viziati ecc. (atti cit.); tenta la conciliazione (art. 161); e, se la conciliazione non riesca, passa al merito (art. 162).

Ora non vi è chi non veda quanto questo sistema sia lungo e complicato. Analogamente a quanto vale nel processo individuale del lavoro (art. 10, Reg. proc. 1934), in modo assai più semplice e spedito si potrebbe disporre:

1) presentazione della domanda giudiziale con i documenti, procura ecc. in cancelleria in forma di ricorso;

2) decreto del Presidente che:

aa) ordina la notifica della domanda al convenuto;

bb) fissa il termine entro cui il convenuto dovrà depositare in cancelleria comparsa di risposta, documenti, procura;

cc) fissa il termine successivo entro cui l'attore potrà prender visione in cancelleria della comparsa di risposta e potrà eventualmente depositare altra comparsa di replica;

dd) fissa in tempo successivo l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice designato di una data sezione;

3) notifica di ufficio di detto decreto alla parte a cura della cancelleria.

La ragione del suddetto complicato sistema architettato in modo così infelice dal Progetto sarebbe, come dichiara la Relazione p. 343, di porre in grado il Presidente di trovare per ogni causa il giudice adatto, poichè « certo vi è anche fra i magistrati una scala di valori intellettuali e di esperienza »

così come... per fortuna « non tutti i giudizi civili presentano eguale difficoltà di questioni e complicazioni di tesi ». E allora « per eliminare » ogni « pericolo » si tratta « di circondare di cautele la scelta del giudice » in guisa da « togliere ogni dubbio al riguardo ».

E quali sono queste cautele? Il giudice della causa è — nel nuovo sistema — scelto dal Presidente, dopo che ha preso visione della citazione dell'attore, della risposta del convenuto, dei documenti esibiti dall'uno e dell'altro (art. 154, 155)...; si ha pertanto la *sicurezza* che il Presidente sceglierà per ogni causa un giudice che abbia adeguata preparazione culturale e pratica. Perchè non solo è escluso il pericolo d'un giudice poco idoneo, ma sono poste invece *tutte* le condizioni, perchè ogni controversia abbia il giudice più adatto ». E tutto questo deve poi valere anche a fugare ogni preoccupazione che possa dare l'introduzione del giudice unico in qualunque giudizio di primo grado.

Ora, *salva reverentia imperio debita*, ci sarà ben consentito che ci chiediamo: che mai può servire al Presidente il dare un'occhiata, o anche il leggere attentissimamente, e ponderare la citazione, la comparsa di risposta, i documenti? Forse che da queste prime carte risulterà se la causa è grave o no, se darà luogo a questioni complicate o semplici, se dette questioni saranno di questa natura o di quest'altra ecc. ecc.? V'è forse qualcuno che ignori che è solo in corso di giudizio che il più spesso i dibattiti più diversi, impreveduti sorgono e si delineano, dibattiti che magari non hanno nulla a che vedere con l'oggetto specifico della domanda proposta? Forse che anche ora il Presidente distribuendo il lavoro fra i membri del Collegio *a causa finita*, raggiunge proprio efficacemente questo fine, che pur dovrebbe raggiungere, di dare ad ogni causa il giudice adatto per la stesura della sentenza? E, ripetiamo, a causa spedita.

Comunque anche per raggiungere questo fine non v'è bisogno di tutto il complicato sistema sopra descritto. Nel quale del resto lo stesso Progetto, si può aggiungere, mostra di aver lui stesso poca fiducia se ammette, come si dirà, che la costituzione possa aver luogo anche solo all'udienza (v. sub art. 150 supp.) e che all'udienza stessa ammette possa costituirsi il

terzo che intervenga volontariamente (art. 265) e il terzo chiamato a intervenire (art. 154 cpv., 268).

Una tal quale informazione preventiva il Presidente avrebbe anche nel sistema ben più semplice che abbiamo delineato noi, perchè la designazione del giudice sarebbe sempre pur fatta dopo presa visione della domanda dell'attore presentata in forma di ricorso e dei documenti annessi.

Comunque, passando all'esame particolare di queste singole disposizioni:

d) Il n. 3 dell'art. 131 dice: « I fatti e gli elementi... »: non v'è motivo di mutare la formula ormai tradizionale dell'art. 134 n. 2 C.P.C.

e) Sono poi ben note le questioni che si fanno intorno all'art. 134 n. 2 C.P.C.: se cioè la c. p. si individui con la sola designazione del rapporto giuridico fatto valere o si sostanzi con la designazione del fatto o dei fatti costitutivi; e nota l'importanza della questione in relazione alla litispendenza, alla *mutatio libelli* ecc. Tutte queste questioni restano aperte di fronte a questo n. 3 dell'art. 131 Progetto.

ART. 134

a) Domicilio o residenza? Comunque poco felice è la frase: « nel luogo del suo domicilio e precisamente... ». Cfr. art. 215 Prog. Redenti.

b) E non meno infelice quest'altra, di cui al pen. comma: « ..., al portiere dello stabile... *purchè si obblighi*... ».

ART. 135

Le cautele disposte per la notifica della citazione sembrano insufficienti. Tanto più che il Progetto, e giustamente, sopprime l'opposizione contumacia. E' ben vero che il Progetto, ammette che in caso di contumacia il giudice possa ordinare la rinnovazione della notifica (art. 274); ma ciò solo in caso di sua irregolarità. Maggiori cautele secondo l'art. 180 Prog. Carnelutti, 114 Prog. Sottocom. E vedi anche art. 183 Prog. Carnelutti e già art. 11 Prop. Chiovenda.

ART. 140

V. sopra sub art. 58 cpv. b).

ART. 147

Sta benissimo la introduzione del fascicolo di cancelleria, che si invoca da tempo, e che è necessario presupposto affinchè il giudice possa, a ragion veduta, esercitare i suoi poteri. Ma non si sa veder ragione perchè anche i fascicoli delle parti debbano venir conservati in cancelleria fino all'esito del giudizio; e solo possa esser ritirato il fascicolo dei documenti, previa autorizzazione del giudice e nell'intervallo tra una udienza e l'altra; e si stabilisca addirittura una grave penalità in caso di mancata riconsegna. Nel fascicolo di cancelleria dovrebbe essere inserito quanto enumera l'articolo in esame e anche per copia comparse e documenti. Comunque basterebbe prescrivere che in caso di mancata consegna al giudice del fascicolo dei documenti, il giudice deciderà sul fascicolo della parte avversaria: cfr. art. 16 Prog. Chiovenda, 181 e 124 Prog. Sottocom., 260, 265, 338 Prog. Redenti.

ART. 150 SEGG.

Questo sistema per cui la mancata costituzione in cancelleria dà luogo solo ad una penale, e non a contumacia (v. invece art. 270 Prog. Redenti), e si ammette la possibilità della costituzione anche alla prima udienza, e cioè la possibilità che la designazione del giudice trovi luogo senza il previo deposito in cancelleria di tutti quegli atti (art. 143 segg.) che dovrebbero valere ad illuminare il Presidente per trovare il giudice adatto, svaluta di peso l'ordinamento architettato dal Progetto! E si ricordi anche che pressochè solo questo ordinamento, come abbiamo accennato, giustifica, secondo la Relazione, la introduzione del giudice unico in primo grado.

ART. 153

Pur mantenendo l'ordinamento del Progetto, che necessità v'è di esigere che siano le parti a chiedere la designazione del giudice con apposito ricorso? Non potrebbe il Presidente, presa visione della citazione ecc. provvedere d'ufficio senz'altro? E' strano che il Progetto che applica così largamente il principio della officialità, proprio qui si rimetta all'impulso di parte.

ART. 157 SEGG.

In questo e nei successivi articoli è delineato lo svolgimento tipico del procedimento, quale può presentarsi nella sua forma più semplice. Al riguardo è da osservare che:

1) bene l'art. 157 comincia con l'affermare il principio della identità fisica del giudice per tutta la durata del processo, principio che è uno dei capisaldi del c. d. processo orale;

2) bene anche l'articolo stesso e quelli seguenti aumentano i poteri del giudice, in confronto all'ordinamento vigente. Questi poteri sono:

aa) ordinatori, disciplinari ecc. (art. 157, 159);

bb) istruttori (art. 157 ecc.) e in generale potere di disporre di ogni mezzo di prova che non sia riservato alle parti (art. 158), anche in materia di falso (art. 208); in particolare poi di:

aaa) ordinare la comparizione delle parti;

bbb) ordinare la produzione di documenti, posseduti dalle parti, a cui queste si siano richiamate;

ccc) disporre accertamenti tecnici, e ispezioni di persone, di luoghi, di documenti e cose (art. 158 cpv.);

ddd) assumere d'ufficio anche nuovi testimoni, a cui si sia riferito almeno dai testi esaminati o sostituire testimoni mancanti o nuovamente udire testimoni già sentiti (art. 238) ecc.

Ora a parte che sarebbe bene che questi poteri ufficiali fossero con tutta precisione enumerati (cfr. art. 30 Prop. Chioven-
da) non è chi non veda come essi siano molto e molto ampi, soprattutto in materia di prove. Certamente il giudice deve avere anche nel campo del processo civile pure in sede istruttoria, poteri congrui, ma poteri, essenzialmente e solo, per vincere le male arti che una parte voglia usare a scapito dell'altra. Il provare non deve trasformarsi per la parte da onere in obbligo, nè per il giudice in potere; il principio ufficiale cioè non deve sopraffare in materia di prove il principio della responsabilità. Se così non fosse, non solo si traviserebbe anche qui la c. d. finalità pubblicistica del processo civile, ma anche si isterilirebbe quella che solo può essere la fonte delle prove: l'attività delle parti. Solo infatti le parti, rese responsabili

sotto sanzione della soccombenza del se e del come provano, trovano in codesta loro responsabilità lo stimolo a designare i fatti da provare e a darne la prova. Certo la parte, perchè vuol vincere, e solo per vincere prova, può cercare anche in sede di istruttoria di usare male arti. Ma ecco allora funzionare, anche sotto questo profilo, il principio del contraddittorio e il principio ufficiale, cioè il controllo dell'altra parte, che pure qui deve esser posta in condizione di eguaglianza, e il controllo del giudice, a cui dunque poteri istruttori devono esser consentiti, ma solo entro questo limite.

3) Se nelle sovracitate disposizioni sono chiaramente affermati i poteri del giudice, non altrettanto chiaramente sono affermati i poteri delle parti, e il modo soprattutto come dovranno esercitarli. Poco si dice. L'art. 165 soltanto fa menzione di una comparsa conclusionale che, in via eccezionale e cioè quando la discussione sia rinviata ad altra udienza e qualora il giudice creda di darne autorizzazione, le parti potranno scambiarsi e depositare in cancelleria.

Ora leggendo queste disposizioni nasce il sospetto che il Progetto, volendo decisamente accogliere la c. d. oralità del procedimento, sia caduto in un grave fraintendimento. Processo orale significa processo in cui le attività processuali essenziali sono poste in essere all'udienza, ma non, come è notissimo, processo in cui sia esclusa la scrittura; la quale anzi ha una funzione importantissima di preparazione: c. d. atti scritti o comparse preparatorie da comunicarsi fra le parti prima dell'udienza e da depositarsi per copia in cancelleria per uso del giudice (cfr. art. 3 segg. Prop. Chiovenda). Allora veramente la causa va all'udienza preparata; e all'udienza potrà essere speditamente trattata. Nel sistema del Progetto la causa va, sì, senz'altro all'udienza; ma l'unica scrittura preparatoria che dovrebbe servire ad illuminare il giudice è la comparsa di risposta che il convenuto deve depositare, all'atto della sua costituzione, in cancelleria (art. 145), mentre per l'attore funge da scritto preparatorio solo l'originale della citazione (art. 143). Difetto questo tanto maggiore nel sistema del Progetto, in cui la prima udienza non si svolge (e già altrove lo abbiamo accennato) privatamente (come avviene in ordinamenti stranieri, e come stabilivano da noi la Prop. Chiovenda art. 113 e il Prog. Reden-

ti art. 295), ma pubblicamente: udienza pubblica anche questa; che servirà inoltre per la trattazione, s'intende, di più cause successivamente, e quindi non potrà avere quel carattere familiare di convegno confidenziale fra parti e giudice, che avrebbe dovuto avere e che faciliterebbe la depurazione della causa dagli elementi perturbatori, renderebbe più probabile la riuscita della conciliazione, servirebbe a troncare senz'altro, senza teatralità, tutte quelle cause che sono nate morte e possono morire in sul nascere (cfr. art. 114 Prop. Chiovena).

Problema più speciale e che non è il caso di affrontare di fronte al sistema costruito dal Progetto è vedere se la comparizione in udienza davanti al giudice debba aver luogo subito dopo la domanda introduttiva di giudizio, salvo ammetter successivamente lo scambio degli scritti preparatori prima di un'udienza successiva, destinata a fungere da vera udienza preliminare, o invece dopo la domanda debba senz'altro farsi luogo alla comunicazione, prima dell'udienza di comparizione, degli scritti preparatori (V. Relazione Chiovena al Prog. cit. comm. dopo guerra p. 68, art. 219 Prog. Carnelutti, 167 comma 1° e 2° Prog. Sottocom.).

ART. 158

Molto opportuno questo potere del giudice di sentire personalmente le parti: applicazione del c. d. principio dell'immediatezza di rapporti fra parte e giudice. Interessante è ricordare che la Prop. Chiovena ammetteva che le parti potessero liberamente interrogarsi tra loro sui fatti della causa (art. 41), il che può essere pericoloso per il buon ordine del giudizio, ma suggerisce l'opportunità di disporre che le parti possano interrogarsi tra loro a mezzo del giudice. Opportuno sarebbe anche disporre che il giudice potrà avvertire le parti che sopra determinati fatti potranno essere invitate a giurare, che in caso di risposte non conformi a verità potranno loro applicarsi le sanzioni di cui all'art. 26 Progetto, che in caso di mancate risposte potrà trovar luogo la *ficta confessio* di cui all'art. 217 Progetto, come in caso di formale interrogatorio. Tutti poteri che certo il giudice più o meno potrebbe esercitare anche senza siffatta disposizione, ma che sarebbe bene specificare (cfr. art. cit. Proposta Chiovena).

ART. 160

In caso di mancata comparizione alla prima udienza delle parti che già *si siano* costituite in cancelleria, il sistema costruito dal Progetto è questo:

a) se non compare l'attore, il provvedimento muore, su istanza del convenuto;

b) se non compare il convenuto, il giudizio si svolge in sua assenza;

c) se non compare nè l'attore nè il convenuto, il procedimento muore.

Sembra un sistema alquanto drastico, tanto più ove si tenga presente che lo si applica al caso in cui le parti già si sono rese attive costituendosi in cancelleria.

ART. 161

Il Progetto ha una grande fiducia nella conciliazione tentata dal giudice nel corso del giudizio; dopo anche chiusa l'istruttoria (art. 182 ult. cpv.). Certo scettici del tutto non si deve essere; e si deve riconoscere che, se una conciliazione può riuscire, è solo quella che può tentare il giudice che conosce e ha vissuta la causa, ed ha sempre una certa autorità di fronte alle parti, mentre del tutto inefficace sarebbe affidarsi ad un altro organo diverso da lui (quale ad es. l'attuale giudice conciliatore). Tuttavia questa autorità di fronte alle parti e questa conoscenza della causa il giudice acquista solo dopo che la lite davanti a lui ha avuto un certo svolgimento. E allora non sarebbe il caso di prescrivere che, prima di adire il giudice, debbano gli stessi procuratori, sotto sanzioni disciplinari da parte degli organi sindacali, con un qualche intervento di questi, tentare preventivamente la conciliazione? Cfr. art. 5 Reg. proc. controv. indiv. lavoro 1934. Certo un simile tentativo riuscirà o non riuscirà; ma insomma anche qui scettici del tutto non si deve essere.

Comunque per la conciliazione non è il caso di prescrivere un mandato speciale? Cfr. art. 315 Prog. Redenti.

ART. 162

Questa disposizione è molto grave, e potrà dar luogo a aspre contestazioni fra le parti. E' assai raro che la causa sia

così chiara fin da principio per cui risultino senz'altro i punti che devono provarsi; e ciò indipendentemente da qualunque ulteriore deduzione della parte avversaria. Il Progetto presuppone una parte che abbia subito una illimitata fiducia nel proprio avvocato e gli dica e sappia e voglia dirgli tutto quanto può interessare per lo svolgimento della lite e la dimostrazione della domanda; presuppone un avvocato che veda subito, in base alla narrazione della parte, chiarissimo nella causa, che sappia decidere senz'altro quali documenti sia opportuno produrre, quali prove proporre ecc. Ora tutto questo è molto bello sulla carta, ma che avverrà nella realtà? Quanto meno così come è formulata, questa disposizione è eccessiva. In particolare è eccessivo esigere la dimostrazione della « impossibilità » in cui la parte si sia trovata di compiere una tempestiva produzione.

Tutto ciò per quel che riguarda in particolare la produzione di documenti.

Un discorso diverso ci sembra meriti la possibilità pur ammessa di « ulteriori domande o eccezioni ».

Bisogna distinguere fra domande di merito e domande istruttorie.

Le domande di merito esposte dall'attore nella citazione introduttiva, con tutte le specificazioni richieste in ordine al *petitum*, alla *causa petendi* ecc., e in relazione alle quali il Progetto dispone l'enunciazione preventiva delle prove ecc., devono restare, in un buon ordinamento processuale immutate, salvo il consenso del convenuto, nè « ulteriori domande » debbono potersi aggiungere senza questo consenso, come del resto dispone, sia pure solo per il momento finale del giudizio, l'art. 165 ult. cpv. Progetto.

E' ben vero che anche nel processo individuale del lavoro (art. 12 R. D. cit. 1934) l'attore può, all'udienza preliminare, modificare e cioè aumentare o limitare le proprie domande, ma in quel sistema processuale il ricorso introduttivo non ha che il valore di un semplice avviso della causa che si introduce e la sua comunicazione il valore di una chiamata in giudizio; all'opposto di quel che dispone il Progetto riguardo alla citazione introduttiva, che deve contenere la domanda circostanziata in tutti i suoi elementi. Del resto il citato articolo del processo

del lavoro consente solo di *chiarire* e modificare i termini della domanda; mentre qui la parte, sia pure con l'autorizzazione del giudice, può proporre addirittura « ulteriori domande ». Questa possibilità svaluta del tutto la citazione introduttiva; e svaluta tutto quanto il sistema costruito dal Progetto affinché il Presidente trovi nella base della citazione introduttiva e della risposta alla medesima, il giudice « adatto ».

Comunque il Progetto non dice nè in che modo nè in che termine queste ulteriori domande ecc. potranno dalle parti essere presentate. Ci si rimette al giudice. Gioverebbe qualche precisa disposizione sul tipo di quella contenuta nell'articolo 13 Reg. proc. contr. indiv. del lavoro 1934 comma 5° e 6°.

Quanto alle domande istruttorie dell'attore, e del convenuto anzitutto ci si può chiedere se l'articolo in esame alluda anche ad esse, dato che non fa menzione alcuna di nuove prove semplici, le quali dovrebbero avere lo stesso trattamento delle prove precostituite. Comunque riguardo ad esse come riguardo alle deduzioni in via di eccezione, esse possono e debbono bensì ammettersi pur dopo introdotto il giudizio, e anche nel momento di cui a questo art. 162, e non solo, ci sembra, se la loro proposizione « sia resa necessaria a seguito di nuove deduzioni dell'altra parte », ma tutte le volte che la loro tardiva proposizione non risulti fatta arbitrariamente, a prudente criterio del giudice.

ART. 163

Secondo questo articolo « cause che impediscono il giudizio » sarebbero solo motivi concordemente ammessi dalle parti, quali cessazione della materia del contendere ecc.

Il Progetto non prende in nessuna particolare considerazione le questioni o eccezioni c. d. « *litis ingressum impediennes* »; e ciò a differenza delle più moderne leggi processuali, della Proposta Chiovenda (art. 28 segg.) dei Progetti Carneletti (art. 212) e Sottocom. (art. 159), della Prop. Mortara (art. 48). La ragione addotta dalla Relazione è quella — certamente bene ispirata — di non dare adito a giudizi incidentali. L'unico giudizio incidentale ammesso è quello che riguarda questioni di competenza (art. 128), su cui si consente possa trovar luogo una decisione preventiva irrevocabile, onde evitare

che eventualmente « si svolga un rapporto processuale inficiato alle sue basi ». Ma evidentemente la stessa esigenza si ha anche in altri casi, ad es. se sia nulla la citazione, o vi sia litispendenza, o sia intervenuto compromesso ecc. Son queste eccezioni impedienti la decisione di merito, che si deve stabilire debban le parti far valere in *limine litis* sotto sanzione di preclusione e sulle quali deve poter trovar luogo una decisione staccata dal merito (articolo 28 Prop. Chiovenda. Cfr. art. 12 ult. cpv. Reg. proc. controv. ind. lavoro 1934).

ART. 164

Vale qui l'osservazione di cui sopra sub art. 162. Mezzi di attacco, mezzi di difesa, prove devono ammettersi anche tardivamente. Solo sarebbe da disporre che:

a) se il giudice si convince che potevan esser fatti valere prima, addossa alla parte anche vittoriosa le spese;

b) devono siffatti mezzi e siffatte prove esser senz'altro respinte se il giudice si convince che vennero tardivamente proposte solo a scopo dilatorio (cfr. art. 55 segg. Prop. Chiovenda).

Comunque nella sua lettera l'articolo in esame parla solo di « mezzi di difesa ». Vi si intende comprendere anche i « mezzi d'attacco »? Certo per questo dovrebbe valere anzi un maggior rigore, dato che è l'attore, che sceglie il tempo e il modo della lite.

ART. 165

a) Una piccola osservazione è che di fronte alla lettera di questo fondamentale articolo resta aperto il quesito se in sede di discussione si possano proporre questioni nuove, chè una cosa sono le domande, una cosa le eccezioni, una cosa le questioni: parrebbe di no, dato che l'articolo parla di « questioni insorte »; però la dizione non è chiara. Cfr. art. 239 Prog. Carnelutti.

b) Assai più importante però è notare che l'articolo in discorso applica, sembra, al massimo grado il c. d. principio della concentrazione processuale, in quanto fa l'ipotesi che nella stessa udienza di comparizione, in cui le parti hanno precisate domande ed eccezioni, senz'altro discutano e metta-

no in delibera la causa. Non è a dire quanto la realtà si discosterà da questo schema, a parte la complicazione derivante dalla normale necessità di procedere ad istruttoria; la quale però dovrebbe a sua volta esaurirsi entro 40 giorni (art. 175) dall'ordinanza che la dispone (art. 172). Più aderente alla realtà sembra il Regol. per le controv. indiv. del lav. che fissa un numero di udienze, che va da un minimo di una ad un massimo di tre (le tre udienze, c. d. preliminare, di istruzione e di decisione), a breve distanza l'una dall'altra (art. 13, comma 3° e 4°, 16 comma 2° Reg. 1934).

c) Non meno importante è notare che questo art. 165, come l'anteriore art. 162, rende il massimo omaggio al principio dell'oralità, cosicchè sembrerebbe non dover più valere nel nuovo processo il principio « quod non est in actis non est in mundo ». Ora si può osservare:

aa) Vi sono delle cause che, di natura loro, portano ad escludere la discussione orale, e cioè la massima applicazione dell'oralità, e in cui si impone la trattazione esclusivamente scritta. Ciò ammettono anche i fautori più decisi dell'oralità. Il Progetto in generale e l'art. 165 in particolare non ne tengono alcun conto.

bb) L'articolo 165 invece considera l'ipotesi che si renda opportuno il rinvio della discussione e ammette il giudice ad autorizzare, in questo caso, un previo scambio di comparse conclusionali. Senonchè:

aaa) dal Progetto non si desume che valore abbiano queste comparse: valore, come dovrebbero avere di mere comparse preparatorie? Così come è redatto il 2° cpv. dell'articolo lascia sospettare che la discussione orale non avrà maggior importanza di quel che ha oggi, cioè di un ripetitorio di quanto è contenuto nelle comparse, a parte poi che:

bbb) il Progetto mantiene per la comunicazione di queste comparse il deprecato sistema dello scambio incrociato. Giustamente si è detto che come si parla uno alla volta successivamente, così anche per iscritto si devono esporre le proprie idee uno alla volta successivamente!

ccc) Il punto centrale e delicato è però questo: si deve o non si deve imporre la discussione orale previa comunicazione di scritture preparatorie? Il che sta poi, sul punto cen-

trale, come a dire: oralità o scrittura? E' stato detto che il problema riguarda, più che l'ordinamento del processo, l'educazione degli uomini: avvocati e giudici. Il Progetto Carnelutti ammetteva (art. 240) che la discussione si facesse per regola oralmente, ma su richiesta concorde delle parti potesse farsi anche per iscritto. Giustamente il sistema era stato criticato e si erano rievocate le critiche autorevolmente fatte oltr'alpe contro questo sistema misto. Il Progetto in esame dispone in ogni caso la discussione orale. Ma, ripetiamo, non è chiaro nè nell'art. 165 nè nella Relazione il valore che alla discussione si vuole attribuire.

d) Nell'ult. cpv. dell'art. 165 si sancisce espressamente il divieto della *mutatio libelli*. Ma :

aa) non si dice se la mutazione possa esser consentita dal convenuto, come si deve ammettere, data la ragione giustificativa del divieto;

bb) si colpiscono del divieto anche le eccezioni fatte valere dal convenuto, il che nel sistema del Progetto si comprende, ma non è a nostro avviso giustificato, dato che il convenuto subisce il giudizio, non lo instaura.

ART. 166

Il dettare immediatamente a verbale il dispositivo della sentenza è certo conforme ai principî della oralità, a cui il Progetto si ispira; ma è uno dei punti che lascia maggiormente perplessi; soprattutto se la causa implichi esame di documenti complessi o questioni un po' complicate di diritto. In tal caso certo il Progetto lascia aperta la possibilità che il giudice rinvi la pronuncia della sentenza. Ma da un canto ad ovviare il pericolo che il giudice sia tratto a dettare il dispositivo e poi, redigendo i motivi, si accorga che il dispositivo non regge, si potrebbe prescrivere che il giudice, debba al dispositivo « aggiungere la comunicazione anche semplicemente orale della soluzione data alle questioni essenziali della causa » (cfr. art. 68 Prop. Chiovenda). D'altro canto ad ovviare che il giudice, in caso di rinvio, pronunci la sentenza quando il tempo abbia dispersa la memoria dei fatti o affievolita l'impressione tratta dall'aver assistito personalmente allo svolgimento della causa,

si può abbreviare il termine per emetter la sentenza a 20 giorni (cfr. Relazione Prop. Chiovenda § 55).

ART. 167

Bene si dispone che i mezzi istruttori siano in ogni caso ammessi con ordinanza, il che ribadisce l'art. 172.

ART. 168

Si accoglie uno dei postulati meno discussi del c. d. processo orale; e sta bene.

ART. 170

Sembra eccessivo dire che il giudice deve risolvere tutte le « questioni ». Basta affermare che deve decidere sulla domanda e su tutti i capi di essa, se la domanda contiene più capi; non sempre per decidere sulla domanda si devono risolvere tutte le « questioni » proposte.

ART. 171

E' nota l'importanza che sotto i più diversi profili ha il concetto di « capo di domanda » in contrapposizione a « questione » di cui fa menzione anche l'art. precedente. Non sarebbe opportuno che il legislatore specificasse in qualche modo cosa voglia si intenda per « capo »? Si vedano ad es. nel Prog. Carnelutti, gli art. 289 segg., disposizioni, corrispondenti a queste che riguardano « capi » di domande, applicate alle « questioni ».

ART. 172

Bene qui si applica il principio dell'identità fisica del giudice per tutto il corso del giudizio; principio di facile applicazione in un sistema che si impernia sul giudice unico.

E bene al giudice si attribuiscono qui ampi poteri relativamente alle modalità, termini ecc. per l'assunzione delle prove (cfr. art. 14 seg. Reg. proc. controv. ind. lav. 1934).

ART. 175

Si è voluto applicare il principio della concentrazione processuale anche nell'ipotesi che si debba procedere ad istruttoria: v. sopra sub art. 165. Senonchè:

a) sembra pressochè inutile fissare un termine di decadenza (40 giorni) se si ammette che il giudice ne possa fissare uno diverso: tanto fa rimettersi al giudice caso per caso;

b) l'obbligo del giudice, se sorge necessità di prorogare il termine, di riferire al Presidente sarà ben poco efficace, e offende l'autonomia del giudice, nel quale si deve aver fiducia, e che, vivendo la causa, si trova, lui solo, a ben valutare la situazione del caso. Si pensi a quel che avviene in penale per la durata delle istruttorie ecc., pur sotto l'impero del nuovo C. P. P. S'intende che queste disposizioni male non faranno!

ART. 176

La disposizione sarebbe da coordinare con le altre precedenti: art. 162, 164.

ART. 182

V. sopra sub art. 161.

ART. 185

Norma molto opportuna. Cfr. art. 23 Prop. Chiovenda. L'applicazione a questo caso del giuramento di manifestazione è felice. Ma è la sola che il Progetto fa; v. infra.

ART. 187 - 188 - 189

Queste disposizioni a carico di un terzo non sono eccessive? E' vero che si parla di un terzo « obbligato per legge o per convenzione a consegnare il documento a una delle parti o al giudice », ma tuttavia le disposizioni e la sanzione restano gravissime per un terzo semplice detentore di un documento di una delle parti, e che può avere cento ragioni di non tirarlo fuori, di non darlo in pasto al pubblico ecc., ecc. e troppo ristretta è la disposizione dell'art. che giustificherebbe la mancata produzione. Si pensi anche al caso in cui questo terzo sia lo Stato e si tratti di documenti, per sopravvenute circostanze, delicati ecc.

ART. 217

« Può » o « deve »? Si tratta di una preclusione. E' preferibile la formula dell'art. 218 C.P.C. O si vuole ammettere la prova contraria? Sarà bene esser chiari, chè la questione si

fa anche di fronte alla pur più chiara formula dell'art. 218 C.P.C.

ART. 218

a) Si introduce qui il concetto di « causa inscindibile », che, poichè è una novità, sarebbe bene chiarire in qualche modo. Il concetto ritorna in materia di giuramento (art. 221), di pluralità di vincitori in materia di impugnazioni (art. 326).

b) Dopo l'interrogatorio, non era opportuno regolare la confessione? E' vero che ora essa è regolata dal C. Civ., ma coordinandosi la materia dell'uno e dell'altro Codice la sede più adatta per la confessione, come in generale per le prove non è il Codice di procedura civile? Cfr. art. 21 Prop. Chioventa, art. 135 segg. Prog. Carnelutti.

ART. 219

Bene, a nostro avviso, si è mantenuto il giuramento decisorio. V. però sub art. 224. Ma perchè non si è presa in considerazione la proposta di ammettere anche il c. d. giuramento convenzionale? Cfr. art. 24 Prop. Chioventa.

ART. 224.

Questa disposizione svaluta completamente l'importanza del giuramento. Se fosse mantenuta, ci sembra che tanto varrebbe sopprimere l'ammissibilità del giuramento.

ART. 226

a) Anche in materia di prova testimoniale sarebbero da richiamare le disposizioni del Codice civile relative ai limiti di ammissibilità ecc.; ma sarebbe da ridiscutere il problema relativo alla giustificazione di questi limiti, che si ritengono incompatibili con un processo a base pubblicistica e orale (v. Relazione Chioventa cit. p. 56 - ma contro Prog. Carnelutti articolo 140, Prog. Sottocom., articolo 222 ecc.).

b) Bene si è liberato il regolamento della prova testimoniale da vecchie questioni, e dai termini che l'aduggiano sotto l'impero del C.P.C. vigente. *Quid* però per la prova contraria su fatti nuovi? Ci sembra opportuno l'art. 430 cpv. Prog. Reudenti da coordinare col Progetto in esame.

c) L'articolo in esame dichiara che la parte che chiede la prova deve « indicare i testimoni ». Ma con quali specificazioni? Cfr. art. 234 C.P.C. L'art. 182 Prog. Sottocom. aveva appunto ad es. l'indicazione della paternità superflua e difficile a dare. *Quid* poi se vi sia incertezza assoluta sulle persone dei testimoni?

ART. 227

Questo potere preventivo del giudice di limitare, prima che la prova sia assunta, il numero dei testimoni, è un potere discrezionale che il giudice viene ad esercitare alla cieca. Basta il potere concesso al giudice dal successivo art. 239.

ART. 239

« Sentiti » come testimoni? o solo a chiarimento? V. art. 236 ult. cpv. C.P.C. Ma cfr. art. 437 Prog. Redenti.

ART. 232

Chi compilerà il verbale della prova? Il cancelliere? Cfr. art. 51. Sarà probabilmente un grosso malanno. Le deposizioni dovrebbero essere dettate a verbale dal giudice.

ART. 240

a) Si può ricordare che, come è noto, un'autorevole corrente dottrinale esclude che la perizia possa considerarsi come una prova, e che ammette debba il perito (consulente tecnico) classificarsi fra gli ausiliari del giudice. A questa tendenza aveva reso già omaggio l'art. 14, lett. b, Reg. proc. contr. ind. lav. 1934 (cfr. art. 77 segg. Prog. Carnelutti; e conforme art. 77 segg. Prog. Sottocom., che però non accoglieva il nome di consulente tecnico per il perito, consulente tecnico del giudice, ma solo per il perito di parte (art. 24); così come fa l'attuale Progetto (art. 246).

b) Bene si ammette anche la perizia orale (art. 240, comma 3°) oltre la perizia scritta (art. 247), in conformità anche al vigente diritto canonico, e a leggi straniere moderne.

ART. 241

I motivi di rikusazione sono qui indicati troppo genericamente. O si enumerano i motivi, rinviando ad es., come fa

il C.P.C., ai motivi di ricusazione stabiliti per i giudici, o ci si rimette al prudente criterio del magistrato. Vedi art. 82, 1° cpv. Prog. Rocco.

ART. 242

Non si sa vedere perchè nel giuramento che si richiede al perito debba essere omessa l'invocazione religiosa, che pure è disposta riguardo al giuramento dei testimoni (art. 231), riguardo allo stesso giuramento decisorio (art. 222); mentre invece non se ne fa menzione riguardo al giuramento di manifestazione di cui all'art. 185, e anche qui non si sa perchè.

ART. 246

Già abbiamo accennato come i consulenti tecnici della parte vadano classificati fra gli ausiliari delle parti a lato dei procuratori e avvocati: v. art. 23 Prog. Rocco.

ART. 250

Si stabiliscono qui le sanzioni a carico del perito che si rifiuti di giurare o non adempia all'ufficio assunto. Ma non è il caso di disporre anzitutto che il perito sia in obbligo di prestare il suo ufficio al giudice? Si pensi al caso che la causa verta in materia, in cui il giudice abbia necessità, per tutto il giudizio, di essere illuminato da periti, e che i periti competenti, in sede, siano pochissimi. V. art. 80, 81 Prog. Rocco, che meglio disciplina anche le sanzioni a carico del perito che ricusi di assumere l'ufficio ecc. (art. 82).

ART. 252-253

a) Nell'art. 252 si parla di esperto. Nell'art. 253 di perito. Bisogna coordinare le due disposizioni.

b) Per l'ispezione corporale sarebbero da disporre assai maggiori cautele che non l'intervento di un perito, soprattutto se si tratti di parte di sesso femminile ecc.

ART. 257 SEGG.

Il Progetto segue il Codice vigente disciplinando fra i mezzi di prova il giudizio di rendiconto. Anzi il Progetto è qui ancor più difettoso del Codice. Il quale regola il rendimento

dei conti dopo le prove, in una sezione a sè, distinta da quella riguardante le prove. Invece il Progetto addirittura lo inserisce fra le prove. La materia deve essere disciplinata fra i procedimenti speciali.

ART. 261 SEGG.

Questi articoli, corrispondenti all'art. 402 C.P.C., starebbero meglio inseriti fra le disposizioni in materia di perizia, salvo richiamarle qui in sede di giudizio di rendiconto.

ART. 265

Si ammette che l'intervento possa trovar luogo all'udienza e con facoltà di proporre qualunque domanda o eccezione (art. 367). Anche questa possibilità scalza il sistema architettato dal Progetto al fine di trovare « il giudice adatto » per la singola causa, mediante il previo esame della citazione, documenti, comparsa di risposta ecc. depositate preventivamente in cancelleria all'atto della costituzione (art. 143 segg. - v. sopra). E' infatti evidente che l'intervento di terzi potrà quanto mai complicare, rendere difficile ecc. una causa, che la citazione presentata dall'attore ecc. faceva ritenere la più semplice e facile.

ART. 267

a) Anche qui come nell'art. 13 si regolano promiscuamente nella stessa disposizione le diverse specie di intervento. Sistema che non ci pare degno di approvazione.

b) Se l'intervento è *ordinato*, come dice l'ultima parte dell'articolo qui in discorso, per integrazione necessaria del giudizio non si tratta più d'intervento volontario, a cui solo si riferisce questa sezione I di questo capo IV del Progetto, ma di intervento coatto « iussu iudicis »: questa norma quindi è giù di posto e andrebbe portata nell'art. 269.

ART. 268

Vale in relazione a questa possibilità che il terzo chiamato si costituisca solo all'udienza e anzi anche successivamente, l'osservazione fatta sopra sub art. 265 e sub art. 143.

ART. 269

V. sopra sub art. 267. — Così come è formulato l'articolo sembra ripetizione dell'art. 14 comma 2°. Sarebbe a dire: « La citazione in giudizio di un terzo a senso dell'art. 14, 2° comma può esser ordinata dal giudice in qualunque momento del giudizio... ».

ART. 271

Non si dice con precisione riguardo al terzo chiamato, a differenza di quanto il Progetto dispone per l'interveniente spontaneo (art. 267), quali attività esso terzo possa spiegare. O tacere sempre e rimettersi alla dottrina, o dirlo anche qui.

ART. 272

La frase di cui al comma 2° « è esecutiva » non è propria; sarebbe a dire: è efficace, vincola o simili.

ART. 273-274

a) Si ha dunque contumacia in caso di mancata costituzione alla prima udienza di cui all'art. 154, non in caso di mancata costituzione in cancelleria a stregua dell'art. 150. Questo toglie importanza alla costituzione preventiva in cancelleria e scalza tutto il sistema architettato dal Progetto per la scelta del « giudice adatto », come già abbiamo accennato.

b) Si ammette nell'art. 274 che il giudice possa ordinare la rinnovazione della notifica della citazione in caso di sua irregolarità (cfr. 160 Progetto). Più ampia e preferibile formula quella del nostro art. 442 C.P.C. Migliore ancora quella dell'art. 303 Prog. Carnelutti, 293 Progetto Sottocom. E ciò soprattutto ove, in materia di contumacia, si adottasse il sistema da noi proposto sub art. 277.

ART. 276

« Domanda nuova ». Quale? Occorrerebbe un richiamo.

ART. 277

Disposizione centrale in materia di contumacia. Per parte nostra preferiremmo vedere accolto il principio, che, in caso

di contumacia, si devono considerare per ammessi i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, e viceversa (cfr. art. 704 seg. Prog. Carnelutti, 293 segg. Prog. Sottocom.), ammettendo poi a temperamento la restituzione in intiero. In tal guisa si sgombrano rapidamente i tribunali dalle cause contumaciali (art. 80, 81, 82, 88 Prop. Chiovenda). La restituzione in intiero era ammessa anche nel Prog. Redenti (articolo 554, 735), che sull'onere della prova pure ammetteva principî corrispondenti a quelli accolti nell'art. 277 qui esaminato; il che, era certo eccessivo. S'intende che il principio suddetto può stabilirsi solo circondando la notifica della domanda giudiziale delle più minute e scrupolose garanzie, come altrove abbiamo detto.

ART. 278

a) Bene si esclude la comparizione tardiva, dopo chiusa la discussione e spedita la causa, di cui ora all'art. 49 R. D. 1901. Cfr. art. 19 Reg. proc. controv. ind. lav. 1934.

b) Che il contumace comparendo tardivamente possa far rilevare la nullità della citazione è frase inesatta di fronte all'art. 141 del Progetto; potrà far valere solo i diritti acquisiti, di cui all'ult. cpv. di questo articolo.

c) Frase inesatta è anche: « proporre eccezioni rilevabili d'ufficio » l'eccezione di natura sua non è rilevabile d'ufficio. Sarebbe a dire: vizi o simile.

ART. 281-283

Il termine di sospensione consensuale sembra troppo breve, tanto più che la sospensione è ammessa per una sol volta e il Progetto non accoglie l'istituto della perenzione. Infinite possono essere le ragioni per cui le parti d'accordo credano bene di lasciare in quiete il procedimento: tentativi di conciliazione, mutamenti nella situazione patrimoniale di una di esse, ecc. Si ha qui una evidente esagerazione del principio ufficiale: il processo deve camminare tutte le volte che le parti lo vogliano, ma non certo contro la concorde volontà delle parti. Viceversa si prescrive non soltanto che la sospensione possa trovar luogo solo per due mesi e per una sol volta, ma anche che la riassunzione debba in ogni caso farsi entro quaranta giorni (art. 283).

Al più si potrebbe disporre che, in caso di una maggior sospensione, le prove semplici (interrogatorio, testimonianze ecc.) perdano ogni valore, e debbano rinnovarsi; e ciò per impedire che il giudice poi si trovi a decidere quando l'impressione da lui avuta da queste prove sia svanita.

ART. 285

La disposizione non sembra ben formulata. Sarebbe a dire: « gli eventi di cui all'art. 16 interrompono di diritto il procedimento. E quando si verifichino prima della costituzione in giudizio (non *del* giudizio), a stregua dell'art. 143 e seguenti, la citazione deve essere rinnovata, ecc. Non ha luogo interruzione di diritto, ma solo in quanto l'evento interruttivo sia comunicato alla parte avversaria, se vi sia costituzione di procuratore ecc. . . ».

ART. 287

a) Si ha qui nel cpv. 1° comma 4° una alterazione dell'attuale concetto di contumacia che ci soddisfa poco (« *semel praesens, semper praesens* »). Cfr. art. 254 Prog. Redenti.

b) Quanto agli obblighi del procuratore rinunziante dovrebbero essere stabiliti dalla legge professionale, o quanto meno dal C.P.C. dove si tratta dei procuratori.

ART. 290

V. l'osservazione sub art. 281, 283.

SEZIONE TERZA

Dell'estinzione del procedimento

Come mai non si fa menzione, in questa sezione così intitolata, della sentenza? Cfr. art. 68 Prog. Redenti, disposizione però troppo complicata.

ART. 292

a) Converrà dir meglio: « . . . che possano avere interesse a non aderirvi ». Cfr. art. 90 Prog. Redenti.

b) La frase « mandatarî speciali » non sembra chiara se si vuole esigere semplicemente che il procuratore abbia un mandato speciale per questo oggetto.

c) In questo articolo si considera solo la rinunzia agli atti del giudizio. *Quid* quanto alla rinunzia e al riconoscimento della *pretesa* fatta valere? Importano senz'altro estinzione del procedimento, il che sarebbe da non ammettere; o solo in quanto il giudice ne dia atto? Cfr. art. 215 e 276 segg. e in specie 279 ult. comma Prog. Carnelutti, 162 e 258 e in specie 270. cpv. 2°, Prog. Sottocom.

ART. 293

Il Progetto non parla qui di perenzione.

E certo l'istituto della perenzione è uno dei più criticati. Si giustifica solo in un tipo processuale a impulso di parte, quale l'attuale nostro, per quanto si sia detto ripetutamente che anche in esso anzichè essere un mezzo per « chiudere definitivamente le liti » serve a « rinnovarle indefinitamente » Il Prog. Carnelutti manteneva l'istituto riducendone il termine a giorni 180 (art. 278), come già lo aveva mantenuto la vecchia Proposta Mortara, ammettendone la rilevabilità d'ufficio riguardo alle impugnazioni (art. 210). Il Progetto Sottocom., che pure non faceva larga parte all'impulso ufficiale, lo sopprimeva (articolo 267 segg.), come già, più giustamente, lo aveva soppresso il Progetto Chioventa, il quale disponeva che le parti potessero d'accordo chiedere per giustificati motivi la cancellazione dal ruolo, e che dopo la cancellazione non potessero riportar la causa all'udienza se non dopo un certo periodo (90 giorni: art. 62). Il Progetto Redenti manteneva la perenzione ma applicandola, anzichè all'intero processo, alle singole fasi di esso (art. 87 pr. e cpv. 1° ecc.). Le O.P.C. germ. e austr. ispirate, e assai più la seconda che la prima, all'impulso ufficiale, non conoscono la perenzione, ma il cosiddetto periodo di riposo del processo, in seguito ad accordo delle parti, o a contumacia o a ordine del giudice (§ 251 O.P.C. germ., 163, 178 O.P.C. austr.); così come abbiamo accennato aveva proposto da noi Chioventa. A nostro sommo avviso questo è l'ordinamento preferibile. Mantenuta la perenzione in un procedimento a impulso ufficiale quale è quello del Progetto in esame, si giustifica la disposizione (art. 293, comma 2°) relativa alla rilevabilità di ufficio; che del resto sarebbe stata da ammettere anche nel processo nostro a impulso di parte, dato che l'istituto della peren-

zione trova la sua base nell'interesse pubblico alla sollecita definizione delle liti.

ART. 295

V. l'osservazione sub art. 283.

ART. 296

a) Cadono quindi « le prove che risultino dagli atti » che invece mantiene in vita il nostro art. 341. La riforma non è contraria all'economia dei giudizi?

b) Quanto alla parola azione, di cui al cpv., v. sopra *Osservazioni generali*, n. 16.

ART. 304.

a) Non v'è ragione di non ammettere che la correzione della sentenza possa trovar luogo d'ufficio. L'articolo parla solo di correzione « chiesta ».

b) La correzione potrebbe anche ammettersi per interpretare frasi ambigue. Cfr. art. 286 Prog. Carnelutti.

ART. 307

L'ipotesi che il giudice provveda d'ufficio esula dalla specie considerata in questo primo comma dell'articolo. L'ipotesi sarebbe da fare, nel caso, nel contesto dell'art. 159.

ART. 309

a) Valgono per la proposizione della domanda giudiziale avanti ai Pretori e ai Conciliatori le osservazioni, di cui sopra sub art. 131; anzi a maggior ragione, esigendo ancor più il procedimento davanti ai magistrati inferiori semplicità di forme.

b) Anche davanti a questi magistrati inferiori, per la stessa ragione, dovrebbe ammettersi la possibilità della comparizione volontaria. V. sopra sub art. 131 in fine.

c) Nel sistema di questo art. 309 la parte dovrebbe preventivamente far fissare la Sezione dal Pretore Capo. Sistema complicato!

Nel sistema del Progetto evidentemente poi anche la fissazione della Sezione dovrebbe comunque farsi dal Pretore Capo a ragione veduta, cioè dopo essersi reso edotto del contenuto della domanda, dei documenti prodotti, ecc.

ART. 310

Gli elementi che qui si indicano per la citazione sembrano troppo sommari, ove si tenga presente l'elevazione della competenza dei Pretori.

ART. 311

a) Perchè solo davanti ai Pretori ammettere la possibilità di questa contro-citazione? Proposta in forma di ricorso la domanda, come abbiamo già detto si dovrebbe stabilire (v. sopra sub art. 131-a) tutte queste complicazioni cadono.

b) Quanto dispone il capov. 2° sarebbe da dichiarare a suo luogo in forma generale, riguardo a qualunque fissazione di udienza.

ART. 312-313

V. sopra sub art. 311 e sub art. 131-a).

ART. 314

V. sopra sub art. 273 segg.

ART. 315

La disposizione andrebbe inserita là dove si parla dei procuratori ecc.: sub art. 19 segg.

ART. 316

Queste disposizioni sarebbero, ci sembra, da armonizzare con quelle dettate per il procedimento davanti ai Tribunali; e qualche ragionevole maggior potere qui concesso al Pretore e al Conciliatore sarebbe da estendere anche al giudice di Tribunale.

ART. 318

Questo delicatissimo potere concesso al Pretore e peggio al Conciliatore in materia di prova testimoniale, in confronto a quanto si è disposto per il giudice di Tribunale è ingiustificato e pericoloso. Valgono poi in generale le osservazioni sopra fatte sub art. 157.

ART. 320

Quanto all'abolizione della opposizione contumaciale v. sopra sub art. 135.

ART. 321

Ci sembra che sarebbe stato bene disporre qui in modo generale anche sulla decorrenza dei termini d'impugnazione, sulla loro durata, sulla loro sospensione e interruzione (art. 333, 334, ecc. Progetto; cfr. art. 468 C.P.C.; art. 265 Prop. Mortara).

ART. 322

L'articolo segue in sostanza la disposizione del Codice vigente (art. 465 cpv.), con qualche maggiore specificazione.

Ma il punto delicato e su cui si manifestò dissenso fra il Prog. Carnelutti (art. 339) e il Prog. Sottocom. (art. 329) è se la spontanea esecuzione della sentenza o comunque la obbedienza alla sentenza siano sufficienti a costituire accettazione: così il Prog. Carnelutti. La norma, neppure a noi sembrerebbe accettabile; per quanto si debba ammettere che essa è conforme al carattere imperativo che qualunque pronuncia di giudice deve avere.

ART. 325

Bene qui si ammette l'impugnazione in via incidentale, con disposizione generale valevole per tutti i mezzi di impugnativa. E' noto quanto si lamenti la mancanza nel diritto vigente del ricorso in Cassazione incidentale.

Ma: a) questa disposizione dell'art. 325 non è chiara; e non si vede bene il suo coordinamento con l'art. 330. Dovrebbe con una disposizione disciplinarsi il caso di più soccombenti e poi con altra il caso di più vincitori.

b) Non è assolutamente felice la fusione disposta dal Progetto fra l'impugnazione in via incidentale e l'impugnazione in via adesiva, sotto il nome unico di impugnazione incidentale. Qualunque non necessaria mutazione della terminologia tradizionale è da accogliersi con diffidenza.

c) Nel sistema del Progetto in caso di più soccombenti, questi possono:

aa) proporre separate impugnazioni salvo unificare i procedimenti (art. 330) e sta bene;

bb) proporre invece impugnativa in via incidentale,

cioè adesiva (art. 325). Qui il Progetto dice: « quando la sentenza sia impugnata da alcuna delle parti (in via principale, s'intende) *tutte* le altre *devono* proporre le loro impugnazioni nello stesso giudizio in via incidentale... »: devono, *se vogliono*? o invece si intende disporre un litisconsorzio necessario, e addirittura, senza distinguere fra « causa inscindibile » e causa « scindibile » come pur si fa nel caso di più vincitori? E *quid* se le altre parti non si fanno per nulla avanti? Il Prog. Sottocom. (art. 329 comma 4°) in ciò staccandosi dal Prog. Carnelutti (art. 340 comma 4°), prescriveva che le altre parti soccombenenti dovessero essere citate dall'impugnante in via principale, affinchè proponessero le loro istanze, e che, se non comparissero, si dovesse intendere aver accettata la sentenza, cioè esser decadute dalla facoltà d'impugnativa. Norma che noi non approveremmo; ma che indubbiamente è chiara.

cc) E perchè ammettere possibilità di impugnativa in via incidentale pur dopo che questa parte ha già accettato la sentenza? (cfr. art. 325 cap. 1°). V. art. 654 Prog. Redenti.

dd) E perchè la impugnativa in via incidentale (in senso stretto) deve cadere se la impugnativa in via principale è stata dichiarata « inammissibile »? L'art. 487 C.P.C. ciò dispone per l'appello incidentale, ma solo se il principale sia stato proposto fuori termine; non nelle altre ipotesi di inammissibilità del principale; e anche nel caso di rinunzia è questione aperta se si deve distinguere fra rinunzia fatta prima e rinunzia fatta dopo la proposizione dell'appello incidentale; e a nostro avviso non si deve distinguere. Cfr. art. 677 Prog. Redenti e 177 Prop. Chiovena.

ee) Anche nel caso d'impugnativa in via adesiva perchè questa deve in ogni caso cadere se la impugnativa principale sia stata dichiarata inammissibile, fuor dell'ipotesi di inammissibilità. perchè proposta fuori termine? L'impugnativa in via adesiva, che non potrà valere come tale, per il venir meno della impugnativa principale, potrà ben valere, si dovrebbe ammettere, come impugnativa a sua volta principale, applicando il concetto di conversione dell'atto processuale. Cfr. art. 655 Prog. Redenti.

ART. 326

a) Questa nuova terminologia: « causa scindibile » « causa inscindibile » (v. già art. 8 cpv. ecc. Prog. Redenti) lascia, come già abbiamo detto, alquanto perplessi.

b) Quanto al cpv. 1° di questo articolo, dovrebbe qui bastare un semplice richiamo ad una disposizione, che manca nel Progetto (v. sub art. 12) la quale disponesse in via generale quali sono le conseguenze del mancato litisconsorzio necessario.

ART. 328

Ma come è possibile sia ordinata l'integrazione del giudizio con la chiamata in causa di vincitori, di fronte a cui il soccombente non impugnò la sentenza, se si dichiara che l'impugnazione da questi proposta solo di fronte ad alcuno dei più vincitori, importa accettazione di fronte agli altri?

Nel cpv. 1° sembrerebbe farsi l'ipotesi di più soccombenti, oltre che di più vincitori. La disposizione è oscura. Cfr. art. 659 Prog. Redenti, che fa l'ipotesi di più soccombenti in causa scindibile.

ART. 330

a) V. sopra sub art. 325.

b) La Prop. Mortara soggiungeva: « la inosservanza di questa regola (per cui le più impugnazioni devono essere riunite e decise con unica sentenza) rende inammissibile le istanze che venissero in discussione dopo una prima sentenza ».

ART. 331

a) La disposizione riproduce, applicandola in generale a ogni impugnazione, l'art. 543 comma 1° dettato dal nostro Codice per il solo ricorso in Cassazione. La norma per la sua soverchia ampiezza è stata giustamente criticata, proponendosi (Mortara) che restino salvi gli atti di istruzione raccolti: « la garanzia di verità delle prove è fornita dalla regolarità degli atti compiuti per la loro esecuzione, non dal valore giuridico degli atti anteriori ». Cfr. la limitata disposizione degli art. 380 Prog. Carnelutti, 369 Prog. Sottocom.

b) *Quid* delle ipotesi dell'art. 471 C.P.C.?

c) Neanche si parla in questo capo che riguarda le impugnazioni in generale della legittimazione alle impugnative; ed è nota la questione che si fa se possa impugnare la sentenza solo chi fu soccombente (espressamente art. 338 Prog. Carnelutti e 328 Prog. Sottocom.) nel dispositivo, o se si possa parlare anche di una soccombenza nei motivi. Poteva regolarsi in modo generale anche la forma per la proposizione delle impugnazioni ecc. V. sopra sub art. 321.

ART. 332

Nell'ultimo comma si trova riprodotto l'art. 21 Reg. proc. controv. ind. lav. 1934, e ammesso un sistema di appellabilità condizionata già molto criticato.

ART. 333

a) V. sopra sub art. 321.

b) Il termine di cui al cpv. 1° sembra proprio troppo breve. Come è troppo breve il termine di cui al 2° cpv. Quest'ultima disposizione poi è addirittura pericolosa per i giudizi contumaciali, salvo che in essi la notifica degli atti processuali, sentenze comprese, non si circonda delle più precise cautele, come abbiamo già invocato.

ART. 336

V. sopra *Osservazioni generali*, n. 6.

ART. 337

Si mantiene la forma della citazione per la proposizione dell'appello. Ma invece si invoca in dottrina da tempo che l'appello e in generale tutte le impugnazioni (v. sopra sub art. 331, in fine) si propongano, come in penale ed eccezionalmente in civile (art. 129 C.P.C. ecc.), mediante dichiarazione resa davanti al giudice *a quo*; il quale ne esamini preventivamente l'ammissibilità, e, in caso affermativo, trasmetta gli atti del primo giudizio al giudice *ad quem*. E ciò in conformità alla tradizione romana e canonica, giù giù fino ai migliori ex Codici nostri (ad es. paragr. 991, Regol. gregor.); cfr. art. 175 seg. Prop. Chiovenda.

Il sistema importa il vantaggio anche della esclusione del-

l'istituto del rigetto dell'appello senza esame, fomite di tante questioni: v. infra sub art. 351.

Può darsi che questa forma di proposizione delle impugnazioni, ivi compresa la trasmissione di ufficio del fascicolo dal giudice *a quo* al giudice *ad quem*, non sia visto di buon occhio dal legislatore anche per... ragioni fiscali. Ma finchè il legislatore considererà il processo come un mezzo per esercitare il fiscalismo, è vano sperare che anche la più semplice riforma processuale dia buon esito, è vano sperare che la giustizia sia veramente aperta al popolo! Il Fascismo non può trascurare questo problema! V. sopra *Osservazioni generali*, n. 6.

ART. 338

Quanto ai motivi di appello v. infra sub art. 343.

ART. 339

Nella prima comparsa? Sotto sanzione di preclusione?

ART. 343

a) La natura del giudizio di appello è in tal modo completamente trasformata. Esso non è più, come dice la Relazione, uno svolgimento del procedimento anteriore, cioè, come con frase famosa si suol dire, una « seconda prima istanza », ma una « mera revisione del procedimento anteriore ». In così fatto ordinamento, che trova, per quanto non esattamente, riscontro nel sistema del nostro appello penale e nel sistema dell'appello civile austriaco, s'intende benissimo:

aa) che nell'atto di appello debbano essere designati specificatamente i motivi di appello (art. 337) e non se ne ammettano nuovi in corso di giudizio (art. 338): la causa deve essere riesaminata in appello nei limiti segnati dai motivi addotti;

bb) che non siano ammessi nuovi documenti, e neanche nuove eccezioni; e neppure nuove prove.

Senonchè per valutare una cosiffatta riforma:

1) Si può cominciare con l'osservare che nel sistema del nostro appello penale, come in quello dell'appello civile austriaco *ius novorum* non è negato in modo assoluto; è consentito, ma solo in relazione ai motivi. Di più nel sistema del

nostro appello penale, a differenza di quel che vale nel sistema civile austriaco, nuove eccezioni sono ammesse; il che vuol dire che il giudice d'appello, sia pure nell'ambito e in relazione ai motivi, può trovarsi a dover valutare un materiale di causa parzialmente nuovo. Ora a quale di questi sistemi ha propriamente inteso riferirsi il Progetto in esame? Non è chiaro, dato che il Progetto, pur esigendo la indicazione dei motivi: a) non dice che il riesame della causa debba intendersi delimitato dai motivi; b) apre in via di eccezione e non in relazione ai motivi, adito al *ius novorum*, in quanto la ragione e la possibilità di valersi delle nuove eccezioni ecc. sorga dopo la chiusura del primo giudizio, e in quanto il giudice ordini, lui d'ufficio, le nuove prove (sul che infra).

2) Si può osservare poi che il nuovo tipo di appello, non solo, come già abbiamo avuto occasione di ricordare, non è conforme alla nostra tradizione, ma è anche contrario a quella tendenza, buona o cattiva che sia, che v'è nella pratica di trasformare addirittura il giudizio di Cassazione in una terza istanza; e questa pratica, checchè pensiamo noi teorici, è sorretta dall'opinione comune, che male si acqueta a concepire un giudizio di mero diritto, ecc. ecc.

3) Ma è più persuasivo valutare la riforma nell'ordinamento processuale creato dal Progetto. Ora qui non abbiamo che a richiamare quanto abbiamo detto nelle *Osservazioni generali*, n. 5 e 6, per ribadire che questo nuovo tipo di appello sposato col sistema del giudice unico in primo grado e col tipo di procedimento che davanti a questo giudice unico si dovrà seguire, è del tutto inaccettabile. Non vorremmo ripeterci. Ma a noi sembra proprio già grave affidarsi in primo grado ad un giudice unico per causa di qualunque entità ecc. Ma passi! Grave ci sembra disporre che già all'atto della costituzione in giudizio davanti all'unico giudice si debban per regola tirar fuori tutte le prove, tutti i documenti ecc. Ma passi! Del tutto inaccettabile ci sembra però che nell'appello da un giudizio di primo grado così costituito le parti, attore e convenuto, non possan correggere le manchevolezze della propria istruttoria, migliorare le proprie difese ecc. ecc. Basta la più piccola esperienza forense per sapere che pur oggi, anche all'avvocato più onesto, più diligente, più oculato spessissimo si presenta la

necessità di provare questo o quel punto della causa solo dopo la sentenza di primo grado. Ma si potrà dire: il Progetto lascia aperte due potenti valvole di sicurezza nell'art. 343 comma 4° e nell'art. 345. Valutiamole.

4) Il Progetto infatti dopo aver ridotto rigorosamente l'appello a un mero giudizio di controllo dell'operato del primo giudice, lascia poi aperta la possibilità che esso assuma invece il carattere e l'andamento che ha oggi, esso procedimento di appello, quale continuazione del primo giudizio, Ciò, è a dir subito, è un miscuglio già di per sè poco accettabile. Più particolarmente:

aa) l'art. 343 comma 4° ammette che « la deduzione di nuove eccezioni, e la offerta (*sic*) di nuovi documenti o mezzi di prova possono « essere consentiti » solo quando la ragione e la possibilità di valersene siano sorte dopo la chiusura del giudizio di primo grado » (cfr. art. 681 Prog. Redenti). La formula è così ampia che larghissima ne risulterà la possibilità di continuare l'istruttoria, e mutar difesa in appello; « la ragione » di dedurre nuove eccezioni, di proporre nuove prove, quanto meno per la parte soccombente in primo grado starà precisamente nella sua soccombenza! E allora? Dove va a finire il sistema di appello voluto ed esaltato dalla Relazione al Progetto?

La Prop. Mortara (art. 276) consentiva bensì di far valere in appello nuove eccezioni; ma aggiungeva « ove risulti che queste avrebbero potuto esser dedotte in primo grado e siano accolte, di ciò si dovrà tener conto nel regolamento delle spese ». E quanto alla presentazione di nuovi documenti, e alla proposizione di nuovi mezzi di prova si disponeva che la parte dovesse giustificare di non essere stata in grado di valersene nel precedente grado di giudizio (art. 276 cpv.); formula ben più ragionevole, ci sembra, di quella di cui all'articolo in esame.

bb) L'art. 345 poi consente al giudice di appello di disporre lui « un supplemento o la rinnovazione totale o parziale della prova già esperita nel primo giudizio ».

E anche qui: dove va a finire il sistema dell'appello voluto ed esaltato dalla Relazione al Progetto?

E' evidente che il nuovo procedimento di appello con la suddetta possibilità consentita alle parti, con questo potere con-

ferito al giudice oscillerà continuamente da procedimento di mero controllo del primo giudizio a procedimento che il primo giudizio continua.

Ma v'è di più:

5) Il Progetto non solo ammette sia pure in via eccezionale la possibilità in appello di una nuova istruttoria, ma anche la possibilità che in conseguenza si apportino « modificazioni alle rispettive *domande* ed eccezioni » (art. 359 comma 3°). Ecco qui che il procedimento di appello verrà a perdere persino il carattere di continuazione del primo giudizio, per assumere addirittura quello di un « *novum iudicium* », un giudizio cioè che potrà non stare anche nell'ambito del primo giudizio; e ciò contrariamente a quanto impone il principio del doppio grado di giurisdizione, come norma inderogabile.

b) L'art. 343 cpv. 1° riproduce con piccola modificazione di forma l'art. 490 cpv. 1° C.P.C., e così lascia aperte le questioni che al riguardo si agitano.

ART. 345

A quanto si è detto più sopra sub art. 343 si può aggiungere che, secondo questo art. 345 e come conferma l'articolo 359, la nuova istruttoria disposta dal giudice d'appello è da lui stesso assunta, ed esso giudice di appello « trattiene la causa per la cognizione ». Ora questa possibilità che il giudice d'appello non solo disponga l'istruttoria, ma anche la assuma, per poi decidere la causa, viene a negare una delle ragioni più forti per cui il Progetto stesso ha creduto di introdurre il giudice unico in primo grado: cioè la maggiore semplicità di forme che il sistema del giudice unico consente nell'assunzione delle prove e soprattutto la necessità imposta dal cosiddetto principio dell'identità fisica del giudice che istruisce col giudice che decide, che sia lo stesso giudice ad assumere le prove e a valutarle; qui invece, essendo il giudice d'appello organo collegiale, le prove normalmente saranno assunte per mezzo di un consigliere delegato (art. 358); con tutti cioè gli inconvenienti lamentati nell'attuale sistema processuale in cui le prove vengono appunto normalmente assunte da un giudice delegato. Nel sistema del Progetto si sarebbe capito che, ove la Corte d'Appello ritenesse necessaria ulteriore istruttoria, la causa dovesse

essere rinviata al primo giudice per essere da lui nuovamente decisa (Cfr. art. 492 cpv. C.P.C.).

ART. 346

a) Se il giudice di appello dichiara che il primo giudice aveva giurisdizione, perchè stabilire un termine perentorio per la ripresa del giudizio in primo grado? V. sopra sub art. 343.

b) La causa viene così a perdere un grado di giurisdizione! Cfr. art. 684 Prog. Redenti, che più giustamente ammette il rinvio al primo giudice, salvo concorde domanda delle parti per la decisione di merito da parte del giudice d'appello.

ART. 347

Basterà dunque che la parte, la quale voglia sottrarre la causa al primo giudice, dia vita volontariamente alla più patente nullità, perchè la causa passi per la cognizione al Pretore, dal Conciliatore, dal Pretore alla Corte d'Appello! Cfr. art. 683 Prog. Redenti, che ammette il rinvio al primo giudice (ma solo se si debba rinnovare l'istruttoria).

ART. 348

Altre ipotesi che porteranno a trasformare il procedimento di appello da giudizio di controllo, a cui lo vorrebbe ridotto il Progetto, in giudizio che continua il primo procedimento, come è ora. V. sopra sub art. 343 e 345.

ART. 349 SEG.

a) La ragione della costituzione in cancelleria in primo grado (art. 143 segg.) sta in ciò, come sappiamo, che il Presidente, sulla base della domanda, documenti, risposta ecc., depositati possa trovare il « giudice unico adatto » alla causa. Ma questa ragione non si ha più in secondo grado. E allora perchè disporre che davanti alla Corte di Appello « la costituzione si effettui secondo le forme stabilite per i giudizi davanti al Tribunale »? O ciò si dispone perchè il Presidente possa trovare il « Consigliere delegato » adatto, davanti a cui pure si ammette possa trovar luogo la comparizione (art. 350)?

b) Alla costituzione in Cancelleria deve poi seguire il ricorso per la fissazione dell'udienza. Perciò devono, prima

della comparizione, trovar luogo: a) la citazione (atto di appello); b) la costituzione in cancelleria; c) l'iscrizione a ruolo; d) il ricorso per la fissazione dell'udienza e il relativo decreto; e) la notifica d'ufficio di detto decreto. E tutto questo, si direbbe, senza nessun perchè.

Se si vuole mantenere la forma della citazione per la proposizione dell'appello (ma v. sopra sub art. 337) non basterebbe, come si fa ora, stabilire la comparizione all'udienza fissata in citazione, previa iscrizione a ruolo? E' ben vero che la mancata costituzione in cancelleria dà luogo, nel sistema del Progetto, a rigetto dell'appello senza esame, ma vedi sub art. seguente.

ART. 351

In primo grado la mancata costituzione in cancelleria non dà luogo a contumacia, ma solo a una penalità. Qui in appello dà luogo addirittura a rigetto senza esame, e altrettanto la mancata comparizione all'udienza preliminare, malgrado la previa costituzione. Non è eccessivo il divario? Tanto più che per il mancato deposito dei documenti (art. 351 cpv. 1°) si ammette che il giudice possa concedere una dilazione all'udienza preliminare, anzichè pronunziare il rigetto (art. 352).

ART. 352 SEG.

Nel sistema sopra proposto per la interposizione dell'appello, mediante dichiarazione davanti al giudice *a quo*, molti di questi provvedimenti, che, secondo questa disposizione il giudice di appello emette solo dopo la comparizione avanti a lui, può emettere lo stesso giudice *a quo* (ad es. dichiarare la irricevibilità dell'appello per scadenza di termine: art. 333 Prog.), altri il giudice *ad quem* (e anche il solo Presidente) prima della comparizione; con evidente semplificazione.

ART. 355

a) Si mantiene dunque la distinzione dell'attuale rito sommario fra udienza davanti al Presidente e udienza davanti al Collegio. E sta bene. Però non si dice se il Presidente debba far parte necessariamente del Collegio, che siede all'udienza collegiale, dichiarazione tanto più necessaria in quanto che si

ammette che l'udienza preliminare possa anche essere tenuta da un Consigliere delegato (art. 350).

b) La discussione orale potrà essere omessa?

c) Da questo articolo nonchè dai successivi, e in specie fra questi, dagli art. 358 seg. risulta che il procedimento di appello qui delineato è un procedimento essenzialmente scritto; e in ciò in contrasto col procedimento di primo grado, che il Progetto ha voluto ispirato all'oralità, si direbbe, più spinta.

ART. 356

Deve necessariamente far parte del Collegio giudicante il Consigliere delegato all'assunzione delle prove per l'art. 356? Sarebbe bene dirlo.

ART. 358

E' facile previsione che l'ultima parte dell'articolo resterà lettera morta, come avviene ora di fronte ad es. all'art. 248 princ. C.P.C. E allora, il principio dell'identità fisica del giudice che istruisce e del giudice che decide, il quale è, come sappiamo, una delle ragioni che più potrebbero giustificare l'introduzione del giudice unico in primo grado, se ne andrà. Cercava di salvare, nel limite del possibile, questo principio, pur in un sistema di giudice collegiale il Prog. Carnelutti, art. 229, e 184 Prog. Sottocom.; articoli che sarebbe bene tener presenti, escludendosi, però, la possibilità ivi ammessa che l'assunzione a mezzo di giudice delegato possa aver luogo per richiesta sia pure concorde delle parti. V. art. 1 e 2 cpv. Prop. Chiovenda.

ART. 359

Quanto al comma 3° v. sopra sub art. 343.

ART. 360

Questa possibilità di reclamo al Collegio dalle ordinanze del Presidente e del Consigliere delegato, persino contro i provvedimenti presi all'udienza preliminare, suona sfiducia in questi magistrati, in pieno contrasto con la fiducia che il Progetto dimostra nel giudice unico di primo grado.

Il sistema poi importa che tutto ciò che compie il Presidente e il Consigliere delegato è compiuto *sub condicione*,

e potrà eventualmente cadere nel nulla. Inconveniente che è aggravato dalla disposizione che il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il Progetto Carnelutti art. 235 e il Progetto Sottocom. art. 197 avevano trasferito dal Collegio al giudice delegato il potere di decidere tutti gli incidenti che possono sorgere in sede istruttoria. In tal guisa certo cade l'inconveniente sopra lamentato; ma d'altra parte si vincola il Collegio ad una decisione che esso può disapprovare. Quest'ultimo ci sembra però inconveniente minore dell'altro. S'intende che, disposto che le prove vengano assunte dal Collegio, come si dovrebbe disporre in un procedimento schiettamente orale, ogni inconveniente cade.

ART. 364

a) Questa enumerazione dei motivi di Cassazione è poco felice. E' da notare infatti:

a) al n. 2 sarebbe a dire — piccola osservazione! — « per motivi di *incompetenza* »;

b) quanto al n. 3 l'art. 47 relativo alle forme della sentenza, nè gli art. 66 segg. relativi alla nullità degli atti processuali, nè gli art. 356 segg. relativi alla sentenza di appello nè alcuna altra disposizione, se non erriamo, dicono quando la sentenza è nulla; e allora?

c) se poi la violazione e falsa applicazione di legge di cui al n. 4, comprende anche le violazioni ecc. di cui ai numeri precedenti della disposizione (« ogni altra violazione » dice l'articolo in discorso), la precedente enumerazione è inutile;

d) *quid* poi in particolare dell'*extra* e dell'*ultra petita* (cfr. art. 517 n. 4 C.P.C.)? Il Progetto sancisce il principio fondamentale « *sententia debet esse conformis libello* », nell'art. 4, come abbiamo veduto. E questa dell'« *extra* » ed « *ultra petita* » un caso di eccesso di potere. Non era il caso di enunciare espressamente l'eccesso di potere come motivo di Cassazione dato anche che di esso l'articolo in esame considera al n. 1 un'altra figura, e dato che ciò sarebbe in armonia col C.P.P. (art. 524 n. 2)? Cfr. al riguardo l'art. 368 Prog. Carnelutti che stabiliva come motivi di Cassazione i tre tipici motivi dell'*incompetenza*, *eccesso di potere* e *violazione e falsa applicazione di legge*, e definiva (e questo era meno oppor-

tuno) questi tre vizi (art. 369, 370, 371). Diversamente e in modo più infelice gli art. 353, 354 Prog. Sottocom.

e) Si dice poi nella Relazione che la insufficienza di motivazione « nel suo significato più esatto è un aspetto della violazione di legge ». *Ergo*, almeno in questo « significato più esatto » dovrebbe essere ammessa come motivo di Cassazione. Viceversa l'ultimo comma dell'art. qui commentato la esclude in modo assoluto!

f) Nè in questo nè in alcun altro articolo successivo è detto, se in Cassazione si possono sollevare questioni nuove: è nota la controversia che oggi al riguardo si fa.

ART. 370

a) La frase: « a pena di inammissibilità » sembra inesatta.

b) Non si enuncia la necessità di indicare la sentenza denunziata o i capi della sentenza che fu denunziata. Forse si considera ciò compreso nell'elenco di cui al n. 4 dell'articolo? Cfr. art. 375 comma 2°.

c) Occorrerebbe forse quanto ai motivi un qualche richiamo all'art. 400 ultimo cpv.

ART. 375

La disposizione dell'ultimo comma sarebbe, nel sistema del Progetto, da trasportare sub art. 325 o comunque nella parte generale sulle impugnazioni, o, quanto meno, da ripetere sub art. 340 riguardo all'appello.

ART. 377

V. sub art. 36.

ART. 378

Sarebbe bene dichiarare anzitutto che il giudice di Cassazione giudica solo se ricorrono i motivi addotti, e cioè non può nè esaminare il merito nè cassare per altri motivi.

Sarebbero poi da specificare in qualche modo i poteri d'ufficio della Suprema Corte, ad es. se abbia o no poteri istruttori in ordine all'accertamento del difetto di presupposti processuali ecc.: sono note le questioni che oggi si fanno.

Tutto ciò sarebbe brevemente da disporre sotto una Sezione: « Dei poteri del giudice di Cassazione » così come si è stabilita una Sezione: « Dei poteri del giudice di Appello » (v. sopra sub art. 345 segg.).

ART. 382

E' certamente degna di approvazione l'esclusione del P. M. dalla Camera di Consiglio, in cui si delibera la sentenza di Cassazione.

ART. 383

La disposizione sarebbe da mettere in armonia con le osservazioni fatte sub art. 364.

ART. 386

a) O anche un'altra Sezione dello stesso giudice, come si dovrebbe ammettere?

b) E se è parte in causa lo Stato? Perchè non si fa menzione del Foro dello Stato di rinvio?

ART. 387

a) E' un gravissimo problema questo, se in caso di cassazione per violazione e falsa applicazione di legge si debba in ogni caso far luogo al rinvio o invece debba potere la Suprema Corte, in certe ipotesi almeno, pronunciare essa stessa in merito. Certo si è che, come già abbiamo accennato, l'opinione pubblica non « capisce » un giudizio di mero diritto. La proposta Chiovenda disponeva che « se il ricorso è accolto per violazione o falsa applicazione di legge la Corte statuisce essa stessa sulla causa, ove ciò sia possibile in base ai fatti accertati dalla sentenza impugnata ed entro i limiti delle contestazioni » (articolo 196). E questa ci sembra una saggia disposizione. Tant'è: è ben noto che la Suprema Corte anche oggi guarda assai spesso al fatto per decidere se cassare o no in diritto!

b) Quanto al principio che il giudice di rinvio sia vincolato dalla massima di diritto posta dalla Cassazione, è riforma, come è notissimo, lungamente invocata e attuata già in penale. Contro art. 384 Prog. Carnelutti e 367 Prog. Sottocom., che si uniformavano, a torto, al diritto vigente.

ART. 389

Bene sembra compresa nell'ampia formula « o comunque conseguenti ad una sentenza di cassazione », anche la domanda per danni: è nota la questione che si fa di fronte all'art. 571 C.P.C.

ART. 393

Quanto all'ultimo cpv., v. sopra sub art. 333 cpv. e art. 366 princ. ultima parte, tanto più di fronte alla grave disposizione dell'articolo seguente.

ART. 395

Cfr. art. 716 Prog. Redenti.

Si ammette che le parti possano mutare domanda anche di merito. Ma allora è inutile sancire per il primo giudice il divieto della « mutatio libelli » (v. sopra sub art. 165 ult. cpv.) e mantenerlo almeno in massima in appello (v. sopra sub art. 369). Il divieto della « mutatio libelli » è all'opposto da fissare più rigorosamente in giudizio di appello e in giudizio di rinvio, che non nella prima istanza, per il principio dell'inderogabilità del doppio grado. Viceversa nuove conclusioni istruttorie devono o non devono ammettersi in sede di rinvio secondo la configurazione che si dia al giudizio d'appello. Quindi anche nel sistema del Progetto, questa disposizione sembra poco in armonia con l'art. 343 relativo al potere delle parti in giudizio di secondo grado.

ART. 396

Il regolamento del giudizio di rinvio sembra manchevole, soprattutto per quanto riguarda il problema delicatissimo dei limiti contro cui devono restare (capo di sentenza? punto di questione?) i poteri del giudice di rinvio.

ART. 397

a) Bene il Progetto mantiene la revocazione che il Prog. Carnelutti (art. 363) aveva sostituito con la revisione; e il Prog. Sottocom. (cfr. art. 353) aveva lasciato cadere, pur non accogliendo la revisione.

b) Il motivo di cui all'art. 5 è alquanto elastico. Cfr. art. 719 Prog. Redenti.

ART. 399

Quanto alla legittimazione a presentare la domanda di revocazione si deve ammettere la legittimazione anche di chi produsse i documenti poi riconosciuti falsi? Sì: ma la questione oggi è aperta; e aperta la lascia l'articolo in esame.

ART. 402

V. Osservazioni generali, n. 16.

ART. 407

a) L'articolo mantiene i due casi di opposizione di terzo di cui agli art. 510, 512 C.P.C. E ci sembra a ragione. Cfr. art. 373 Prog. Sottocom. che si era in questo punto distaccato del Prog. Carnelutti (art. 390) il quale, ritenendo il terzo sufficientemente tutelato dall'intervento principale e dal limitato effetto della cosa giudicata, aveva ammesso solo l'opposizione revocatoria dell'art. 512 C.P.C.

b) « dolo o collusione » solo processuali? E' nota la grave questione che oggi si agita.

ART. 408

Non si dice che entrambi le parti, fra cui la sentenza fu pronunciata, devono essere citate come litisconsorti necessari.

ART. 409

E quale è l'effetto della sentenza che accoglie l'opposizione di terzo?

ART. 411

Il regolamento dell'opposizione di terzo sembra manchevole soprattutto per quel che riguarda le sentenze opponibili e i subietti legittimati.

LIBRO SECONDO

Del giudizio di esecuzione

V. sopra *Osservazioni generali*, n. 16, quanto alla terminologia, e quanto al merito n. 8.

TITOLO I

Dell'esecuzione forzata in generale

Questa parte generale sull'esecuzione forzata è molto manchevole. Sarebbe stato opportuno regolare qui con norme unitarie gli atti generali e comuni alle diverse specie di esecuzione, quali il pignoramento, la vendita, le domande di separazione, ecc.; salvo dettare alcune norme particolari al riguardo nel disciplinamento delle singole specie di esecuzione sui mobili, immobili ecc. Anche qui il Progetto ha seguito il codice vigente, il cui ordinamento senza sistema è stato tante volte deplorato e di fronte al quale aveva segnato un indubbio progresso, anche sotto questo profilo, qualcuno dei Progetti anteriori (ad es. Prog. Carnelutti, art. 511 segg.).

ART. 429

a) Sarebbe da specificare quali sentenze sono titolo esecutivo (cfr. ad es. art. 2 Prog. Mortara).

b) Quanto agli atti ricevuti da notaio, perchè si dice: «quando contengono un obbligo di pagamento?» Si vuole così risolvere la questione se possano esser titolo per agire esecutivamente in consegna? Sarebbe un modo poco chiaro o almeno poco... elegante di dire. E poi l'esclusione è giustificata?

ART. 430

a) Ma che valore ha l'apposizione della clausola esecutiva? Attesta l'effettiva eseguibilità del titolo? E' noto quanto sotto questo profilo il nostro codice sia manchevole.

b) Come è possibile pensare che si proceda ad esecuzione in base ad una sentenza non esecutiva? Si vuol far l'ipotesi

che il cancelliere apponga la clausola a sentenza non eseguibile provvisoriamente e non passata in cosa giudicata? Sarebbe cosa diversa e ragionevole prevedere e disciplinare la responsabilità del creditore per i danni derivati da una esecuzione materialmente illegittima ancorchè processualmente legale: cfr. art. 438 Prog. Carnelutti.

c) Quanto alla responsabilità del procuratore dovrebbe nel caso essere contemplata, anche all'infuori di questa ipotesi, con norme generali dalla legge professionale o quanto meno dal Progetto, là dove si parla dei procuratori (v. art. 19 segg.).

d) Potrebbe invece esser opportuno dare espressamente al debitore azione di danni ecc. in caso di dimostrazione da parte di lui della inesistenza del credito per cui lo si è escusso.

ART. 433

a) La formula: «... deve esser preceduta... » non è felice. Il precetto contenente la domanda o minaccia di esecuzione non precede l'esecuzione, la inizia.

b) Si parla di notifica del precetto prima di aver parlato del precetto. Basterebbe, in questo articolo dire che, per procedere all'esecuzione, va notificato il titolo esecutivo.

ART. 434

Si mantiene la vecchia forma del precetto. Sono notissime le critiche da tempo fatte al riguardo. E' strano che anche qui, come riguardo alla domanda giudiziale in sede di cognizione il Progetto, che pur tanto innova, stia attaccato al vecchio nostro Codice. Anche qui si dovrebbe prescrivere che, previa notifica del titolo esecutivo al debitore eseguendo, la domanda di esecuzione venga presentata al giudice insieme al titolo e, ove, nel sistema adottato, la clausola esecutiva non ne accerti l'effettiva eseguibilità, quelle altre prove di cui il creditore disponga per dimostrare il suo credito, la sua scadenza ecc., e tutte le indicazioni che possa fornire sui beni del debitore. La domanda, ove non risultasse manifestamente infondata, dovrebbe essere d'ufficio notificata al debitore con citazione a comparire entro breve termine davanti al giudice stesso, affinchè il debitore dichiari le ragioni del suo inadempimento, contesti eventualmente il credito, possa eventualmente accordarsi col credi-

tore, indichi sotto giuramento di manifestazione (cfr. § 807 O.P.C. germ.) se e quali beni abbia su cui il creditore possa soddisfarsi ecc. Vedi per un conforme sistema il Prog. Carnelutti, art. 494 segg., che in questo punto meriterebbe veramente di essere preso in considerazione. E' inutile stare a dimostrare i vantaggi di questo ordinamento, tanto sono evidenti. Ed è inutile, in questa sede critica, specificarne i particolari e discuterli.

ART. 436

Quanto alla formula: l'esecuzione non può essere *iniziata* v. sopra sub art. 433.

ART. 437

E' nota la controversia che si fa nel corrispondente art. 566 C.P.C. se cioè la trascrizione del precetto immobiliare sia o no « atto di esecuzione » all'effetto di questo articolo. Una analoga questione potrà forse sorgere qui.

ART. 439

a) Ammettere la sospensione e addirittura anche del pignoramento per il solo fatto del deposito della somma per cui si procede e delle spese è perpetuare la situazione incresciosa a cui dà luogo il sistema analogo risultante dal vigente articolo 580 C.P.C. Bisogna dir chiaramente che oltre il deposito, perchè trovi luogo la sospensiva, occorre la effettiva interposizione da parte del debitore dell'opposizione. La Prop. Mortara espressamente soggiungeva che l'opposizione « se non è già stata proposta deve esserlo nel termine perentorio di 10 giorni » (articolo 109).

b) Perchè non dire senz'altro dove e in che modo deve farsi il deposito?

c) Il dire che l'opposizione non è più ammessa quando sia seguita la vendita significa che si intende precludere al debitore l'opposizione anche per dimostrare che il credito per cui il creditore ha fatto procedere alla vendita non sussiste e così impedire l'assegnazione della somma al creditore stesso?

d) La norma contenuta nell'ult. cpv. è l'unica disposizione che il Progetto detta in materia di impugnazioni in sede

esecutiva. Valgono le norme sulle impugnazioni in sede di cognizione? E se per caso si dettassero norme particolari, *quid* per le sentenze in materia di domande in separazione (V. art. 484, 521, 555 ult. cpv., 562)?

ART. 440

V. sopra sub art. 436 e 433 quanto alla frase: « ...si inizia... ».

ART. 442

V. art. 547 Prog. Carnelutti dove l'enumerazione è assai più ricca e conforme alla tradizione (ad esempio: una vacca da latte, ecc.).

ART. 447

a) Col pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario il debitore è liberato? Appena occorre ricordare che per l'art. 580 C.P.C. si tratta invece di un mero deposito cauzionale che, com'è disciplinato, è certo un'arma defatigatoria in mano al debitore, che vuole fermare l'esecuzione senza più far altro. Ma anche la disposizione di questo art. 447 sembra incompleta. Si pensi che si può trattare di somma anche ingente.

b) L'ipotesi del cpv. non sarebbe da eliminare?

CAPO II

Del pignoramento presso il debitore

Sotto questa intitolazione si tratta poi anche della vendita e del reparto del prezzo. Lo stesso è a dire quanto all'intitolazione del Capo III: Del pignoramento presso terzi.

ART. 448

La norma di cui al cpv. sarebbe da trasportare nella parte generale del Codice relativa agli atti processuali. Cfr. art. 484 Prog. Carnelutti.

ART. 449

a) La stessa osservazione va fatta per la norma di cui

al princ. e al cpv. 1° di questo articolo. Cfr. art. 479, 480 Prog. Carnelutti.

b) Converrebbe coordinare l'ultimo cpv. di questo articolo con l'art. 475, aggiungendo che qualora il terzo si rifiuti all'esibizione, si procederà al pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi (art. 475).

ART. 452

V. infra sub art. 489. Cfr. art. 541 cpv. e 542 Prog. Carnelutti, art. 526, 527 Prog. Sottocom.

ART. 454

a) Cfr. art. 545 Prog. Carnelutti e 530 Progetto Sottocom.

« Opportunamente » non è parola tecnica. Meglio gli articoli cit. di questi Prog. dicono: « ...non può usarle, affittarle o imprestarle ».

b) Indipendentemente da questi obblighi del custode, nulla si dice degli effetti del pignoramento. Il debitore pignorato può vendere ecc.? La vendita è nulla in modo assoluto, o solo, come si deve ritenere, inefficace in relazione all'esecuzione pendente? Sono note le questioni che oggi si fanno.

La disposizione sarebbe a dettare con riguardo anche al pignoramento presso terzi (art. 476) e al pignoramento di immobili (art. 493) nella parte generale sulla esecuzione forzata (v. sopra). Cfr. art. 514 Prog. Carnelutti e 498 Prog. Sottocom. la cui formula però non è felice.

c) Disposizione praticamente ottima è quella di cui all'art. 517 Prog. Carnelutti e 501 Prog. Sottocom. relativo al registro dei pignoramenti.

ART. 455

Sarebbe da aggiungere: e si fa un unico verbale a stregua dell'art. 452.

ART. 456

E perchè prescrivere che si debbano pignorare altri beni, anche se, puta caso, i beni precedentemente colpiti fossero sufficienti a soddisfare anche il secondo creditore?

ART. 457

« Altri beni »: converrà aggiungere forse: « ... mobili pignorabili »; o no?

ART. 459

Si dice che ai creditori privilegiati non si applicano le disposizioni degli art. 456 e 457. *Ergo* i creditori privilegiati non hanno bisogno di intervenire in sede di pignoramento nè di fronte ad essi andrà avanti, nel reparto, il creditore che abbia notificata l'esistenza di altri beni pignorabili. Ma:

a) questi creditori privilegiati per intervenire tardivamente hanno bisogno di titolo esecutivo o come i creditori dell'art. 458 non ne hanno bisogno? Sarebbe a ritenere la negativa;

b) essi indubbiamente nel reparto, ancorchè tardivamente intervenuti, devono andare avanti ai creditori oppONENTI dopo la vendita per l'art. 458, così come dispone l'articolo 653 C.P.C. Sarà bene dirlo però, dato che l'articolo in discorso 459 esclude l'applicazione ad essi degli art. 456 e 457, ma non dell'articolo 458.

ART. 460

Questa disposizione sembra fuori posto anche nel sistema del Progetto. Andrebbe portata fra le disposizioni generali.

ART. 461

a) v. sopra *Osservazioni generali*, n. 12. Non si ammette dunque l'assegnazione in natura, in luogo della vendita, di altre cose mobili, a differenza di quanto bene, ma troppo limitatamente, consente il nostro art. 643 C.P.C. L'assegnazione in natura in concorso colla vendita è ammessa invece, nel caso di pignoramento presso terzi (art. 480). Perchè questa antinomia? Nel caso di pignoramento presso il debitore è consentita solo (art. 465 n. 3) l'assegnazione in natura dopo la vendita in mancanza di oblatori. V. infra sub art. 465.

b) La vendita può essere chiesta sia dal « primo creditore » sia dai creditori intervenuti prima della vendita. Tutti quanti dunque questi creditori sono posti nella condizione processuali di litisconsorti. Sarebbe bene intanto che ciò fosse chiaramente specificato. Dato questo sistema che innova su quello ammesso dal nostro Codice — e può essere un bene: v. *Osser-*

vazioni generali, n. 13 — s'intende come il Progetto non conosca — e questo è certamente un'ottima conseguenza per le complicazioni a cui dà luogo — la surrogazione del creditore istante negligente, di cui all'art. 575 C.P.C.

Ma come mai nell'articolo 477 relativo al pignoramento presso terzi si ammette invece la « riunione di pignoramenti » e nell'art. 497 in sede di espropriazione immobiliare si fa l'ipotesi di un pignoramento eseguito anteriormente a quello dell'istante? Sono queste disposizioni, che contraddicono al sistema qui stabilito in sede di esecuzione mobiliare, per cui tutti i creditori sono collocati nella stessa posizione processuale. E' questo un punto fondamentale che va assolutamente corretto; o se... avessimo male inteso, chiarito!

ART. 462

a) Invece di dire « normalmente » sarebbe qui da fare per maggiore chiarezza un richiamo all'art. 466, che riguarda la vendita a partita privata.

b) Non si dice in che modo deve seguire l'incanto. Cfr. art. 557 comma 4° e 5° Prog. Carnelutti, art. 512 Prog. Sottocom.

ART. 465

a) Perchè non disporre che in mancanza di oblatori all'incanto, si tenti la vendita a partita privata? Cfr. art. 588 Prog. Carnelutti, art. 543 Prog. Sottocom.

b) Si ammette dunque qui un'assegnazione in pagamento in natura, ma solo dopo la vendita in mancanza di oblatori: v. sopra sub art. 461. Ma come si concilia questa possibilità con l'ultimo cpv. dell'articolo in esame, che parla di deposito del valore, da disporsi dal Pretore nell'ordinare l'esecuzione e da farsi giusta l'art. 470 che regola il deposito del prezzo ricavato dalla vendita? Converrà chiarire!

ART. 466

Sarà bene specificare obblighi e diritti del commissionario o almeno rinviare alle norme comuni.

ART. 468

a) Non si considera affatto l'ipotesi di mancato pagamento del prezzo: v. art. 634 cpv. C.P.C. e, riguardo all'espropriazione immobiliare, lo stesso Progetto in esame art. 507.

b) Neanche, e sembra strano, si stabilisce quale è l'effetto della vendita agli incanti, così che ancora in materia mobiliare bisognerà argomentare, con tutte le incertezze al riguardo, dalla disposizione sulle domande in separazione sul prezzo. V. art. 484 ult. cpv. corrispondente al nostro art. 648 C.P.C.

L'effetto della vendita (come quello dell'assegnazione, v. sopra sub art. 461 e 465 Progetto) sarebbe da disciplinare con disposizioni generali nel Titolo sulla « Esecuzione forzata in generale », v. sopra. Cfr. art. 524 Prog. Carnelutti, 508 Prog. Sottocom., che però a noi non sembrano accettabili. V. infra sub art. 484 Progetto.

ART. 475

a) Si può dubitare assai, quanto meno quando si tratta di cose materiali, della opportunità di mantenere la forma del pignoramento presso terzi in via di citazione, forma quanto mai complicata. La ragione — notissima — che si fa valere a giustificazione, persuade proprio poco. V. infatti l'art. 546 Prog. Carnelutti e art. 531 Progetto Sottocom. Alla applicabilità anche a cose presso terzi della forma del pignoramento presso il debitore, allude veramente forse l'articolo in esame 475 con l'inciso « quando non possano applicarsi le disposizioni dell'art. 449 ». Senonchè allora è da notare che:

b) non si comprende come il Progetto consideri applicabile questo art. 449 e cioè la forma del pignoramento presso il debitore relativamente « a somme di denaro dovute dal terzo ».

c) Inoltre la formula di questo art. 475 è infelice anche perchè non si capisce se il pignoramento si sostanzia o meno nella citazione; tanto più che nella rubrica dell'articolo seguente 476 si parla non di effetti del pignoramento, ma di « effetti della citazione ». Meglio quindi dire come dice il nostro art. 611 C.P.C.: « Il pignoramento... è fatto... ». Si veda

del resto lo stesso Progetto art. 489 quanto al pignoramento immobiliare.

ART. 477

a) Nel secondo comma: « se la riunione non è possibile, il secondo debitore... » leggi: il secondo *creditore*.

b) Si ammette dunque qui la riunione di più pignoramenti. Il che vuol dire che si ammette in caso di pignoramento presso terzi, quel che invece non si ammette in caso di pignoramento presso il debitore (art. 456), e cioè la possibilità che un secondo creditore possa pignorare cose già pignorate. Perché? Vedi anche quanto all'esecuzione immobiliare infra sub art. 496.

ART. 479

« ...davanti al Tribunale »: del luogo dell'esecuzione? Sarà bene dirlo.

ART. 480

a) « ...debitore o possessore di cose o di somme... »; sarebbe a dire: « debitore o possessore di somme o di cose ».

b) « ...vendita delle cose pignorate... »; sarebbe a dire: « vendita delle cose o dei crediti pignorati ».

c) La disposizione non è chiara. Sembra che si voglia dare facoltà al giudice di assegnare in pagamento o di far vendere cose o crediti, salvo il diritto del creditore di chiedere preventivamente l'assegnazione dei crediti. E' così? Se sì, bisogna formular meglio l'articolo.

d) Perché poi qui in caso di pignoramento presso terzi si stabilisce questa facoltà illimitata di ottenere l'assegnazione, mentre la si nega in caso di pignoramento presso il debitore (art. 461). V. sopra sub questo articolo.

ART. 483

Sarebbe bene dire: « il Pretore competente per l'esecuzione è competente... ».

ART. 484

a) Le domande di separazione sono nel Progetto regolate con disposizioni staccate nelle diverse specie di esecuzione:

v. infra art. 521, 555 ult. cpv., 562. Il che abbiamo già lamentato. V. sopra sub Titolo I, Dell'esecuzione in generale.

b) Si considera la domanda in separazione unicamente fondata sulla proprietà o altro diritto reale: *quid* dei diritti di credito, quanto meno *in restituere*? *Quid*, fra i diritti reali, dello stesso diritto di pegno? Sono note le controversie al riguardo. Sul primo punto v. lo stesso Progetto art. 551.

c) Sarebbe a dire: « ... in confronto del creditore e del debitore come litisconsorti necessari ».

d) Nell'ultimo cpv. si regola la c. d. opposizione sul prezzo. Ora:

aa) sarebbe meglio dire: « Seguita la vendita il terzo non può che proporre... », o meglio ancora mantenere la formula dell'art. 648 C.P.C.;

bb) sembra, dato anche il richiamo all'art. 473, si consideri il terzo opponente sul prezzo, come un qualunque creditore. Il che è errato: bene l'art. 653 C.P.C. vigente parla di terzo « pretendente ». Considerato il terzo come creditore sarebbe a dire che grado abbia il suo privilegio;

c) questa disposizione, e lo abbiamo già accennato, viene indirettamente, come il nostro art. 648 C.P.C., a dire quale è l'effetto della vendita forzata mobiliare; ma lascia insolte le questioni che si fanno sull'art. 648 stesso, e in particolare se vengono in considerazione, nella vendita forzata di cose mobili gli art. 707 segg. C. Civ. Noi abbiamo sostenuto la negativa. Ma altri è di contraria opinione. E allora perchè non risolvere la questione? Ma meglio è dettare, come abbiamo detto, una disposizione generale che dica chiaramente quali sono gli effetti della vendita. V. sopra sub art. 468.

ART. 486

a) Cfr. art. 678 Prog. Carnelutti. Ma la frase: « ... oppure verosimile... » è poco soddisfacente.

b) Giustamente poi si è notato, riguardo al cit. articolo Prog. Carnelutti, che si dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di pignoramento di oggetti di uso personale di persona ospitata provvisoriamente nella casa del debitore.

ART. 487

Cfr. art. 111 Prop. Mortara.

Sembra preferibile la disposizione dell'art. 679 Prog. Carnelutti e dell'art. 661 Prog. Sottocom., riducendo il termine di 10 anni, di cui in essi è fatta menzione.

ART. 489

a) « ...si inizia... »: v. sopra sub art. 440.

b) Ma non si sa perchè si sia mutato il sistema del Codice, per cui il pignoramento immobiliare si fa con la trascrizione del precetto. Qui si introduce un nuovo atto, un'ingiunzione di non disporre. Inutile complicazione!

La norma è presa evidentemente dal Progetto Carnelutti e da quello della Sottocommissione C. Ma in essi si giustifica, in quanto il pignoramento è regolato con disposizione generale, applicabile ai mobili, agli immobili, ai crediti ecc.; e sempre si prescrive che si faccia in forma di ingiunzione di non disporre (art. 513 Prog. Carnelutti, art. 97 Prog. Sottocom.) salvo le particolarità per i singoli casi (art. 571 Prog. Carnelutti, art. 555 Prog. Sottocom. quanto agli immobili); e nel sistema del Progetto Carnelutti e del Progetto Sottocommissione non esiste precetto.

ART. 490

a) Qui si parla della competenza in materia di esecuzione immobiliare. Se non andiamo errati manca una disposizione sulla competenza in materia di esecuzione mobiliare. Queste norme dovrebbero essere comprese nella Parte generale relative all'esecuzione forzata (v. sopra), o meglio ancora nella Parte generale del Codice: v. *Osservazioni generali*, n. 15.

b) Elevata la competenza del Pretore, perchè non si fanno rientrare in essa le minori esecuzioni immobiliari? Cfr. art. 30 Prop. Mortara.

ART. 493

L'espressione: «Dal giorno della trascrizione...» è inesatta. Meglio l'art. 2085 C. Civ.: «alla data della...»: altrimenti *quid* di una trascrizione fatta nello stesso giorno, ma prima della trascrizione del pignoramento?

ART. 495

La formula è infelicissima. Sarebbe a dire: « non hanno effetto in pregiudizio della procedura esecutiva le alienazioni trascritte e le ipoteche iscritte dopo la trascrizione del pignoramento ». Altrimenti chi argomentasse a contrario dalla lettera della disposizione così come è stilata verrebbe ad ammettere che la trascrizione del pignoramento può non avere alcun effetto.

ART. 496

a) Non si considera il caso nè le modalità del concorso di creditori in sede di pignoramento in corrispondenza a quanto il Progetto dispone riguardo all'esecuzione mobiliare (art. 455). V. art. 661 C.P.C. certo difettosissimo. Tuttavia il concorso di più pignoramenti sullo stesso bene pignorato è ammesso, come si desume dagli art. 497 cpv. 1°, 501, 514. E ciò in conformità a quanto il Progetto consente in caso di pignoramento presso il debitore (v. sub art. 456). Perchè queste antinomie?

ART. 497

Semplificazione di forma dell'attuale « istanza di spro-priazione » da tempo invocata.

ART. 498

In conformità al Codice vigente si dispone che l'immobile pignorato a) debba in ogni modo venderci; b) e ai pubblici incanti. Ora:

Quanto ad a): perchè non consentire che il creditore possa chiedere, che anzichè venduto, l'immobile gli sia assegnato in pagamento (v. sopra *Osservazioni generali*, n. 12) o quanto meno sottoposto senz'altro ad amministrazione giudiziale che il Progetto ammette invece solo dopo la vendita, in caso di diserzione di incanto (art. 509)?

Quanto a b): l'esperienza insegna che la vendita agli incanti, che dovrebbe dare maggiori garanzie, il più spesso è disastrosa, soprattutto nel sistema, che il Progetto mantiene, relativo agli effetti della vendita stessa (art. 506 ult. cpv. cfr.

art. 686 C.P.C.). Preferibile è tentare anzitutto la vendita a partita privata: cfr. 582 segg. Prog. Carnelutti e art. 566 Progetto Sottocom.

ART. 500

Per la determinazione del prezzo di apertura dell'incanto si scarta il sistema dell'offerta, che il Codice vigente preferisce: esso se non altro assicura che un oblatore vi sarà. La Relazione giustamente critica il sistema della perizia, ma poi l'articolo qui in esame finisce per ammetterlo! La Proposta Mortara scartava del tutto il sistema della perizia, e ammetteva che il creditore potesse far l'offerta anche a nome e nell'interesse di un terzo (art. 31 comma 5°); tanto il Mortara riteneva preferibile questo sistema.

ART. 501

Le forme di pubblicità qui previste sono assai meschine, malgrado l'ultimo cpv. della disposizione qui in esame. Cfr. art. 43 Prop. Mortara.

ART. 502

a) Non occorre accennare in che consiste il sistema della candela vergine?

b) Escludere il debitore dall'offrire all'incanto sta bene. Ma ciò non significa nulla se si ammettono a offrire i suoi congiunti. Cfr. art. 49 Prop. Mortara, la quale, pur escludendo costoro dall'offrire all'incanto, li ammetteva insieme col debitore ad esercitare il riscatto entro breve termine (articolo 50): disposizione degna di essere accolta.

ART. 504

Scarse essendo le forme di pubblicità disposte per il primo incanto, come già sopra abbiamo notato, e nessuna pubblicità essendo disposta per l'esito dell'incanto stesso, sarà assai poco probabile che vi siano o si facciano offerte numerose in grado di aumento. A tutto danno dei creditori e del debitore.

ART. 505

E' ottima riforma, questa, da tempo unanimamente invocata, che il pagamento del prezzo avvenga indipendentemente dal giudizio di graduazione.

ART. 506

Quanto all'ult. cpv. v. sub art. 484 e 468.

ART. 507

a) Il decreto che opera il trasferimento ordina anche la cancellazione delle ipoteche. Senonchè i creditori non vengono pagati se non dopo esaurita la graduazione e risolte le eventuali contestazioni di cui all'art. 520. In guisa che i creditori si troverebbero senza ipoteca e senza prezzo. E' proprio opportuno? Cfr. art. 54 comma 2° Prop. Mortara, disposizione però che non soddisfa.

b) « ... Si distribuisce insieme al prezzo ottenuto dal nuovo incanto... »; sarà bene aggiungere « senza che il primo deliberatario possa vantarvi diritto »; così la Prop. Mortara art. 62 ult. cpv.

c) « ...a favore dei creditori incapienti »: e se non ve ne sono? Formula dunque non molto felice.

d) In che modo il deliberatario inadempiente sarà condannato a pagare la differenza in meno? Sarà necessario che gli interessati agiscano in condanna contro di lui? Sarebbe una enorme complicazione. Non basterebbe un semplice ordine di pagamento rilasciato dal giudice dell'esecuzione con efficacia esecutiva, come le attuali note di collocazione?

e) Il deliberatario inadempiente può offrire all'incanto? No? Occorre dirlo. Cfr. art. 63 Prop. Mortara.

ART. 508

Per quanto la Relazione giustamente critichi il sistema degli incanti successivi a prezzo ribassato, il Progetto in sostanza lo segue, per quanto non consideri se non l'ipotesi di un secondo incanto, e lasci al giudice di determinare il prezzo a cui esso dovrà seguire, e soprattutto apra la via dell'ammi-

nistrazione giudiziale. Ma è da notare che questa nel caso concreto può risultare non conveniente o non gradita ai creditori; e può darsi che anche il secondo incanto vada deserto. Sarebbe quindi bene ammettere:

a) che il creditore e il debitore possono accordarsi per sospendere per il momento ogni ulteriore incanto;

b) che il creditore possa dopo congruo termine chiedere che si tenti la vendita a partita privata;

c) che il creditore possa chiedere che gli sia assegnato il bene per un dato prezzo. Cfr. art. 598 Prog. Carlucci, art. 582 Prog. Sottocom.

ART. 509

a) Non sembra degno di approvazione, per le poche garanzie che offre, l'ammettere come normale che l'amministrazione sia affidata allo stesso debitore o a uno o più creditori. Ciò sarebbe da consentirsi solo in subordine e con il consenso degli interessati. In linea principale l'amministrazione dovrebbe essere data, come accenna il Progetto, ad appositi istituti, o a un amministratore (cfr. art. 716, 720 C. Comm.).

b) Durante l'amministrazione dovrebbe essere consentito al creditore di chiedere l'assegnazione in natura dell'immobile (v. sub art. 498).

ART. 512

Sta benissimo per queste offerte d'acquisto a trattativa privata. Sarebbero anzi da preferire al nuovo incanto, di cui parla l'art. sopra commentato 509; con la quale disposizione questo art. 512 andrebbe meglio coordinato. Senonchè sarebbe forse opportuno disporre che anche la vendita a partita privata non possa seguire, se non dopo un certo periodo dall'inizio dell'amministrazione giudiziale; altrimenti l'amministratore trascurerà completamente la cura del fondo, per il pericolo sempre incombente di dover cessare dall'amministrazione da un momento all'altro.

ART. 514

a) Con la frase « coloro che abbiano un privilegio

generale sui mobili » si vuole alludere all'art. 1963 C. Civ.?
Se sì, lo si dica! Altrimenti la frase riesce oscurissima.

b) Nulla si dice quanto all'eventuale residuo. Cfr. art. 474 quanto all'esecuzione mobiliare.

ART. 521

a) V. sopra sub art. 484 e sub art. 468.

b) Comunque la disposizione qui è fuori posto, collocata com'è in coda alle disposizioni sulla graduazione.

c) L'enumerazione dei diritti reali che possono fondare la domanda in separazione non corrisponde a quella dell'art. 484 relativa alla domanda in separazione in materia mobiliare: perchè? La stessa incongruenza v'è oggi fra l'articolo 699 e 647 C.P.C.: ma è da tempo lamentata.

d) La frase: « ...in confronto dei creditori *interessati* all'esecuzione... » è equivoca.

ART. 522

a) V. sub art. 434. Cfr. art. 605 Prog. Carnelutti.

b) « ...immobile passato in proprietà di un terzo »: con titolo trascritto o anche non trascritto? E' nota la vecchia questione che si fa sugli art. 2041, 2015 C. Civ. V. sub articolo 527.

c) « ...sui quali un terzo abbia concesso garanzia ipotecaria... »: sarà bene dire « a favore del debitore »?

ART. 523

Sarebbe anche qui da ammettere la possibilità dell'assegnazione in pagamento e della vendita a trattativa privata: v. sopra sub art. 498; naturalmente tutelando il diritto del terzo proprietario con l'ammettere che egli possa opporsi alla assegnazione e alla vendita a partita privata, facendo una corrispondente offerta. Cfr. art. 609 Prog. Carnelutti non passato però nel Prog. Sottocom.

ART. 527

Può chiedere la purgazione anche l'acquirente con titolo non trascritto? Dal n. 4 del successivo art. 528 e dall'art. 532 parrebbe di no. Chiarire. Cfr. art. 612 cpv. Prog. Carnelutti, 595 Prog. Sottocom.

ART. 528

Perchè si è omessa la necessità della produzione del certificato dell'iscrizione della ipoteca legale a favore della massa dei creditori, richiesta dall'art. 2042 C. Civ.? Cfr. art. 727 C. P. C.

Questo art. 528 riproduce *ad litteram* l'art. 614 Prog. Carnelutti (art. 597 Prog. Sottocom.), ma di esso si è omessa proprio la lettera d) in cui si fa menzione di ciò. Perchè?

ART. 530

La sanzione di cui all'ultimo comma parrebbe eccessiva.

ART. 533

a) Anche qui sarebbe da prendere in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione in pagamento dell'immobile: v. sub art. 523. Cfr. art. 621 Prog. Carnelutti, 604 Prog. Sottocom.

b) Se non vi sono oblatori, converrà disporre che l'immobile è aggiudicato al creditore che fece la richiesta di cui all'art. 529. Cfr. art. 674 C.P.C.

c) Se aggiudicatario rimane lo stesso acquirente che ha chiesto la purgazione, sarebbe bene disporre che egli ha regresso contro il venditore per il maggior prezzo, da lui versato per il suo acquisto e per gli interessi. Cfr. art. 625 Prog. Carnelutti, art. 608 Prog. Sottocom.

ART. 534 SEGG.

a) L'istituto della espropriazione di aziende agrarie su fondo altrui è veramente delicatissimo. E s'intende l'esitazione, con cui l'istituto è introdotto. L'argomento merita seria meditazione. Nel Progetto più che disciplinato è abbozzato.

Molto scarsamente tutelati, anzi del tutto obliterati ci sembrano gli interessi del proprietario del fondo. La garanzia di cui all'art. 542, sia nei riguardi del proprietario, che può veder cadere il suo fondo in mani che in pochi anni lo rovinano, sia nei riguardi dell'interesse della produzione nazionale, è insufficiente. Il compito del Pretore sarebbe poi molto arduo e delicatissimo. Si pensi alle grandi o anche

solo medie aziende agrarie, agli interessi economici, e anche politici, che, talora, involgono, ecc. ecc.

b) Disciplinata comunque l'espropriazione delle aziende agrarie, ammesso che le stesse norme possano applicarsi all'espropriazione di « aziende diverse da quelle agrarie », non ci è chiaro perchè da queste si escludano le aziende commerciali, l'espropriazione delle quali, e solo di esse, ammetteva invece il Prog. Cernelutti art. 571 segg. e il Prog. Sottocom. art. 555 segg.

ART. 548

a) V. sopra sub art. 434.

Il Progetto invece ammette la necessità del precetto in ogni caso, a differenza dello stesso C.P.C. vigente art. 565.

b) Bene è ammettere la convertibilità dell'esecuzione per consegna in esecuzione per credito di denaro.

c) Bene è ammettere l'esecuzione per consegna anche di cose solo determinabili e bene il successivo articolo comma 2° ne disciplina il modo di esecuzione. Cfr. art. 506 Prog. Cernelutti e Prog. Sottocom.

ART. 549

a) Converrà che il debitore sia avvertito del giorno e dell'ora in cui l'ufficiale giudiziario si reca in luogo per provvedere all'esecuzione: v. art. 745 C.P.C.

b) La disposizione qui in esame si applica evidentemente solo alla consegna di cose mobili, chè per il rilascio di immobili v'è l'art. 553. Comunque per chiarezza sarà bene dire: « cose mobili ».

c) Si applica la stessa procedura anche se la cosa mobile è detenuta da un terzo? Il Progetto nulla dice. Cfr. articolo 508 Prog. Cernelutti, 492 Prog. Sottocom.

ART. 551

Si considera qui una domanda in separazione fondata su un rapporto di credito. La disposizione sarebbe da coordinare con l'art. 484.

ART. 555

Qui il Progetto chiama « opposizione di terzi » quelle che nell'art. 484, cui l'articolo qui in esame si richiama, qua-

lifica domande in separazione. La varietà di denominazione è da evitare. Questa disposizione è poi da coordinare con quella dell'art. 551, chè, come si è visto, in sostanza riguarda pur essa domande in separazione di cose pignorate.

ART. 556

Nel sistema del Progetto si capirebbe che anche qui si disponesse la necessità di un precetto al debitore. Nel sistema sopra delineato (v. sub art. 434) la domanda andrebbe rivolta al Pretore, che convocherebbe l'obbligato, sentirebbe le sue ragioni e proposte, e darebbe le disposizioni perchè si proceda all'esecuzione, cioè al compimento o alla distruzione dell'opera, stabilirebbe chi debba e in che misura anticipare le spese. Cfr. art. 557 e 664 Prog. Carnelutti, 697, 644 Prog. Sottocom. I quali Progetti però aprivano opportunamente all'avente diritto, oltre questa via di provocare dall'a. g. le disposizioni per l'esecuzione o la distruzione dell'opera, l'altra via di ottenere l'autorizzazione a procedere da sè al compimento o alla distruzione (art. 638, 666 Prog. Carnelutti, 638, 646 Prog. Sottocom. - v. inoltre sopra sub art. 429). Bene poi anche la Prop. Mortara (art. 9, 12 e 14) considerava e disciplinava l'ipotesi che dal titolo risultasse l'obbligo di pagare una somma come « indennità o pena di mora », e attribuiva al Pretore competenza anche per i danni e per la cauzione « contro violazioni future ».

ART. 560

Costringere il creditore ad anticipare le spese, in ogni caso, non è equo. Bisognerebbe stabilire che il Pretore possa invitare il debitore a far lui l'anticipo, e autorizzare il Pretore a emettere eventualmente ingiunzione contro il debitore. Cfr. art. 661 Prog. Carnelutti e art. 641 Prog. Sottocom. troppo tuttavia complicati in questa materia.

ART. 562

Queste opposizioni di terzi sono quelle stesse opposizioni di terzi di cui sopra art. 555; opposizioni che poi non sono se non le domande in separazione degli art. 521 e 484. Sarebbe meglio un nome unico.

CAPO II

Del Sequestro

- a) V. sopra: *Osservazioni generali*, n. 14, lett. b).
- b) Non si regolano però le domande in separazione di cose sequestrate. Perché?

ART. 571

La frase « temere sottrazioni » non sembrerebbe alludere a un sequestro giudiziario? Cfr. art. 921 C.P.C.

CAPO III

Dei procedimenti di istruzione preventiva

- a) V. sopra: *Osservazioni generali*, n. 14, lett. c).
- b) Bene si è estesa questa istruzione preventiva alla perizia e alla ispezione.

ART. 597

a) La disposizione di cui al principio di questo articolo riguardando il modo di assunzione delle prove sarebbe da trasportare prima dell'art. 596. Cfr. Prog. Redenti, articolo 643.

b) La disposizione di cui al cpv. riguardando il valore della prova sarebbe da trasportare nell'art. 596.

ART. 599

Nel cpv. sarebbe meglio dire: « ... deve, a pena di nullità, essere... » e determinare l'oggetto delle singole controversie deferite agli arbitri. Sono le controversie che vanno specificate individualmente e attualmente.

ART. 601

a) La formula non è felice: clausola compromissoria può stipularsi anche relativamente a rapporti non contrattuali. Non è a dire: « ... le controversie che nascono... », ma « che saranno per nascere... » o che « eventualmente siano per nascere... ».

b) E' nota la controversia che si agita, se, stipulata la clausola compromissoria, al momento in cui effettivamente le controversie sorgano, sia necessario porre in essere poi un compromesso per fondare il giudizio arbitrale. Ove si accolga la negativa, non sarebbe bene che il Progetto dichiarasse qualcosa al riguardo?

ART. 602

Il sistema per la nomina degli arbitri non designati nel compromesso sembra un po' complicato. Basterebbe esigere che nel compromesso stesso si stabilisca, se non si vogliano senz'altro designare gli arbitri, un termine entro cui procedere alla nomina per opera delle parti o per opera di uno o più terzi, e che, decorso esso termine, la nomina, su ricorso di una delle parti, possa esser fatta dal giudice.

ART. 604

Quanto al cpv., il sistema architettato potrà dar luogo facilmente a controversia, cioè a far nascere una lite nella lite.

ART. 606

Anche una persona giuridica?

ART. 607

Quanto al cpv.: « ...della sottoscrizione del compromesso » o « dell'atto di nomina »? V. art. 13 C.P.C.

ART. 611

Non persuadono le ragioni che la Relazione adduce per negare agli arbitri poteri coercitivi. Comunque, negati questi poteri, non si vede come possa essere loro concesso di assumere giuramento.

ART. 612

a) E' intuitivo, ma sarà bene dire: « ...questioni specifiche nell'ambito delle singole controversie deferite agli arbitri ».

b) E dire nel cpv.: « ...esorbiti dall'ambito di queste controversie... ».

ART. 613

V. sopra sub art. 611. Comunque, negato agli arbitri il potere di conceder sequestri, come è possibile conceder loro il potere di decidere sulla validità, conferma o revocazione di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria?

ART. 614

Sarebbe opportuno ammettere che le parti possano d'accordo prorogare il termine. Possono essere avviate trattative di componimento o verificarsi altre circostanze per cui le parti reputino di dover soprassedere alla decisione. Anche qui e anzi tanto meno qui, nel procedimento arbitrale, non bisogna coartare la volontà delle parti.

ART. 617

Occorre qui un richiamo all'art. 613 cpv.: nel giudicare della validità di sequestri (v. sopra sub art. 613) gli arbitri dovranno bene attenersi alle norme di diritto.

ART. 618

L'inciso: « purchè si dia atto... » sarebbe da sopprimere: è vecchia tattica degli arbitri, che si accorgono che la parte da essi tutelata, avrà torto nel lodo, di astenersi dalla conferenza personale con pretesti; è ben vero che essi incorrono in responsabilità; ma ciò per le altre parti è spesso una magra consolazione!

ART. 620

a) Il lodo diventa irretrattabile per gli arbitri, come si deve ammettere, col deposito, o lo è già con la sottoscrizione? Non sarebbe bene dirlo?

b) Si mantiene l'*exequatur* del Pretore; e ci par bene.

c) Bene viceversa si è soppresso il reclamo contro il decreto emesso o contro il rifiuto di concederlo, di cui all'articolo 25 C.P.C., che non si sa in che rapporto stia con i mezzi di impugnativa che gli art. 28 segg. C.P.C. danno contro il lodo.

ART. 621

Perchè non consentire che le parti, soprattutto se hanno vincolato gli arbitri a pronunciare secondo diritto, possano stabilire che il lodo sia impugnabile con tutti i mezzi di impugnativa dati contro le sentenze, e magari anche davanti ad altri arbitri? Solo nel silenzio del compromesso dovrebbe applicarsi questo art. 621.

ART. 622

L'azione di nullità è rinunciabile? L'art. 32 C.P.C. dice di no. Sarebbe bene dir qualcosa; e dire, a nostro sommo avviso, di sì.

Trattandosi di azione di nullità, essa dovrebbe esser attribuita ad un giudice di primo grado, non alla Corte di appello, tanto più ove si tenga presente che la Corte di appello, dichiarata la nullità, secondo l'art. 624 Progetto deve pronunciare anche in merito; così che le parti verrebbero a perdere un grado di giurisdizione, offrendo il giudizio arbitrale assai minori garanzie che non il giudizio ordinario; e di più la Corte, per pronunciare in merito, dovrà assumer prove, e, nel sistema del Progetto, l'istruttoria viene per regola compiuta dal primo giudice, giudice unico.

ART. 623

I motivi di nullità qui enumerati sembrano troppo numerosi; sono più numerosi di quelli, di cui al vigente art. 32. Nessun lodo resterà in piedi!

ART. 625

Perchè anche la domanda di revocazione deve proporsi davanti alla Corte di appello? La domanda di revocazione, per regola, va proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciata la sentenza di cui si chiede la revocazione (art. 399 Progetto); e allora, considerati gli arbitri come giudici di primo grado, dovrebbe disporsi debba esser proposta davanti al giudice di primo grado, cioè davanti al Tribunale.

GIORGIO BALLADORE PALLIERI

Professore ordinario di diritto internazionale

OSSERVAZIONI IN MATERIA
DI SENTENZE STRANIERE E
DI GIUDIZI DI DELIBAZIONE

(Art. 626 e segg.)

Le disposizioni del Progetto sono certo assai larghe nel riconoscere effetti alle sentenze straniere: l'art. 627 esige solo i requisiti strettamente indispensabili perchè possa essere concessa esecuzione ad una sentenza straniera; anche il principio generale, sottolineato dalla Relazione, che il giudizio di delibazione è necessario qualunque sia l'effetto che dalla sentenza straniera si voglia far conseguire nel Regno, è notevolmente attenuato dalla disposizione dell'art. 629. Dato il tenore di quest'ultimo articolo non vi è infatti dubbio che, in pratica, un apposito preventivo giudizio di delibazione si rende necessario pressochè esclusivamente nel caso che dalla sentenza straniera si vogliano far derivare effetti esecutivi.

Il sistema d'altronde, sia nel suo complesso, sia nelle specifiche sue disposizioni, è pienamente da approvare; per lo meno continua e completa la nobile tradizione dello Stato nostro, il quale in questa materia ha sempre avuto norme che tengono conto delle esigenze del commercio internazionale assai meglio di quelle di qualunque altro Stato.

Sopra due soli punti ho a fare sostanziali riserve.

I

Il n. 1 dell'art. 627 richiede per la efficacia nel Regno della sentenza straniera, che « i principî sulla competenza giurisdiziarla accolti nell'ordinamento italiano non escludano sulla controversia la giurisdizione dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata ». La norma modifica quella, infelicissima, ora vigente; ma, se la migliora certo quanto alla forma (specie per l'abolizione di quel misterioso riferimento alle disposizioni preliminari C. Civ.), credo riesca a peggiorarla ancora quanto al contenuto.

Non si è tenuto presente, e lo rivela chiaramente anche la Relazione, che due ipotesi ben distinte possono presentarsi. Può

essere che l'indagine sulla competenza giurisdizionale del magistrato straniero abbia per fine di accertare che non è stata invasa la sfera di giurisdizione del magistrato italiano, che, cioè, la sentenza straniera non è stata pronunciata in materia rientrante, secondo le nostre norme, nella esclusiva competenza delle nostre autorità giudiziarie. In questa ipotesi la applicazione dei principî italiani sulla competenza giurisdizionale è ovvia e intuitiva: per tutte le controversie le quali, in base agli articoli nostri in materia, rientrano nella esclusiva competenza dei nostri magistrati, è assolutamente impossibile ammettere il riconoscimento di una sentenza straniera.

Ma può essere invece che la giurisdizione nostra non sia in alcun modo in gioco; può essere cioè che, applicando i nostri criteri di competenza giurisdizionale, risultino competenti i tribunali di un terzo Stato, diverso dal nostro e da quello ove la sentenza è stata pronunciata. Per esempio, si chiede l'esecuzione di una sentenza pronunciata in Germania, e i nostri principî di competenza dicono invece che la sentenza avrebbe dovuto essere pronunciata in Francia. Per quale ragione, in questa ipotesi, si debba negare esecuzione alla sentenza straniera non riesco proprio a vedere. Si pensi per continuare l'esempio ora fatto, che potrà persino avvenire questo caso: che secondo la legge francese i giudici nazionali siano incompetenti rispetto alla controversia, e possano pronunciarsi al riguardo solo giudici stranieri, nella specie quelli tedeschi. Ebbene, anche in questa ipotesi, in cui la sentenza è pronunciata dallo Stato i cui giudici sono soli competenti sia secondo le leggi proprie, sia secondo le leggi degli altri Stati eventualmente interessati (oppure anche, ed è caso ancora più grave, quando i giudici di un dato Stato sono soli competenti a causa di una convenzione con altri Stati intervenuta), la sentenza non può ricevere da noi delibazione, perchè in base alle nostre norme avrebbe dovuto essere pronunciata da uno Stato diverso. Casi del genere di quello ora ipotizzati sono tutt'altro che rari, data la disparità delle leggi interne in questa materia e delle convenzioni che al riguardo si conchiudono. D'altra parte manca in tutta questa serie di casi ogni interesse ad esigere che le nostre norme sulla giurisdizione siano state osservate fra Stati stranieri. Tutto ciò che si può esigere è che lo Stato straniero non abbia

oltrepassato, sia pure a danno di altri Stati stranieri, certi comuni generalissimi principî di giurisdizione. Vi sono infatti degli Stati i quali sottopongono certe controversie ai propri magistrati, non per ragioni giuridiche o in omaggio al sistema di distribuzione della giurisdizione da essi seguito, ma solo per ragioni politiche, per desiderio di proteggere in tal modo propri particolari interessi, per cercare di imporre arbitrariamente e quanto più sia possibile la propria giurisdizione. In questa ipotesi si può, ed è anzi opportuno, negare esecuzione alla sentenza emanata in simili condizioni da uno Stato che non appare in alcun modo competente secondo nessuno fra i vari sistemi giuridici vigenti in materia; ma non credo si possa andar oltre, ed esigere anche in modo del tutto generale l'osservanza dei nostri principî di competenza giurisdizionale.

In conclusione proporrei in questo campo la adozione di due regole distinte. In primo luogo l'affermazione chiara ed energica che la sentenza straniera non può essere delibata quando è stata pronunciata in materia la quale risulti dalle precedenti disposizioni del codice riservata alla esclusiva competenza dei nostri magistrati. In secondo luogo una disposizione per la quale in ogni caso si neghi esecuzione alla sentenza straniera allorquando il giudice che la ha pronunciata non fosse competente secondo i generali principî giuridici comunemente accolti sulla competenza giurisdizionale. Ripristinerei cioè per questa parte la vecchia formula del decreto del 1919, salvo a precisarla maggiormente, ove lo si reputi opportuno. In ogni modo essa dovrebbe servire ad ovviare solo ai casi eccezionali in cui uno Stato si è attribuito a danno di altri Stati stranieri, poteri giurisdizionali del tutto ingiustificati ed arbitrari, e che tali appaiono, secondo qualsiasi sistema giuridico vengano valutati ed anche prescindendo dal nostro particolare sistema di competenza giurisdizionale. La formula riuscirà necessariamente alquanto vaga; ma anche un criterio in parte indeterminato riuscirà migliore di uno preciso sì ma inopportuno.

II

Il n. 6 dell'art. 627 dispone, conformemente al decreto del 1919, che la esecuzione della sentenza straniera non può essere concessa quando « è pendente avanti una autorità giudi-

ziaria italiana una controversia per il medesimo oggetto e tra le stesse parti ». Viene così risolto in senso negativo il problema della litispendenza tra autorità giudiziarie di Stati diversi, e la soluzione non mi pare in alcun modo opportuna.

Occorre premettere che il problema della litispendenza può sorgere solo in quella sfera in cui la competenza delle nostre autorità giudiziarie è, per volere del nostro legislatore medesimo, concorrente con quella di autorità giudiziarie straniere. Se infatti la competenza dei nostri magistrati è esclusiva, la sentenza straniera non può venir deliberata, non produce in conseguenza alcun effetto da noi, e nemmeno quello di impedire un nuovo giudizio sul medesimo oggetto in Italia. Se poi i nostri magistrati non sono rispetto a quella controversia in alcun modo competenti, è evidente che la richiesta di deliberazione della sentenza straniera non potrà trovare pendente una lite in Italia. Il problema sorge pertanto solo in quei casi in cui la nostra giurisdizione concorre con quella straniera. Ad esempio, una azione può essere proposta in Italia, perchè ivi l'obbligazione è stata contratta (art. 96 del progetto), ma può altrettanto bene essere proposta all'estero se ivi è domiciliato il convenuto o se ivi l'obbligazione deve essere eseguita (articolo 94 e 96 del progetto). Ebbene in questa ipotesi, e secondo il sistema accolto dal progetto, l'attore, il quale abbia intentato il giudizio all'estero e già ivi sia rimasto soccombente può tranquillamente riproporre la medesima azione in Italia, e impedire così che venga da noi data esecuzione a quella sentenza straniera, che pure possiede tutti i requisiti necessari per venir deliberata, che è stata pronunciata da un giudice competente secondo la nostra legge, e al quale giudice la nostra legge gli consente di rivolgersi. Si tratterà in molti casi di una gara di velocità, in cui vince chi arriva primo a richiedere la deliberazione della sentenza straniera, o ad intentare il nuovo giudizio in Italia; in ogni modo si favorirà esclusivamente la mala fede e la lungaggine e la ripetizione dei giudizi.

Non già, come è evidente, che con le osservazioni che precedono si voglia giungere alla conclusione che la sentenza straniera possa senz'altro e di per sè impedire il giudizio in Italia; di per sè la sentenza straniera non produce effetti di sorta in Italia, potrebbe inoltre anche esser contraria a qualche

norma nostra e non essere suscettiva di delibazione. Ma si dovrebbe concedere al convenuto, quando si tratti di una controversia sulla quale già si sono pronunciati i magistrati stranieri, di eccepire, nel corso del giudizio pendente per il medesimo oggetto in Italia, l'esistenza della sentenza straniera, con la conseguenza che, ove la sentenza straniera venga riconosciuta suscettiva di delibazione, si impedisca il proseguimento del giudizio in Italia. Si tratterebbe solo, in altre parole, di allargare il disposto dell'art. 629, il quale così come è ora formulato non può servire a questo scopo (riguardando, se non mi inganno, solo le questioni incidentali e pregiudiziali) e aggiungere che anche nell'ipotesi che ora stiamo considerando l'esame della sentenza straniera è possibile.

EDOARDO GARBAGNATI

Assistente alla cattedra di diritto processuale civile

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI
CONCORSO DI CREDITORI NEL-
L'ESPROPRIAZIONE FORZATA

*(Art. 456 e seg., 465, 471 e seg.,
477 e seg., 497, 505, 514 e seg.).*

I

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Un'attenta analisi del complesso degli articoli del Progetto che regolano il concorso di creditori nell'espropriazione forzata singolare (che disciplinano cioè l'esercizio dell'azione esecutiva da parte di più creditori insoddisfatti, tendenti a realizzare coattivamente il loro diritto attraverso l'espropriazione di un medesimo bene del debitore inadempiente) permette di rilevare come l'attuale ordinamento del processo di esecuzione forzata sia stato in questa parte notevolmente trasformato; e come le disposizioni dettate al riguardo dal codice vigente (spesso difettose e lacunose) siano state largamente modificate, od anche interamente soppresse e sostituite con norme ispirate ad un indirizzo completamente nuovo.

Nel loro complesso, e pei criteri direttivi ai quali si informano, le innovazioni apportate dal Progetto in materia di concorso di creditori meritano indubbiamente approvazione: sia, in particolare, in quanto si è resa autonoma, tanto nell'espropriazione mobiliare, quanto nell'immobiliare, la posizione processuale dei creditori concorrenti, a ciascuno dei quali è stato riconosciuto il potere di promuovere l'espropriazione del bene pignorato (con conseguente soppressione della figura del « creditore istante » e del correlativo istituto della « surroga », di cui son ben noti, nel vigente diritto, l'insufficiente e difettoso funzionamento, ed i numerosi inconvenienti pratici ai quali dà adito); sia in quanto sono state ispellite le forme e reso più celere lo svolgimento del processo concorsuale di espropriazione, particolarmente nella fase destinata al riparto, in ordine alla quale va segnalata, nel campo dell'espropriazione immobiliare, l'abolizione della pesante e solenne procedura del giudizio di graduazione.

Riteniamo tuttavia che in alcune sue parti il Progetto sia

suscettibile di miglioramento e che possano utilmente formularsi in merito alcune osservazioni di carattere generale, concernenti:

I) le forme di attuazione del concorso di creditori e la posizione giuridica processuale dei creditori concorrenti;

II) l'ordine di soddisfacimento dei singoli creditori sopra il ricavo dell'espropriazione.

A queste osservazioni faremo seguire qualche rilievo d'indole particolare, relativo a singoli articoli del Progetto disciplinanti la materia in esame.

2. I. A) Per ciò che si riferisce alle forme di attuazione del concorso di creditori nell'espropriazione singolare, è da notarsi anzitutto, come il Progetto non abbia seguito nei diversi campi dell'espropriazione forzata un'identica direttiva: infatti, mentre nell'ambito dell'espropriazione immobiliare e dell'espropriazione mobiliare presso terzi attribuisce ad ogni creditore insoddisfatto il potere di pignorare un bene del debitore inadempiente già colpito da precedente pignoramento (come si rileva implicitamente dagli art. 496, 497, 501, 514 e dall'articolo 477), esso vieta invece espressamente il pignoramento presso il debitore di oggetti mobili già pignorati, limitandosi a concedere ad un posteriore creditore esecutante la facoltà di intervenire nell'esecuzione iniziata dal creditore pignorante e di « partecipare al pignoramento » da lui eseguito, nel caso in cui « si trovino beni insufficienti a soddisfare il credito del secondo creditore » (art. 456, comma 1°).

Sembra a noi in verità che questo contrasto di soluzioni non sia sufficientemente giustificato e che si possa benissimo, anche nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, autorizzare gli altri creditori dell'esecutato a pignorare nuovamente un bene già pignorato; anzi, è solo mediante l'attuazione di un pignoramento successivo che un secondo creditore esecutante può assicurarsi una posizione completamente indipendente da quella del creditore primo procedente, poichè i vizi di forma del pignoramento da costui eseguito non possono non ripercuotersi sopra un creditore che sia semplicemente intervenuto nell'esecuzione, a stregua dell'art. 456 del Progetto, rendendo nulla anche nei suoi confronti la procedura esecutiva.

Probabilmente, accogliendo in tutto il suo antico rigore all'art. 456 il principio *saisie sur saisie ne vaut pas*, si è voluto giustamente impedire che, quando più creditori agiscono esecutivamente sopra un medesimo bene, abbiano a svolgersi contemporaneamente più procedimenti esecutivi separati, che provocherebbero un inutile aumento di spese e determinerebbero col loro intrecciarsi delle non lievi complicazioni procedurali; ma a tale effetto non è per nulla necessario vietare il pignoramento dei beni già pignorati, tanto è vero che lo stesso Progetto si astiene dal porre questo divieto nell'espropriazione immobiliare e nell'espropriazione mobiliare previo pignoramento presso terzi, e perfino nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, quando il successivo creditore esecutante abbia « un diritto di privilegio sulle cose pignorate » (art. 459). L'unificazione dei processi di espropriazione iniziati, rispetto ad una medesima cosa mobile del debitore inadempiente, dai singoli creditori pignoranti si può, a nostro modesto parere, ugualmente raggiungere attraverso un complesso di disposizioni, che stabiliscano:

- 1) che il processo verbale del pignoramento venga depositato nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione (il Progetto non contiene una norma esplicita al riguardo, pur dichiarando, nel cpv. dell'art. 461, che il decreto di vendita deve essere scritto in calce al verbale di pignoramento) e che in seguito a tale deposito venga formato un fascicolo dell'esecuzione, destinato a raccogliere i documenti di tutti i successivi atti di esecuzione relativi al bene pignorato;
- 2) che in ogni Cancelleria sia tenuto un registro dei singoli fascicoli in essa esistenti (cfr. l'art. 450 del Prog. presentato nel 1926 dalla Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile e art. 483 Progetto Carnelutti);
- 3) che l'ufficiale giudiziario che ha proceduto al pignoramento debba, all'atto di depositare il verbale in cancelleria, ispezionare il registro dei fascicoli dell'esecuzione; e quando da esso gli risulti che il medesimo bene è stato colpito da precedente pignoramento, debba allegare il verbale al fascicolo già costituito, anzichè curare la formazione di un nuovo fascicolo, e darne avviso al creditore pignorante;
- 4) che ciascun creditore pignorante sia legittimato a

promuovere la vendita forzata del bene pignorato; ma che l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione possa ordinarla, soltanto quando dall'unico fascicolo risulti che essa non è già stata ordinata su istanza di un altro creditore.

Con questo sistema, pur non ostacolandosi in alcun modo l'esercizio dell'azione esecutiva dei creditori insoddisfatti sopra un bene rispetto a cui già pende un processo di espropriazione, è più facile evitare l'inconveniente di una pluralità di processi di espropriazione separati, che non in base al sistema adottato dal Progetto, per il quale potrebbe accadere, nonostante il divieto dell'art. 456, che essendo il custode dei beni pignorati assente, al momento del pignoramento, ovvero astenendosi il debitore - custode dal manifestare l'esistenza del pignoramento precedente, un ufficiale giudiziario proceda ugualmente, in piena buona fede, al pignoramento di beni già pignorati (precisamente come, nelle medesime circostanze, accade non di rado sotto l'impero del codice vigente che non venga osservato il cpv. dell'art. 598).

Comunque, anche il Progetto tacitamente presuppone l'esistenza di un fascicolo di cancelleria, che raggruppi le domande dei creditori intervenienti nell'esecuzione promossa dal pignorante: come potrebbe infatti il pretore, a sensi del cpv. dell'articolo 472, convocare i creditori che hanno depositato la domanda di intervento, se tutti gli atti di intervento non fossero riuniti in un solo fascicolo? D'altra parte, non crediamo opportuno costringere un creditore insoddisfatto, di fronte ad uno o più beni mobili del debitore inadempiente gravati da un anteriore pignoramento, a « compiere l'esecuzione su altri beni del debitore » (art. 456); in tal guisa si provoca invero una estensione dell'espropriazione, anche quando ne mancherebbe la necessità, essendo il bene già pignorato di valore tale, da permettere l'integrale soddisfacimento tanto del primo, quanto del secondo creditore. Alla tutela « del creditore che promuove l'esecuzione di fronte all'intervento di altri, non di rado apparenti creditori, i quali, facendo valere le loro ragioni in sede di riparto del prezzo, frustrano spesso le aspettative del primo » (così la Relazione, al n. 26) si può ugualmente provvedere nel modo contemplato dall'art. 457 del Progetto: disponendo cioè che il creditore primo pignorante, che notifichi ai pignoranti suc-

cessivi (od agli intervenienti) l'esistenza di altri beni del debitore, attraverso la cui espropriazione essi possano realizzare coattivamente il loro credito, debba in sede di riparto del ricavo essere loro preferito (eccettuati soltanto i creditori privilegiati, rispetto ai quali lo stesso Progetto, all'art. 459, dichiara inapplicabili gli art. 456 e 457).

3. Il sistema testè proposto per ottenere l'unificazione dei processi di espropriazione iniziati dai singoli creditori pignoranti un medesimo bene può trovare applicazione anche nel campo dell'espropriazione immobiliare, dove il Progetto già prevede, all'art. 490, il deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l'immobile è situato di una copia dell'atto di pignoramento, e la conseguente formazione di un fascicolo dell'esecuzione, ma omette di statuire che, in caso di pignoramenti successivi, le copie dei singoli atti, anzichè determinare la formazione di nuovi fascicoli, vengano allegate al fascicolo già costituito. E' vero che qui ad ovviare il pericolo che il giudice dell'esecuzione, su istanza di pignoranti diversi, ordini più volte la vendita di uno stesso immobile, provvede già l'art. 497, stabilendo che insieme al ricorso col quale si chiede la vendita sia depositato nella cancelleria del tribunale il certificato delle trascrizioni relative all'immobile sul quale si procede (certificato da cui appare se la vendita è già stata ordinata, poichè l'art. 501 prescrive che l'ordinanza di vendita sia annotata in margine alla trascrizione del pignoramento) e che il ricorso venga notificato ai creditori « che abbiano trascritto un pignoramento anteriormente all'istante, con invito a fare pervenire al tribunale le loro osservazioni sulle condizioni della vendita »; ma, prescindendo dal fatto che al momento in cui un creditore pignorante si procura il certificato delle trascrizioni da unire al ricorso per la vendita, questa potrebbe già esser stata ordinata su domanda di un posteriore pignorante, ma l'ordinanza non essere stata ancora trascritta e notificata agli altri pignoranti, e che pertanto converrebbe, modificando il 1° cpv. dell'art. 497, prescrivere la notifica del ricorso per la vendita a tutti indistintamente i creditori che abbiano trascritto un pignoramento, osserviamo che il sistema dell'unità del fascicolo dell'esecuzione rispetto a tutti i creditori pignoranti offre l'ulteriore van-

taggio, di render superflua la presentazione, da parte di costoro, di una domanda di partecipazione alla distribuzione del prezzo, a sensi dell'art. 515 del Progetto.

Analogamente, il sistema in parola potrebbe, a nostro avviso, essere utilmente applicato anche in ordine all'espropriazione mobiliare previo pignoramento presso terzi, laddove si disponga che l'atto di citazione del terzo e del debitore, in cui il pignoramento consiste (va però rilevato in via incidentale, che l'art. 475 del Progetto, a differenza dell'art. 611 del codice vigente, si astiene dal dichiararlo esplicitamente, e che l'art. 476 parla di « effetti della citazione », anzichè di « effetti del pignoramento »), venga depositato nella cancelleria della pretura del luogo ove il terzo ha il domicilio; che sia conseguentemente formato il fascicolo dell'esecuzione; che se nel depositare l'atto di citazione l'ufficiale giudiziario rileva dal registro dei fascicoli che è già stato pignorato lo stesso credito, o la stessa cosa mobile del debitore detenuta dal terzo, debba allegare l'atto al fascicolo già costituito; che in caso di pignoramento di cosa mobile, il pretore possa, una volta che dalla dichiarazione del terzo (ovvero dalla decisione dell'autorità giudiziaria competente che pronuncia sulle eventuali contestazioni) risulti che egli ne è il detentore, ordinarne senz'altro la vendita, senza dover ascoltare prima gli altri pignoranti, che saranno poi convocati pel riparto del ricavo, a sensi dell'art. 472; che se viceversa pignorato è un credito, od una cosa mobile di cui l'articolo 461 prevede l'assegnazione al creditore espropriante, il Pretore debba previamente convocar tutti gli altri pignoranti, procedendo a stregua degli art. 471 e seg., e non possa pertanto, non appena il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, assegnare senz'altro il credito pignorato al creditore, al quale la dichiarazione è resa.

In tal modo si eliminerebbero parecchie delle incertezze cui dà luogo l'art. 477 del Progetto (cfr. le osservazioni a detto articolo) e si garantirebbe maggiormente la fusione dei processi promossi dai diversi creditori pignoranti, che l'art. 477 cit. (non diversamente dall'art. 613 del codice vigente) subordina invece all'adempimento, da parte del terzo, dell'obbligo di dichiarare i pignoramenti precedentemente fatti presso di lui.

4. Accanto al pignoramento successivo, nulla vieta di ammettere, quale seconda forma di attuazione del concorso di creditori, il semplice intervento di altri creditori dell'esecutato nel processo di espropriazione promosso dal creditore pignorante, indipendentemente dalla previa notifica del precetto al debitore inadempiente, mediante un atto depositato in cancelleria, inserito nel fascicolo dell'esecuzione, e notificato al pignorante ed al debitore: intervento, che pur presupponendo, finchè non si sia effettuata la vendita forzata del bene pignorato, la validità formale del pignoramento, appare come l'unico mezzo per partecipare al processo stesso e concorrere alla ripartizione del ricavo allorquando, avendo la vendita già avuto luogo, la possibilità di un ulteriore pignoramento è ormai preclusa.

Anche a questo proposito è da lamentarsi nel Progetto la mancanza di un'unità di indirizzo, poichè mentre nell'espropriazione mobiliare l'art. 456 ammette, alle condizioni sopra ricordate, l'intervento nel processo di espropriazione di altri creditori esecutanti, ai quali l'art. 461 riconosce il potere di promuovere l'espropriazione delle cose pignorate (e lo stesso stabilisce, in materia di espropriazione mobiliare presso terzi, l'art. 481, che richiama espressamente l'art. 456), viceversa nell'espropriazione immobiliare non è aperta ai creditori che desiderano fare istanza per la subasta di un immobile già pignorato altra via, all'infuori di quella del pignoramento successivo (per quanto l'art. 524 parli, relativamente all'esecuzione contro terzi, di un « diritto di intervenire nell'esecuzione », che non si comprende bene se arieggi ad un intervento nell'esecuzione, avente efficacia analoga a quella dell'intervento regolato dall'art. 456, ovvero alla semplice domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavo dell'espropriazione immobiliare, contemplata dall'art. 515); e d'altro lato, mentre l'art. 515 concede ai creditori non pignoranti la facoltà di partecipare alla distribuzione del prezzo della vendita forzata di un immobile (sebbene ad essi, se chirografari, siano preferiti i creditori chirografari « che abbiano, prima della vendita, eseguito il pignoramento sui beni venduti »: art. 514), mediante il deposito nella cancelleria del tribunale competente di un'apposita domanda, « con gli atti e i documenti giustifi-

cativi del loro credito », l'art. 458 (anch'esso richiamato, in ordine all'espropriazione mobiliare presso terzi, dal citato articolo 481) impedisce invece al creditore, che non si sia fatto innanzi prima della vendita forzata di un bene mobile del loro debitore, di concorrere alla ripartizione del ricavo mediante intervento nel processo pendente, autorizzandoli soltanto a chiedere con ricorso « l'assegnazione della parte del prezzo che sopravanzi dopo soddisfatte le ragioni del creditore procedente e di quelli intervenuti ».

Ora, come non vi è motivo per negare, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, ai creditori dell'esecutato il potere di intervenire, senza previo pignoramento, nel processo pendente, e di promuovere la vendita forzata dell'immobile pignorato, così non vi è neppure ragione, a parer nostro, per escludere i creditori insoddisfatti, nel campo dell'espropriazione mobiliare, dal partecipare formalmente al riparto del ricavo del bene espropriato: in tal modo infatti si complica notevolmente la situazione processuale (l'art. 458, fra l'altro, è per più punti oscuro e lascia insoluti parecchi problemi: cfr. le osservazioni a detto articolo), allorquando, per limitare il concorso dei creditori intervenienti dopo la vendita a quanto sopravanza dopo il soddisfacimento degli intervenienti prima della vendita (seguendo un sistema, della cui bontà è lecito dubitare: vedi infra, sub II), non è punto necessario disporre che la loro soddisfazione esecutiva si compia attraverso un autonomo procedimento.

5. Senonchè, mentre nessuno dubita dell'opportunità di esigere anche per il pignoramento successivo il possesso di un titolo esecutivo da parte del creditore esecutante, è invece grave problema di politica legislativa stabilire, se si debba ammettere l'intervento nel processo di espropriazione e la partecipazione al riparto del ricavo di creditori non muniti di titolo esecutivo.

E' noto come questo punto sia stato oggetto di profonde discussioni anche *de jure condito* e come la dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengano non essere il titolo esecutivo, nel vigente diritto, un presupposto necessario dell'opposizione sul prezzo e della domanda di collocazione, osservando fra l'al-

tro giustamente che si verrebbe diversamente a creare ad alcuni creditori dell'esecutato, per un motivo indipendente dalla natura del loro credito, una posizione privilegiata, violando così il fondamentale principio della *par condicio creditorum*: violazione, che non può giustificarsi invocando la particolare certezza del loro diritto di credito in confronto a quello dei creditori privi di titolo esecutivo, chè anzi può darsi che la bontà del diritto di un creditore che, allorquando un altro creditore promuove l'espropriazione di un bene del debitore comune, si trova sfornito di titolo esecutivo, sia esplicitamente riconosciuta dallo stesso debitore e che appunto per questo egli non abbia ritenuto necessario ottenere nei confronti di costui una sentenza di condanna.

Il Progetto della Sottocommissione Reale del 1926 richiedeva invece all'art. 417 (art. 434 Progetto Carnelutti) il possesso di un titolo esecutivo da parte di ciascun creditore interveniente volontariamente nell'esecuzione.

L'attuale Progetto ha seguito una via di mezzo tra le opposte tendenze, ammettendo bensì che possano concorrere alla distribuzione del ricavo dell'espropriazione di un bene del comune debitore anche i creditori privi di titolo esecutivo, ma limitando il loro concorso alla parte che residua dopo il soddisfacimento dei creditori intervenuti (nell'esecuzione mobiliare) o pignoranti (nell'esecuzione immobiliare) prima della vendita (eccezion fatta, nell'espropriazione immobiliare, per i creditori privilegiati ed ipotecari: mentre nell'espropriazione mobiliare l'art. 458 non distingue fra privilegiati e semplici chirografari), e negando loro correlativamente il potere di intervenire nell'esecuzione mobiliare, a stregua degli art. 456 e 481, ovvero di pignorare un immobile già pignorato.

Questo sistema non ci pare, in verità, completamente conforme ad una rigorosa logica giuridica: invero, o il subbietto privo di titolo esecutivo, che afferma di essere creditore dell'esecutato, è veramente tale, ed allora non vi è ragione per impedirgli di concorrere, a pari grado, coi creditori muniti di titolo esecutivo; oppure, contrariamente alla sua affermazione, egli non risulta creditore, ed allora non ha neppure qualità per concorrere all'assegnazione del residuo.

Probabilmente il Progetto ha tenuto in considerazione

la più facile impugnabilità dei crediti non consacrati da titolo esecutivo e la maggior difficoltà per il loro titolare di fornirne la prova, in caso di contestazione da parte del debitore o di altro creditore; ed ha voluto evitare che la partecipazione al riparto di creditori sforniti di titolo esecutivo abbia a ritardare il momento del rilascio dei mandati di pagamento, a tutto danno dei creditori, il cui diritto è già accertato da sentenza di condanna, o da altro titolo esecutivo. Ma, a questo scopo, non sembra necessario e neppure equo restringere il concorso dei creditori non forniti di titolo esecutivo all'eventuale residuo, tanto più che può benissimo accadere che in sede di riparto il loro credito non sia impugnato, e che formi viceversa oggetto di contestazione un credito risultante da titolo esecutivo; è sufficiente invece, per ovviare all'inconveniente di un possibile ritardo nel soddisfacimento dei creditori muniti di titolo esecutivo, disporre che, in caso di contestazione del credito di un interveniente non consacrato da titolo esecutivo, si debba procedere al riparto ed al successivo rilascio dei mandati di pagamento, prescindendo completamente dalla sua esistenza, senza attendere che l'autorità competente si sia pronunciata in merito (fatta eccezione, eventualmente, pei creditori privilegiati ed ipotecari): salvo l'obbligo, da parte dei creditori esecutivamente soddisfatti, di restituire in tutto od in parte le somme loro assegnate, in conformità alle eventuali modifiche apportate allo stato di ripartizione, in seguito alla pronuncia della sentenza che decide in merito al credito contestato.

Se è quindi giusto che ai creditori privi di titolo esecutivo sia negata ogni ingerenza nell'andamento del processo di esecuzione anteriormente all'espropriazione del bene pignorato (non è infatti da approvarsi che nel vigente diritto sia dato loro, attraverso l'istituto della surroga, un mezzo per promuovere essi stessi la vendita forzata), appare altrettanto equo, una volta risolto in senso negativo (come a noi pare preferibile) il problema della necessità del titolo esecutivo per partecipare al riparto del ricavo di un'espropriazione forzata, concedere loro la facoltà di intervenire nel processo di espropriazione anteriormente alla vendita, all'effetto di poter concorrere al riparto a parità di condizioni (dato il sistema accolto dal Progetto, sul quale vedi infra, sub II) coi creditori muniti

di titolo esecutivo, che abbiano pignorato il bene espropriato, o siano intervenuti nel processo prima della vendita stessa.

6. B) Relativamente alla posizione giuridica processuale dei creditori concorrenti, già abbiamo osservato come il Progetto, con sano criterio, abbia attribuito non soltanto al creditore primo procedente, ma a tutti indistintamente i creditori concorrenti il potere di promuovere la vendita del bene pignorato, ovvero di chiederne l'assegnazione, nei singoli casi in cui essa è ammessa (cfr. gli art. 461, 465, 466, 480, 497).

Non sarebbe tuttavia inopportuno, a nostro sommo avviso, introdurre una disposizione che in linea più generale riconosca espressamente ai pignoranti successivi ed agli intervenienti muniti di titolo esecutivo una perfetta eguaglianza di poteri processuali col creditore primo procedente (cfr. in questo senso i par. 27 Z.V.G. germanica e 139, 257, 267, E. O. austriaca), limitando invece al solo stadio del riparto il potere di impulso processuale degli intervenienti privi di titolo esecutivo (semprechè si ammetta, in conformità a quanto dianzi auspicato, l'intervento di questi creditori anche anteriormente alla vendita).

Ed è parimenti da invocarsi una norma che, assicurando ai creditori concorrenti una completa autonomia processuale, stabilisca chiaramente che la rinuncia all'esecuzione da parte del creditore primo procedente (sia in seguito a pagamento, che per qualsiasi altro motivo), ovvero l'estinzione della sua azione esecutiva per effetto di un'opposizione di merito vittoriosamente proposta contro di lui dall'esecutato, non determinano il venir meno del pignoramento da lui eseguito, e non si ripercuotono pertanto sopra i creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo, ad istanza dei quali può aver ugualmente luogo l'espropriazione del bene pignorato (l'art. 496 del Progetto contempla invero unicamente l'ipotesi della rinuncia, e per di più con esclusivo riguardo all'espropriazione immobiliare).

Sarebbe inoltre utile disciplinare gli effetti della sospensione dell'esecuzione, ordinata per motivi concernenti esclusivamente il creditore primo procedente, in rapporto agli altri creditori concorrenti: e si potrebbe eventualmente disporre che, nell'ordinare la sospensione, l'autorità competente fissi un ter-

mine, decorso il quale senza che i creditori concorrenti abbiano fatto istanza per la vendita, l'esecuzione si reputi sospesa anche nei loro confronti (cfr., sebbene in senso parzialmente diverso, i par. 206 e 282 E. O. austriaca).

Infine, non sarebbe superflua una norma che dichiari esplicitamente la legittimità dell'esercizio cumulativo dell'azione esecutiva da parte di più creditori insoddisfatti: che conceda cioè a due o più creditori la facoltà di notificare insieme al debitore inadempiente un unico precetto, di procedere ad un unico pignoramento, ecc. (cfr. l'art. 416 del Progetto della Sottocommissione Reale del 1926 e art. 433 Progetto Carnelutti).

7. II. Rappresenta indubbiamente una difficile questione di principio, che suscitò anche durante i lavori preparatori del vigente codice le più ampie discussioni, lo stabilire se nel riparto del ricavo dell'espropriazione debbano collocarsi in egual grado tutti i creditori concorrenti che non vantino ipoteca o privilegio sopra il bene espropriato, indipendentemente dal momento in cui si è attuato il loro concorso: ovvero se la distribuzione del ricavo fra detti creditori debba esser invece governata dal classico principio *prior tempore, potior iure*, di guisa che il primo procedente venga preferito ai successivi esecutanti, e l'anteriorità nel partecipare all'esecuzione costituisca per un creditore chirografario una ragione di prelazione di fronte agli altri creditori chirografari.

Non spetta a noi riaccender qui la polemica intorno alla preferibilità dell'uno o dell'altro dei due sistemi: osserviamo solo che il Progetto, estendendo all'espropriazione immobiliare il principio accolto dal codice vigente in rapporto all'espropriazione mobiliare, scinde i creditori chirografari concorrenti al riparto in due separati gruppi, secondo che la loro partecipazione all'esecuzione si sia attuata prima o dopo la vendita del bene espropriato; e prescrive che i creditori del secondo gruppo siano soddisfatti soltanto subordinatamente a quelli del primo, disponendo poi che nell'interno di ciascun gruppo la ripartizione fra i singoli creditori chirografari si compia per contributo (cfr. gli art. 458, 481, 514). Esso quindi applica in sostanza il principio *prior tempore, potior iure*, sebbene attenuato, nel

senso che non è attribuita a ciascun creditore (chirografario) concorrente una posizione privilegiata rispetto ai creditori chirografari che abbiano esercitata la loro azione esecutiva dopo di lui, ma è consacrato il privilegio di un intero gruppo di creditori chirografari di fronte al gruppo dei creditori, pure chirografari, che si siano fatti innanzi nell'esecuzione soltanto dopo il compimento della vendita forzata.

Questo sistema presenta, a nostro giudizio, i seguenti difetti:

a) Il creditore pignorante, se chirografario, è stimolato non ad attendere, tutelato dal pignoramento, che il debitore esegua spontaneamente la prestazione dovuta, ma a promuovere nel più breve tempo possibile la vendita del bene pignorato, per assicurarsi così una posizione privilegiata nell'eventualità del concorso di altri creditori chirografari.

b) Quando il debitore è insolvente ed i suoi beni non sono sufficienti per soddisfare esecutivamente tutti i creditori, la divisione in due classi dei creditori chirografari concorrenti al riparto si risolve in un ingiusto sacrificio dei creditori fattisi innanzi dopo la vendita, il cui ritardo nel partecipare all'esecuzione non sempre può essere imputato a negligenza, ma può dipendere dai più svariati motivi (lontananza dal luogo dell'esecuzione, ignoranza del processo pendente, posteriore scadenza del credito, ecc.): sacrificio, che è reso più grave dal fatto che nel nostro diritto la procedura fallimentare è limitata ai soli commercianti.

Nè varrebbe osservare, che la postergazione dei creditori che propongono domanda di soddisfazione esecutiva dopo la vendita del bene oggetto dell'espropriazione giova a render più rapido ed ordinato lo svolgimento del riparto, poichè a tale scopo è sufficiente stabilire che l'intervento nell'esecuzione non possa compiersi al di là dell'udienza di cui all'art. 473 del Progetto, nell'espropriazione mobiliare, e della data fissata per l'inizio della formazione del progetto di riparto, nell'espropriazione immobiliare.

Abbandonando dunque, in ordine al soddisfacimento dei creditori concorrenti al riparto, il sistema del raggruppamento dei creditori chirografari in due contrapposte categorie, ci sembra che il principio *prior tempore, potior iure* potrebbe tro-

vare opportuna applicazione nel modo previsto dall'art. 457 dello stesso Progetto, generalizzato ed esteso all'espropriazione immobiliare: il creditore pignorante dovrebbe cioè essere nel riparto preferito ai pignoranti successivi ed agli intervenienti (eccezion fatta naturalmente, pei creditori privilegiati od ipotecari), qualora abbia previamente notificato loro l'esistenza di altri beni (mobili od immobili) del debitore, di valore tale da garantire loro la completa realizzazione dei loro crediti, dimostrando poi in sede di riparto l'effettiva esistenza dei beni indicati; e più in generale, qualunque creditore chirografario concorrente dovrebbe, alle medesime condizioni, esser soddisfatto anteriormente ai creditori chirografari, fattisi innanzi nell'esecuzione dopo di lui.

Si eliminerebbe così ogni disparità di trattamento fra i singoli creditori per il caso in cui il comune debitore si trovi in uno stato di decozione, pur evitandosi nel contempo che un creditore chirografario, procedendo all'espropriazione, sia spinto nel timore del concorso di altri creditori ad estendere il pignoramento oltre i limiti necessari per la realizzazione del suo credito.

II

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

ART. 456

a) Abbiamo già esposto le ragioni, per cui non riteniamo opportuno il divieto del pignoramento presso il debitore di mobili già pignorati. Aggiungiamo qui, che non è chiaro se il 1° comma dell'art. 456, laddove dispone che l'ufficiale procedente « deve compiere l'esecuzione su *altri beni* del debitore », intenda riferirsi a *qualunque* altro bene, o soltanto ad altri beni *mobili*. Si può forse argomentare a favore di quest'ultima soluzione dal fatto che non esiste una norma analoga all'art. 456 nel campo dell'espropriazione immobiliare; comunque, sarebbe bene precisare.

b) L'espressione « si trovino beni insufficienti a soddisfare il credito del secondo creditore » (art. 456, 1° comma) allude ad una insufficienza calcolata in base al valore attribuito

agli altri beni dall'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento, ovvero in base all'effettivo ricavo della vendita dei beni stessi?

c) L'articolo dovrebbe prescrivere la notifica degli atti di intervento nell'esecuzione, non soltanto al creditore primo procedente, ma anche al debitore escusso (così dispone espressamente l'art. 537, in tema di espropriazione di aziende): dato infatti che ciascun creditore interveniente può, per l'art. 461, chiedere l'assegnazione, o promuovere la vendita delle cose pignorate, è necessario che il debitore sia previamente posto nella condizione di poter eventualmente opporsi alla loro domanda di espropriazione, impugnando il loro credito, od il loro titolo esecutivo.

d) Opportunamente invece non si esige che l'intervento nell'esecuzione sia preceduto dalla notifica del precetto al debitore inadempiente (in contrasto tuttavia con quanto è sancito dall'art. 537).

ART. 457

a) Circa l'espressione «altri beni del debitore», cfr. l'osservazione fatta all'articolo precedente.

b) Non sarebbe inutile aggiungere che il valore di detti beni deve essere tale, da garantire al creditore interveniente la completa realizzazione del suo credito.

ART. 458

Questo articolo, in realtà non eccessivamente chiaro, sembra escludere l'intervento di nuovi creditori nel processo esecutivo posteriormente alla vendita del bene oggetto del processo stesso, concedendo semplicemente ai creditori fattisi innanzi in ritardo la facoltà di chiedere separatamente l'assegnazione dell'eventuale residuo. Cotesta interpretazione è confortata dal cpv. dell'art. 472, che prevede la convocazione da parte del pretore, agli effetti del riparto, dei soli creditori che hanno presentato «domanda di intervento», e dalla stessa Relazione, ove al n. 26 si legge che il Progetto «ha limitata la distribuzione ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, che siano tempestivamente intervenuti nella procedura».

Senonchè, non soltanto il procedimento per l'assegnazione

del residuo, ma altresì i suoi rapporti col riparto del ricavo fra i creditori concorrenti prima della vendita, sono lasciati completamente in ombra. Il cpv. dell'articolo si limita a dichiarare che « l'assegnazione si chiede con ricorso e il pretore provvede, sentito o citato il debitore », dando così adito subito a dubbi, poichè non si comprende da un lato l'utilità del ricorso, qualora il debitore sia citato innanzi al pretore, nè è chiaro dall'altro in qual modo possa esser « sentito » il debitore, se si prescinde dalla sua citazione e se si tiene presente che l'assegnazione del residuo avviene al di fuori del giudizio di riparto.

Ma vi sono poi degli interrogativi ancora più gravi: a) Se più creditori presentano ricorso per l'assegnazione del residuo, come si attua la riunione dei ricorsi (non essendo possibile che il pretore provveda separatamente in ordine a ciascuno di essi)? b) Con quale procedimento è reso possibile il contraddittorio fra i singoli creditori ricorrenti? Se sorgono controversie, si procede a sensi dell'art. 473? E l'assegnazione delle somme attribuite a ciascun ricorrente si compie mediante il rilascio di mandati di pagamento? c) Entro qual termine deve essere presentato il ricorso, per impedire che il residuo sia assegnato al debitore, a sensi dell'art. 474? d) Per l'assegnazione del residuo occorre in ogni caso attendere la chiusura del riparto, ovvero può il pretore, in analogia a quanto dispone l'ult. cpv. dell'articolo 473, assegnare ai creditori ricorrenti, senza attendere la decisione delle controversie sorte in sede di riparto, quella parte del ricavo, che appaia comunque non assorbita dai creditori concorrenti al riparto?

Tutti questi rilievi confermano come sia assai più semplice ammettere l'intervento nel processo esecutivo di tutti i creditori dell'esecutato, anche posteriormente alla vendita, in modo che uno solo sia il procedimento per il riparto dell'intero ricavo dell'espropriazione (cfr. *Osservazioni generali*, sub. I, A)).

ART. 459

a) Perchè si dice che « l'intervento si propone mediante atto notificato al creditore », e non si aggiunge che tale atto deve essere depositato in cancelleria? Come potrebbe l'intervento essere noto altrimenti al pretore, agli effetti degli articoli 471 e seg.?

b) Non escludendo, nei confronti dei creditori privilegiati, l'applicabilità dell'art. 458 si è inteso veramente limitare all'eventuale residuo il concorso di quelli fra essi che sono privi di titolo esecutivo?

ART. 461

Il 1° comma dell'articolo dichiara applicabili gli art. 471, 472 e 473 in ordine al riparto del denaro, dei titoli di credito e degli altri oggetti di cui prevede l'assegnazione in natura ai creditori esecutanti; ma omette di chiarire che cosa avvenga allorquando, concorrendo più creditori al riparto, l'oggetto pignorato sia unico ed indivisibile. Omette altresì di fissare il termine finale per l'intervento di nuovi creditori.

ART. 465

a) Se per « creditori che hanno diritto al reparto » (articolo 465 ult. cpv.) si intendono, come è probabile, i creditori intervenuti, è meglio parlare senz'altro di creditori intervenuti; se invece altro è il valore dell'espressione, sarebbe opportuno precisarlo.

b) Qual è il valore di cui il pretore dovrebbe ordinare il deposito, nel disporre l'assegnazione (art. 465 ult. cpv.)? Si allude forse al prezzo di stima della cosa assegnata, che il creditore assegnatario dovrebbe sborsare nell'ipotesi di concorso di altri creditori? ma allora non vi sarebbe più assegnazione in pagamento! Ci sembra indispensabile perciò chiarire l'esatta portata di questa disposizione.

ART. 471

Dicendo: « se l'esecuzione *interessa* un solo creditore », l'articolo vuole contrassegnare senza dubbio l'ipotesi in cui vi sia un solo creditore esecutante; sarebbe pertanto più esatto modificare cotesta espressione, poichè a rigore possono esservi dei creditori *interessati* all'esecuzione, pur non avendovi preso parte.

ART. 473

a) Si propone di modificare la dicitura: « Nel giorno stabilito, ecc. » come segue: « All'udienza stabilita, ecc. ».

b) Prima di « ...e ordina il rilascio a ciascuno di essi

del mandato di pagamento, ecc. » (art. 473 comma 1°), sarebbe bene inserire un inciso del seguente tenore: « e qualora esso non sia impugnato, ovvero quando le eventuali controversie siano state decise con sentenza passata in giudicato, ordina ecc. ».

c) Non si chiarisce, se devoluta al tribunale, a sensi del 2° cpv. dell'articolo stesso, la decisione di una controversia sorta in sede di riparto, spetti ad esso apportare allo stato di ripartizione le modifiche rese eventualmente necessarie dalla sua pronuncia, ovvero se i subietti interessati debbano a tale effetto (oltre che per il rilascio dei mandati di pagamento) comparire dinanzi al pretore.

ART. 477

Già abbiamo detto (cfr. *Osservazioni generali*, sub I, A)) in qual modo potrebbe garantirsi, a nostro avviso, anche nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi, l'unità della procedura di espropriazione nell'ipotesi di una pluralità di pignoramenti di un medesimo credito, o di una medesima cosa mobile del debitore, dal terzo stesso detenuta.

Qui va comunque osservato, come questa materia sia dall'art. 477 del Progetto disciplinata in maniera alquanto difettosa ed incerta, e come l'articolo stesso appaia da più punti di vista oscuro ed ambiguo. In particolare:

1) Non si precisa, al 1° cpv., se il dovere del terzo di dichiarare i precedenti pignoramenti concerna anche i pignoramenti posteriori in data a quello del creditore, cui la dichiarazione è resa, sebbene compiuti anteriormente all'udienza in cui ha luogo la dichiarazione. In caso affermativo, sarebbe meglio modificare la dicitura: « qualunque pignoramento... fatto precedentemente presso di lui » come segue: « qualunque pignoramento... fatto presso di lui anteriormente alla sua dichiarazione ».

2) Rilevata dal terzo l'esistenza di altri pignoramenti, l'articolo si preoccupa di unificare i processi promossi dai singoli pignoranti: esso dichiara infatti che « i due giudizi sono riuniti », e che « se la riunione non è possibile, il secondo creditore (nel testo si legge « debitore », ma si tratta evidentemente di errore materiale) può intervenire nella precedente ese-

cuzione per partecipare al reparto ». Senonchè, in quali casi la riunione dovrà considerarsi *impossibile*? In base a quale criterio si dovrà cioè giudicare della possibilità o meno, della riunione? Ecco un'altra ragione di dubbio.

E' certo che l'articolo, parlando di riunione impossibile, non si riferisce all'ipotesi in cui al momento della dichiarazione del terzo il primo pignorante abbia già condotto a termine il processo di espropriazione, chè allora non sarebbe nemmeno possibile l'intervento nella precedente esecuzione; esso invece considera forse impossibile la riunione (per quanto, a rigore, di una vera impossibilità di riunione non si possa neppur qui discorrere), allorquando ha già avuto luogo, su istanza del primo pignorante, la vendita forzata del bene pignorato, senza che il ricavo sia ancora stato assegnato: e concede in tal caso al secondo creditore la facoltà di intervenire in sede di riparto. Ma se così fosse, sarebbe ugualmente necessario chiarire che ci si trova dinnanzi ad una deroga all'art. 458 (applicabile, per l'art. 481, anche nel campo dell'espropriazione mobiliare presso terzi) e che la vendita del bene pignorato non preclude l'intervento nell'esecuzione di altri creditori dell'esecutato, che abbiano essi pure pignorato presso il terzo il medesimo bene.

3) Se la riunione è possibile e viene di fatto ordinata (il pretore deve provvedere d'ufficio?), quali ne sono gli effetti?

L'articolo in esame non dice, se il pretore debba in ogni caso fissare un'udienza successiva, alla quale convocare tutti i pignoranti, affinchè deliberino in merito all'espropriazione del bene pignorato, ovvero se il creditore al quale la dichiarazione è resa possa, quando pignorata presso il terzo sia una cosa mobile (che non rientri fra quelle di cui al 1° comma dell'art. 461), promuoverne senz'altro la vendita, e come si attui allora la riunione; e tralascia pure di prendere in esame il caso in cui uno dei pignoranti non compaia all'udienza fissata, e di chiarire quali poteri spettino in tale evenienza al pignorante comparso (se egli possa, ad es., chiedere l'assegnazione in proprio favore dell'intero credito pignorato, ecc.). Esso stabilisce invece semplicemente che, avvenuta la riunione, « il secondo creditore può partecipare all'assegnazione, quando ricorrano le condizioni stabilite negli articoli 456 e 458 ».

Questa disposizione è infelicemente redatta. Invero:

a) Dicendo che il secondo creditore può partecipare all'assegnazione, s'intende escludere che egli possa promuovere la vendita del bene pignorato? Così parrebbe, stando all'espressione letterale; ma allora si giungerebbe all'assurdo di negare al pignorante successivo un potere concesso (per l'art. 481, che richiama l'art. 456) al semplice interveniente.

b) Che valore ha il richiamo alle condizioni stabilite nell'art. 456? Evidentemente inapplicabile quella parte di detto articolo che vieta il pignoramento di beni già pignorati (chè l'art. 477 contempla appunto l'eventualità di una pluralità di pignoramenti del medesimo bene), significa esso forse che, avvenuta la riunione, il secondo creditore non può partecipare all'assegnazione, se non quando non trovi altri beni del debitore inadempiente sufficienti a soddisfare il suo credito? E dovrà il primo pignorante, prima di poter chiedere l'assegnazione del bene pignorato, o del ricavo della sua vendita, attendere che il secondo creditore abbia esaurito le indagini dirette alla ricerca di altri beni?

c) Incomprensibile poi è il richiamo alle condizioni stabilite nell'art. 458, poichè tale articolo disciplina la posizione dei creditori privi di titolo esecutivo, o non-intervenuti comunque nell'esecuzione anteriormente alla vendita, e prescinde dall'ipotesi dell'assegnazione giudiziale dei beni pignorati; mentre l'art. 477 contempla il caso di un creditore (munito di titolo esecutivo) che abbia pignorato successivamente il bene oggetto dell'espropriazione prima della vendita, o dell'assegnazione del bene stesso.

4) *Quid iuris* se quando avviene la riunione l'esecuzione è stata sospesa nei confronti del primo pignorante, in seguito ad opposizione del debitore?

5) Al 1° comma dell'articolo, è preferibile modificare la dicitura « Nel giorno stabilito, ecc. » come segue: « Nell'udienza stabilita ecc. ».

ART. 479

Occorrerebbe chiarire se spetti al tribunale, cui le parti siano state rimesse per la decisione delle eventuali contestazioni sulla dichiarazione del terzo, disporre la vendita, o l'assegnazione del bene pignorato al creditore pignorante: ciò ha

importanza infatti allo scopo di stabilire se i creditori che, a sensi dell'art. 481, intervengano nell'esecuzione, mentre pende la lite relativa alla dichiarazione del terzo, debbano depositare il loro atto di intervento nella cancelleria della pretura, o del tribunale.

ART. 480

a) Richiamandoci all'osservazione fatta all'articolo precedente, notiamo che il primo comma dell'art. 480, nella sua espressione letterale, sembrerebbe escludere che allorquando le parti siano state rimesse davanti al tribunale, a stregua dell'art. 479, rimangano di competenza del pretore gli ulteriori provvedimenti relativi all'esecuzione. Se si volesse pertanto adottare, come a noi sembra preferibile, la soluzione opposta, si potrebbe aggiungere, dopo le parole: « Quando dalla dichiarazione del terzo, ecc. », il seguente inciso: « ovvero dalla sentenza che pronunzia sulle eventuali controversie sorte in merito alla dichiarazione stessa, risulti ecc. ».

b) L'articolo in esame dichiara che « il pretore dispone l'assegnazione al creditore pignorante, o la vendita delle cose pignorate », ma tralascia di stabilire se i crediti pignorati debbano essere venduti o assegnati al creditore; ovvero se spetti a costui la scelta fra l'una o l'altra forma di esecuzione. In quest'ultimo senso si può argomentare dal 1° cpv., che dicendo che « Il creditore ha sempre diritto di chiedere l'assegnazione, salva esazione, dei crediti del suo debitore », implicitamente ammette che il creditore abbia anche la facoltà di chiederne la vendita; non sarebbe comunque inutile un chiarimento al riguardo, come pure sarebbe necessario precisare se, in caso di concorso di creditori, sia sufficiente il dissenso di uno di essi per eliminare la possibilità dell'assegnazione giudiziale del credito pignorato.

ART. 481

Cfr. le osservazioni agli art. 456 e 458.

ART. 505

Riterremmo opportuna un'aggiunta all'ultimo cpv., diretta a chiarire se, nell'ipotesi ivi disciplinata, vada formalmen-

te assegnato ai creditori ipotecari, in sede di riparto, il credito verso l'aggiudicatario per la parte del prezzo spettante a ciascuno di loro e non depositata, di guisa che, inadempiente l'aggiudicatario, essi possano agire esecutivamente anche sui suoi beni personali.

ART. 514

E' più esatto parlare (qui, come negli articoli seguenti) di « distribuzione del ricavo », anzichè di « distribuzione del prezzo », dato che in sede di riparto vengono distribuiti, non soltanto il prezzo della vendita, ma anche i frutti dell'immobile espropriato riscossi nel periodo che va dal giorno della trascrizione del pignoramento a quello della vendita (cfr. l'articolo 494), e in caso di nuovo incanto, « l'ammontare della cauzione prestata dal deliberatario inadempiente, dedotte le spese » (art. 507).

ART. 516

L'articolo si astiene dal contemplare la possibilità che, nonostante gli accertamenti compiuti dal giudice dell'esecuzione, l'ordinanza di vendita non venga notificata a qualche creditore ipotecario e che questi, ignaro dell'espropriazione in corso, rimanga di conseguenza escluso dal riparto; sicchè, stando all'articolo stesso, si dovrebbe certo negare che detto creditore conservi la sua azione ipotecaria sopra l'immobile aggiudicato, e si potrebbe soltanto riconoscergli eventualmente una azione di danni contro il creditore precedente, al quale l'articolo 501 impone di notificare l'ordinanza di vendita ai creditori ipotecari.

Sarebbe bene perciò, a parer nostro, accollare all'aggiudicatario l'onere di controllare, dopo la vendita, l'esattezza del certificato delle iscrizioni ipotecarie presentato, a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 497, dal creditore che ha promosso la vendita, riferendo poi al giudice dell'esecuzione i risultati della sua indagine, perchè ordini, in caso di omissioni od irregolarità, la rinnovazione delle notificazioni (cfr. in tal senso l'art. 64 del Progetto Mortara-Orlando del 1909).

Da un lato infatti si agevolerebbe così il compito del giudice dell'esecuzione, mentre dall'altro si potrebbe con piena

giustizia mantenere intatta l'efficacia delle ipoteche dei creditori, ai quali l'ordinanza di vendita non sia stata notificata.

Opportunamente inoltre si potrebbe concedere a detti creditori, in deroga all'art. 515, il potere di intervenire in sede di riparto, finchè il progetto di distribuzione non sia divenuto esecutivo.

ART. 517

Perchè non prescrive, che del deposito in cancelleria del progetto di distribuzione sia dato avviso anche al debitore espropriato?

ART. 519

Alla pari dell'art. 473, esso dice che il giudice « ordina il rilascio... del mandato di pagamento », ma non specifica se detto ordine sia rivolto al cancelliere.

ART. 520

a) L'appello contro la sentenza del giudice dell'esecuzione, che risolve le contestazioni relative al progetto di distribuzione, sospende il rilascio dei mandati di pagamento? Dall'ultimo cpv. dell'articolo, che contempla la possibilità che il giudice dell'esecuzione provveda senz'altro all'assegnazione, sembrerebbe di no; ma allora occorrerebbe stabilire le modalità per l'eventuale restituzione (totale, o parziale), delle somme percepite dai creditori, ai quali i mandati siano stati rilasciati, qualora la sentenza del giudice di appello, riformando la sentenza del giudice dell'esecuzione, escluda la loro collocazione in grado utile, o quanto meno la limiti ad una somma minore.

b) Che significa in particolare che il giudice dell'esecuzione, con la stessa sentenza con cui risolve le contestazioni, « provvede, se è possibile, all'assegnazione » (art. 520 ult. cpv.)? Non si allude certo qui all'eventualità che il primitivo progetto di distribuzione non debba subire alcuna variazione poichè, posto che l'art. 514 ult. cpv., dichiara che « nel determinare il credito di ciascun creditore si tiene conto... degli interessi maturati fino al giorno in cui sia ordinato il rilascio del mandato di pagamento », mentre per l'art. 517 il progetto di distribuzione calcola gli interessi soltanto fino al gior-

no della discussione, appare in ogni caso indispensabile aggiornare il progetto, tenendo conto degli interessi maturati dal giorno della discussione fino all'emanazione della sentenza che risolve le contestazioni. Piuttosto, si prevede forse il caso, in cui non sia necessaria per il giudice l'assistenza di un esperto, a sensi dell'art. 517; non sarebbe comunque inutile introdurre qualche chiarimento al riguardo.

PUBBLICAZIONI DEL-
L'UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE

PUBBLICAZIONI DELLA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Serie prima: SCIENZE FILOSOFICHE

- Vol. I. — Fasc. 1. — FRANCESCO OLGATI, *L'anima di San Tommaso*. Saggio filosofico intorno alla concezione tomistica. Vol. in-8 di pag. 149. (Esaurito).
- Fasc. 2. — MARIANO CORDOVANI, *Rivelazione e filosofia*. Vol. in-8 di pag. 128 (Esaurito).
- Fasc. 3. — GIUSEPPE ZAMBONI, *La gnoseologia dell'atto*. Vol. in-8 di pag. 160, L. 8.
- Fasc. 4. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia e Biologia*: Serie prima. Vol. in-8 di pagg. 332 con due tavole fuori testo e numerosissimi disegni, L. 25.

Il volume contiene:

1. AGOSTINO GEMELLI, *L'insegnamento della psicologia nell'Università Cattolica del S. Cuore*.
 2. GIUSEPPINA PASTORI, *Sull'anatomia macro-microscopica della « epiphysis cerebri » nei mammiferi e nell'uomo*.
 3. ALESSANDRO GATTI, *Nuove ricerche sopra l'apprezzamento del centro nelle figure piane geometriche*.
 4. ARCANGELO GALLI, *Ricerche sui rapporti esistenti tra la complessità dei fenomeni associati e la forza delle associazioni*.
 5. M. BERETTA, *I testi di associazioni preferite come mezzo diagnostico di insufficienza mentale nei fanciulli anormali*.
 6. ARCANGELO GALLI, *Ricerche sperimentali sull'influenza del punto di fissazione sul fenomeno stroboscopico*.
 7. A. CANESI, *Ricerche preliminari sulla psicologia della preghiera*.
 8. ALESSANDRO GATTI, *Contributo allo studio dell'illusione di Poggendorff*.
- Fasc. 5. — AMATO MASNOVO, *Il neotomismo in Italia*. Vol. in-8 di pag. 248, L. 12.
- Vol. II. — *San Tommaso d'Aquino*. Pubblicazione commemorativa del VI centenario della canonizzazione, con scritti di: M. GRABMANN — A. GEMELLI — D. LANNA — A. BERNAREGGI — G. BUSNELLI — E. CHIOCCHETTI — M. CORDOVANI — M. DE MUNYCK — A. MASNOVO — F. OLGATI — P. ROSSI — P. ROTTA — R. M. SCHULTES — G. SESTILI, preceduti dall'Enciclica di S. S. Pio XI e pubblicati a cura della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vol. in-8 di pagg. 320, con una tavola fuori testo. (Esaurito).
- Vol. III. — MARIANO CORDOVANI, *L'attualità di S. Tomaso d'Aquino*. Vol. in-8 di pag. 126. (Esaurito).
- Vol. IV. — FRANCESCO OLGATI, *L'anima dell'Umanesimo e del Rinascimento*. Saggio filosofico. Vol. in-8 di pag. 852. (Esaurito).
- Vol. V. — GIUSEPPE ZAMBONI, *Introduzione al corso di gnoseologia pura*. Vol. in-8 di pagg. VIII-134. (Esaurito).
- Vol. VI. — AGOSTINO GEMELLI, *Il significato filosofico del centenario della canonizzazione di S. Tomaso d'Aquino*. (Esaurito).
- Vol. VII. — *Immanuel Kant*. Volume commemorativo del II Centenario della nascita, a cura del P. AGOSTINO GEMELLI, O.F.M. - Vol. in-8 di pagg. 328 con una tavola fuori testo. (Esaurito).

- Vol. VIII. — AGOSTINO GEMELLI, *Il mio contributo alla filosofia Neo-scolastica* (2ª edizione). Vol. in-8, di pag. 86, L. 5.
- Vol. IX. — FRANCESCO OLGIATI, *L'idealismo di Giorgio Berkeley e il suo significato storico*. Vol. in-8 di pag. 221. (Esaurito).
- Vol. X. — *Giambattista Vico*, Volume commemorativo del II centenario della pubblicazione della « Scienza nuova » a cura del P. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M. Vol. in-8 di pag. 212, L. 12.
- Vol. XI. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia e Biologia*, serie seconda. Vol. in-8 di pag. 264, L. 20.

Il volume contiene:

1. GIUSEPPINA PASTORI, *Contributo all'anatomia patologica dell'epiphysis cerebri (corpo pineale)*.
2. ARCANGELO GALLI, *Di alcune illusioni ottiche per associazioni nei bambini e nei deficienti*.
3. ALESSANDRO GATTI, *La percezione dei rapporti spaziali nei complessi visivi. Contributo allo studio delle modalità della percezione dei complessi rappresentativi. Prima comunicazione*.
4. ALBERTO ZAMA, *La percezione dei complessi visivi ottenuti per fusione binoculare delle parti che li costituiscono*.
5. A. GATTI e G. M. VACINO, *L'immagine consecutiva nei bambini*.
6. A. MICHOTTE e A. GALLI, *Ricerche sulla sintesi sensoriale nel campo della sensibilità cinestetica*.

- Vol. XII. — PAOLO ROTTA, *Il Cardinale Nicolò di Cusa nella vita e nel pensiero*. Vol. in-8 di pag. xvi-448 e una tavola fuori testo, L. 20.
- Vol. XIII. — MARIO CASOTTI, *La pedagogia di Raffaello Lambruschini*. Vol. in-8 di pag. 300, L. 15.
- Vol. XIV. — FRANCESCO OLGIATI, *Il significato storico di Leibniz*. Vol. in-8 di pag. 256, L. 15.
- Vol. XV. — MARIO CASOTTI, *Il « Moralismo » di G. G. Rousseau*. Vol. in-8 di pag. 96, L. 5.
- Vol. XVI. — AMATO MASNOVO, *Da Guglielmo d'Auvergne a San Tomaso d'Aquino*. Vol. I. - *Guglielmo d'Auvergne e l'ascesa verso Dio*. - Vol. in-8 di pag. viii-324, L. 20.
- Vol. XVII. — AMATO MASNOVO, *Problemi di metafisica e di criteriologia*. Vol. in-8 di pag. 60, L. 5.
- Vol. XVIII. — MARIO CASOTTI, *Maestro e scolaro - Saggio di filosofia dell'educazione*. Vol. in-8 di pag. 330, L. 15.
- Vol. XIX. — MARINO GENTILE, *I fondamenti metafisici della morale di Seneca*. Vol. in-8 di pag. 92, L. 10.

S. Agostino, Pubblicazione commemorativa del XV Centenario della sua morte. Supplemento speciale al volume XXIII della « Rivista di filosofia neo-scolastica ». Volume in-8 di pag. 512 con 2 tavole fuori testo, L. 50.

Il volume contiene:

Sanctissimi Domini Nostri Pii, divina Providentia Papae XI, Litterae enciclica, « Ad salutem humani generis. » — Fr. AGOSTINO GEMELLI, O.F.M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del S. Cuore, *L'agostinianesimo eterno*. — Mons. AMATO MASNOVO, professore di ruolo di Storia della filosofia medioevale, *L'ascesa verso Dio in S. Agostino*. — PAOLO ROSSI, professore incaricato di Cosmologia, *Le evoluzioni cicliche del mondo secondo S. Agostino*. — MARIO CASOTTI, professore incaricato di Pedagogia, *Il « De Magistro » di S. Agostino e il metodo intuitivo*. — ROMANO AMERIO, dottore in Filosofia: *Forme e significato del principio di autocoscienza in Sant'Agostino e in Tommaso Campanella*. — P. SILVIO VISMARA, O.S.B., lettore di Storia medioevale e moderna, *La storia in S. Agostino e in G. B. Vico*. — Sac. FRANCESCO PELLUZZA, dottore in Filosofia, *La causalità della grazia efficace nel pensiero di Santo Agostino*. — Fr. ARCANGELO GALLI, O.F.M., libero docente, aiuto del Laboratorio

di Psicologia sperimentale, *Saggio sulla analisi psicologica dell'atto di fede in S. Agostino*. — UMBERTO A. PADOVANI, professore incaricato di Introduzione alla storia delle religioni, *La città di Dio di S. Agostino: teologia e non filosofia della storia*. — P. ANDREA ODDONE, S. J., professore di Esposizione della dottrina e della morale cattolica, *La dottrina di Sant'Agostino sulla menzogna e la controversia con S. Girolamo*. — Mons. FRANCESCO OLGIATI, professore di ruolo di Storia della filosofia moderna, *L'antiagostinianesimo di Giansenio*. — MELCHIORRE ROBERTI, professore di ruolo di Storia del diritto, *Contributo allo studio delle relazioni fra diritto romano e patristica tratto dall'esame delle fonti Agostiniane*. — EMILIO ALBERTARIO, professore di ruolo di Diritto Romano, *Di alcuni riferimenti al matrimonio e al possesso in Santo Agostino*. — GIOVANNI SORANZO, professore di ruolo di Storia medioevale e moderna, *La visione che S. Agostino ebbe del suo tempo*. — ARISTIDE CALDERINI, professore di ruolo di Antichità greco-romane, *Riflessi di storia antica nel « De Civitate Dei »*. — CARLO CALCATERRA, professore di ruolo di Lingua e Letteratura italiana, *S. Agostino nelle opere di Dante e del Petrarca*. — GIORGIO NICODEMI, professore incaricato di Storia dell'arte, sovrintendente capo ai civici istituti di storia d'arte del Comune di Milano, *S. Agostino e l'arte*. — Mons. GIOVANNI GALBIATI, professore incaricato di Lingua e Letteratura araba, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, *Il Codice Ambrosiano C. 153 Inf. e la versione trecentista del « De Civitate Dei »*.

Hegel. Nel centenario della sua morte. Supplemento al volume XXIII della « Rivista di filosofia neo-scolastica ». Vol. di pag. xv-395, L. 25.

Il volume contiene:

AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Le ragioni di questo volume*. — CARLO MAZZANTINI, libero docente di Filosofia, *Lo Hegelismo in Italia*. — A. FOREST, docteur ès lettres - chargé de conférences à l'Université de Poitiers, *L'Hegelianisme en France*. — P. ERIC PRZYWARA, S. J., *Der Hegelianismus in Deutschland*. — LESLIE J. WALKER, S. J. M. A. (Oxon. a Lond.), Lecturer in Philosophy in the University of Oxford, *Hegelianism in Great Britain*. — JAMES H. RYAN, Rector of the Catholic University of America, Washington D. C., *Hegelianism in America*. — LEONIDA GANCIOFF, dottore in Filosofia: *L'Hegelismo in Russia*. — Dr. Theol. et Phil. JOSEPH ENGERT, ö. o. Hochschulpfessor fuer Philosophie - p. t. Prorektor Phil.-Theol. Hochschule, Regensburg, *Die Grundprobleme des philosophischen Denkens und Hegel*. — GUIDO GONELLA, dottore in Filosofia, *I dualismi nella dottrina etico-giuridica di Hegel*. — VINCENZO LA VIA, libero docente di Filosofia, *L'autocritica dell'idealismo*.

Spinoza. Nel terzo centenario della sua nascita. Supplemento al volume XXV della « Rivista di filosofia neo-scolastica », Vol. in-8 di pag. 210 con un ritratto, L. 12.

Il volume contiene:

AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Introduzione*. — S. VANNI ROVIGHI, *La teoria spinoziana della sostanza e la metafisica tomistica*. — P. ROTA, *Il Cusano e lo Spinoza*. — M. CAMPO, *Spinoza e Kant*. — L. GANCIOFF, *Aporie del panlogismo (Hegel e Spinoza)*. — U. A. PADOVANI, *Schopenhauer, Spinoza e il panteismo*. — P. ROSSI, *La fisica spinoziana e la fisica moderna*. — C. MAZZANTINI, *Spinoza e l'idealismo contemporaneo*. — G. GONELLA, *Il diritto come potenza secondo Spinoza*. — S. VISMARÀ, *La nullificazione della storia nella filosofia dello Spinoza*. — A. BESTETTI, *La vita di Spinoza come espressione del suo pensiero*.

Vol. XX. — FRANCESCO OLGIATI, *Cartesio*. Volume in-8 di pagine xii-334, L. 20.

Vol. XXI. — UMBERTO A. PADOVANI, *Arturo Schopenhauer. L'ambiente, la vita, le opere*. Vol. in-8 di pag. x-230, L. 15.

Vol. XXII. — AMATO MASNOVO, *Da Guglielmo D'Auvergne a San Tomaso d'Aquino*. Vol. II: *L'origine delle cose da Dio in Guglielmo d'Auvergne*. Vol. in-8 di pag. viii-205, L. 15.

Indirizzi e conquiste della filosofia neo-scolastica italiana. Pubblicazione a cura della Università Cattolica del Sacro Cuore nel venticinquennio della fondazione della « Rivista di filosofia neo-scolastica » (1909-1934). Vol. in-8 di pag. vi-260, L. 15.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Compiti e missione della Neoscolastica italiana dopo venticinque anni di lavoro*. — Mons. AMATO MASNOVO, *Filosofia cristiana*. — S. VANNI ROVIGHI, *Tesi fondamentali della Scolastica e loro vitalità*. — Mons. FRAN-

CESCO OLGATI, *Il problema della conoscenza nella Neoscolastica italiana*. — PAOLO ROTTA, *Il Tomismo e la filosofia antica*. — UMBERTO A. PADOVANI, *La posizione della Neoscolastica di fronte alla storia della filosofia moderna*. — A. BESTETTI, *Il concetto di storia nella filosofia scolastica*. — GIORGIO LA PIRA, *Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d'Aquino*. — PAOLO ROSSI, *Scienza e filosofia nella Neoscolastica*. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Il punto di vista della Neoscolastica di fronte alla moderna psicologia*. — MARIO CASOTTI, *La Neoscolastica e la pedagogia*.

Il Cardinale Tomaso De Vio Gaetano nel quarto centenario della sua morte. — Supplemento speciale al volume XXVII della Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. Marzo, 1935. Volume in 8 di pagine VI-188, con un ritratto. L. 10.—.

Il volume contiene:

A. MASNOVO, *Prefazione*. — A. ODDONE, S. J., *La dottrina dell'analogia nell'opuscolo: «De nominum analogia» del Card. Gaetano*. — C. MAZZANTINI, *A proposito della critica del Gaetano alla «Distinctio formalis» di Scoto nel «Commentarium» al «De ente et essentia»*. — E. VERGA, *L'immortalità dell'anima nel pensiero del Card. Gaetano*. — ANGELUS M. PIROTTA, O. P., *Escatologiae seu eudaemonologiae creaturae intellectualis lineamenta iuxta Cajetani doctrinam*. — M. DAFFARA, O. P., *Tomaso De Vio Gaetano interprete e commentatore della morte di S. Tomaso*. — S. M. ZARB, O. P., *La dottrina di Gaetano intorno al canone biblico*. — R. FEI, O. P., *Fr. Tomaso Gaetano (1468-1534) «L'Uomo delle singolari opinioni»*. — N. PRANDONI, *La figura del Card. Gaetano e la sua attività scientifica*. — T. BOZZA, *Saggio bibliografico*.

Relazioni e comunicazioni presentate al X Congresso Nazionale di Filosofia (Salsomaggiore, settembre 1935) dai Collaboratori della «Rivista di Filosofia Neo-scolastica». Pubblicazione a cura della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vol. in-8 di pag. VIII-110, L. 10.

Il volume contiene:

Avvertenza. — G. BONTADINI, *Idealismo e realismo*. — M. CASOTTI, *Realismo e criticismo*. — M. GENTILE, *Le posizioni del problema dell'essere nella metafisica di Aristotele*. — G. CERIANI, *Il concetto di immanenza nel realismo di S. Tommaso*. — C. MAZZANTINI, *Il significato della «realtà» nella filosofia di Martino Heidegger*. — M. CAMPO, *Dinamismo e realismo in Leibniz*. — F. OLGATI, *La filosofia bergsoniana ed il realismo*. — L. PELLOUX, *L'opera di Maine de Biran e il fenomenismo*. — FR. A. GEMELLI, O.F.M., *I risultati delle recenti ricerche sull'analisi del linguaggio in relazione alle dottrine realiste ed alle dottrine idealiste sulla natura e sulla funzione del linguaggio*. — M. E. DAL VERME, *Osservazioni sul concetto di esistenza in Hume*. — U. A. PADOVANI, *Sul concetto di obbiettività nella storia*. — R. AMERIO, *Il sistema della scienza e la economicità delle matematiche nella filosofia del Campanella*. — S. VANNI ROVIGHI, *L'immortalità dell'anima nei maestri francescani del secolo XIII*.

Religione e filosofia - Relazioni e comunicazioni all'XI Congresso Nazionale di filosofia (Genova, Settembre 1936-XIV) a cura della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vol. in-8 di pag. VIII-165, L. 15.—.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, *Avvertenza*. — AMATO MASNOVO, *La filosofia verso la religione*. — MARIANO CAMPO, *Cristianesimo, religione e categoria*. — CARLO MAZZANTINI, *Il concetto filosofico della realtà creaturale e il suo significato religioso*. — M. EUGENIA DAL VERME, *Di alcuni equivoci in tema di causalità circa la esistenza di Dio*. — GRAZIOSO CERIANI, *Teologia e dottrina dell'analogia nel Tomismo*. — ROMANO AMERIO, *Filosofemi negativi e filosofemi induttivi circa l'atto di fede*. — MARINO GENTILE, *Metafisica e soprannaturale*. — UMBERTO A. PADOVANI, *Osservazioni sui rapporti tra morale e religione*. — AGOSTINO GEMELLI, *Il soprannaturale e la psicologia religiosa*. — MARIO CASOTTI, *Il soprannaturale nella educazione*. — FRANCESCO OLGATI, *Il soprannaturale nella storia della filosofia*. — PAOLO ROTTA, *Filosofia e religione nei presocratici e in Platone*. — AGOSTINO COCCIO, *Filosofia e religione secondo Avicenna*. — LUIGI PELLOUX, *Il concetto di immanenza nella filosofia religiosa di L. Laberthonnière*. — SOFIA VANNI-ROVIGHI, *Filosofia e religione in Max Scheler*. — FRANCO BONACINA, *Vita spirituale e vita soprannaturale*.

- Vol. XXIII. — **SOFIA VANNI ROVIGHI**, *L'immortalità dell'anima nei maestri francescani del secolo XIII*. Vol. in-8 di pag. XII-385, L. 25.
- Vol. XXIV. — **MARIO CASOTTI**, *La pedagogia di Antonio Rosmini e le sue basi filosofiche*. Vol. in-8 di pag. VIII-190, L. 12.
- Vol. XXV. — **UMBERTO A. PADOVANI**, *La filosofia della religione e il problema della vita*. Vol. in-8 di pag. XII-280. L. 25.
- ol. XXVI. — **FRANCESCO OLGIATI**, *La filosofia di Descartes*. Vol. in-8 di pag. XVI-577, L. 40.
- Vol. XXVII. — **GUSTAVO BONTADINI**, *Saggio di una metafisica della esperienza* (in corso di pubblicazione).
- Vol. XXVIII. — **GRAZIOSO CERIANI**, *L'Ideologia rosminiana nei rapporti con la gnoseologia agostiniano-tomistica* (in corso di pubblicazione).
- Vol. XXIX. — **LUIGI PELLOUX**, *La logica di Hegel* (in corso di pubblicazione).
- Serie seconda: SCIENZE GIURIDICHE.
- Vol. I. — Fasc. 1. — *Sulla riforma del codice penale italiano*. A proposito del progetto Ferri. Parere della facoltà di Scienze Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (Esaurito).
- Fasc. 2. — **EMILIO ALBERTARIO**, « *Animus furandi* ». Contributo alla dottrina del furto nel diritto romano e bizantino. Vol. in-8 di pag. 37. (Esaurito).
- Fasc. 3. — **GIULIO BATTAGLINI**, *Introduzione allo studio del diritto penale*. Vol. in-8 di pag. 114. (Esaurito).
- Fasc. 4. — **LUIGI RAGGI**, *Il potere discrezionale e la facoltà regolamentare*. Vol. in-8 di pag. 20, L. 2.
- Vol. II. — **G. B. BIAVASCHI**, *La moderna concezione filosofica dello Stato*. Vol. in-8 di pag. XII-472. (Esaurito).
- Vol. III. — **EMILIO ALBERTARIO**, « *Delictum et crimen* » nel diritto romano classico e nella legislazione giustinianea. Vol. in-8 di pagine 80. (Esaurito).
- Vol. IV. — **GIOVANNI CARRARA**, *Il boicottaggio*. Vol. in-8 di pag. 224. (Esaurito).
- Vol. V. — **EMILIO ALBERTARIO**, *L'« arbitrium boni viri » del debitore nella determinazione della prestazione*. Vol. in-8 di pag. 32, L. 3.
- Vol. VI. — **GIULIO BATTAGLINI**, *Le distinzioni dei reati in rapporto al momento consumativo*. Vol. in-8 di pag. 36, L. 4.
- Vol. VII. — Fasc. 1. — **EMILIO ALBERTARIO**, *A proposito di « Interpolationenjagd »*, Risposta ad una critica di Otto Lenel. Vol. in-8 di pag. 24, L. 3.
- Fasc. 2. — **EMILIO ALBERTARIO**, *Sul diritto agli alimenti* (Note di diritto romano). Vol. in-8 di pag. 48, L. 4.
- Vol. VIII. — **GIAN BATTISTA CASTIONI**, *Sorte del matrimonio in caso di morte presunta. A proposito della riforma dell'istituto dell'assenza*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 5.
- Vol. IX. — **FEDERICO MARCONCINI**, *L'economia del lavoro*. Vol. in-8 di pag. 674, L. 45.
- Vol. X. — **GIUSEPPE MENOTTI DE FRANCESCO**, *L'ammissione nella classificazione degli atti amministrativi*. Vol. in-8 di pag. 100, L. 7.
- Vol. XI. — **MARCO T. ZANZUCCHI**, *Le successioni legittime*. Vol. in-8 di pag. VIII-228. (Esaurito).
- Vol. XII. — **GIACOMO DELITALA**, *Il divieto della « reformatio in pejus » nel processo penale*. Vol. in-8 di pag. XII-216, L. 12.
- Vol. XIII. — **ANTONIO CICU**, *La filiazione*. Vol. in-8 di pag. XIII-220, L. 12.

Vol. XIV. — *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*. Vol. in-8 di pag. 528, L. 30.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O.F.M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Sulla concezione di una Facoltà giuridica cattolica* (A modo di introduzione). — Prof. EMILIO ALBERTARIO, *Discorso commemorativo*. — Diritto romano e storia del diritto: EMILIO ALBERTARIO, *L'« arbitrium boni viri » nell'onerato di un fedecomesso*. — AGEO ARCANGELI, *I contratti agrari nel « De agricultura » di Catone (prolegomeni)*. — MELCHIORRE ROBERTI, *Le associazioni funerarie cristiane, e la proprietà ecclesiastica nei primi secoli*. — ARTURO CARLO JEMOLO, *Scipione de' Ricci*. — Diritto privato: LUDOVICO BARASSI, *Le zone di confine delle singole branche del diritto*. — ANTONIO CIGU, *La nozione di erede nel diritto privato vigente*. — MARIO ROTONDI, *L'autonomia del codice di commercio*. — Diritto pubblico: GIOVANNI VACCHELLI, *Regime giuridico della fluenza e regolazione dei grandi laghi della valle del Po*. — LUIGI RAGGI, *Sulla « negotiorum gestio » nei confronti della pubblica amministrazione*. — FRANCESCO ROVELLI, *La legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*. — ROMEO VUOLI, *L'ordinamento amministrativo della città di Roma*. — ACHILLE DONATO GIANNINI, *La classificazione delle imposte nel diritto tributario*. — ANTON MARIA BETTANINI, *Note di cerimoniale diplomatico*. — Diritto penale e medicina legale: GIULIO BATTAGLINI, *Sull'azione civile per risarcimento di danni contro l'imputato assolto per totale infermità di mente*. — AGOSTINO GEMELLI, *De conceptus « impotentiae coeundi » definitio sub respectu medicinae pastoralis*. — GIACOMO DELITALA, *Pena relativamente indeterminata e liberazione condizionale*. — ANTONIO CAZZANIGA, *Considerazioni medico-legali in tema di separazione di coniugi*. — Economia e statistica: ANGELO MAURI, *I nuovi sviluppi dell'economia agraria*. — MARCELLO BOLDRINI, *Per la storia della biometria: L'orologio da polso di Giovanni Flojer*.

Vol. XV. — LUIGI RAGGI, *Della Legge penale e della sua applicazione*. Vol. in-8 di pag. 130, L. 10.

Vol. XVI. — *Osservazioni intorno al « Progetto preliminare di un nuovo Codice penale (agosto 1927 - Anno V) »*. Vol. in-8 di pag. VIII-224, L. 12.

Il volume contiene:

Avvertenza. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O.F.M., *Il Progetto preliminare di un nuovo Codice penale dal punto di vista della psicologia e della antropologia criminale*. — LUIGI RAGGI, *Della legge penale*. — VINCENZO OMODEI-ZORINI, *Osservazioni sulle pene*. — GIACOMO DELITALA, *Le dottrine generali del reato nel Progetto Rocco*. — FRANCESCO ROVELLI, *Delle misure di sicurezza - Osservazioni generali*. — GIULIO BATTAGLINI, *Alcune riflessioni sulle misure di sicurezza*. — ANTONIO CAZZANIGA, *Ritievi d'ordine medico-legale intorno a talune disposizioni contenute nel Progetto preliminare del Codice penale*. — VINCENZO DEL GIUDICE, *I « Delitti contro i culti » e l'esercizio delle potestà ecclesiastiche*. — GIOVANNI VACCHELLI, *La fedeltà nel mandato ed i reati contro la pubblica economia*.

Vol. XVII. — MELCHIORRE ROBERTI, *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*. Vol. in-8 di pag. XVI-400. (Esaurito).

Vol. XVIII. — VINCENZO ARANGIO RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*. Vol. in-8 di pag. 210, L. 10.

Vol. XIX. — AMEDEO GIANNINI, *Le convenzioni di diritto internazionale privato*. Vol. in-8 di pag. 208, L. 12.

Vol. XX. — EMILIO ALBERTARIO, *La « pollicitatio »*. Vol. in-8 di pag. 90. (Esaurito).

Vol. XXI. — VINCENZO DEL GIUDICE, *Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano*. Vol. in-8 di pag. 90. (Esaurito).

Vol. XXII. — EMILIO ALBERTARIO, *I problemi possessorii relativi al « servus fugitivus »*. Vol. in-8 di pag. 36. (Esaurito).

Vol. XXIII. — *Osservazioni della facoltà di Giurisprudenza intorno al progetto di un nuovo Codice di procedura penale*. Vol. in-8 di pagine 40, L. 3.

Vol. XXIV. — CARLO CERETI, *La tutela giuridica degli interessi internazionali*. Vol. in-8 di pag. XVI-200, L. 15.

Vol. XXV. — ENRICO GROPPALLO, *Contributi alla teoria generale della prescrizione*. Vol. in-8 di pag. 160, L. 10.

PUBBLICAZIONI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

- Vol. XXVI. — VINCENZO ARANGIO RUIZ, *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*. Vol. in-8 di pag. 120, L. 6.
- Vol. XXVII. — AMEDEO GIANNINI, *Le convenzioni internazionali di diritto marittimo*. Vol. in-8 di pag. 496, L. 25.
- Vol. XXVIII. — SALVATORE SATTA, *Contributo alla dottrina dell'arbitrato*. Vol. in-8 di pag. 200, L. 10.
- Vol. XXIX. — MARIO PETRONCELLI, *Il principio della non retroattività delle leggi in diritto canonico*. Vol. in-8 di pag. 82, L. 5.
- Vol. XXX. — AMEDEO GIANNINI, *Il movimento internazionale per l'unificazione del diritto commerciale*. Vol. in-8 di pag. IV-136, L. 8.
- Vol. XXXI. — GIACOMO MARCORA, *L'azione civile di responsabilità contro gli amministratori di società anonime*. Vol. in-8 di pag. 222, L. 12.
- Vol. XXXII. — GIUSEPPE BETTIOL, *L'efficacia della consuetudine nel diritto penale*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 5.
- Vol. XXXIII. — *Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette (1512-530 - 1512-1930)*. Vol. in-8 di pag. x-374, L. 25.

Il volume contiene:

PIETRO DE FRANCISCI, Rettore della R. Università di Roma, Ordinario di Storia del Diritto romano, *Premesse storiche alla critica del Digesto*. — VINCENZO ARANGIO RUIZ, Ordinario di istituzioni di Diritto romano nella R. Università di Napoli *Precedenti scolastici del Digesto*. — PAUL COLLINET, de la Faculté de Droit à l'Université de Paris, *L'originalité du Digeste*. — FERNAND DE VISSCHER, de la Faculté de Droit à l'Université de Gand, *Le Digeste: couronnement de la politique impériale vis-à-vis des Prudents*. — BIONDO BIONDI, Ordinario di Istituzioni di diritto romano nella R. Università di Catania, *Diritto e processo nella legislazione di Giustiniano*. — FRITZ PRINGSHEIM, Ordinario di Diritto romano nella Università di Freiburg i. Br., *Equità e buona fede*. — SALVATORE RICCOBONO, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Palermo, Ordinario di Istituzioni di Diritto romano, *Le tendenze arcaiche di Giustiniano*. — LEOPOLDO WENGER, Ordinario di Diritto romano nella Università di Muenchen, *Il diritto dei papiri nell'età di Giustiniano*. — BERNHARD KUEBLER, Ordinario di Diritto romano nella Università di Erlangen, *La giurisprudenza romana e la sua influenza sullo svolgimento del diritto*. — SIRO SOLAZZI, Ordinario di Diritto romano nella R. Università di Napoli, *Dalle Pandette a Gaio Veronese*. — PIETRO BONFANTE, Accademico d'Italia, Ordinario di Diritto romano nella R. Università di Roma, *L'edizione italiana del Digesto e gli studi di diritto romano*. — EMILIO ALBERTARIO, Professore di Diritto romano nella Università Cattolica del Sacro Cuore, *Da Diocleziano a Giustiniano*.

- Vol. XXXIV. — CARLO CERETI, *Saggio sulle riserve*. Vol. in 8 di pagine 28, L. 3.
- Vol. XXXV. — *Osservazioni intorno al progetto di riforma del primo libro del Codice Civile (Settembre 1930-VIII)*. Vol. in-8 di pag. 312, L. 20.
- Vol. XXXVI. — AMEDEO GIANNINI, *Saggi di diritto aeronautico*. Volume in-8 di pag. 378, L. 25.
- Vol. XXXVII. — BIONDO BIONDI, *Prospettive romanistiche*. Vol. in-8 di pag. VIII-110, L. 10.
- Vol. XXXVIII. — ROMEO VUOLI, *La riforma dell'amministrazione della Congregazione di Carità*. Vol. in -8 di pag. 96, L. 10.
- Vol. XXXIX. — MARIO PETRONCELLI, *La provvista dell'ufficio ecclesiastico nei recenti diritti concordatari, con particolare riguardo al diritto italiano*. Vol. in-8 di pag. 208, L. 12.
- Vol. XL. — MELCHIORRE ROBERTI, *La lettera di S. Paolo a Filemone e la condizione giuridica dello schiavo fuggitivo*. Vol. in-8 di pagine 90, L. 12.
- Vol. XLI. — EMILIO BUSSI, *Ricerche intorno alle relazioni fra retto bizantino e musulmano*. Vol. in-8 di pag. 96, L. 6.

Vol. XLII. — GIUSEPPE BETTIOL, *L'ordine dell'autorità nel diritto penale*. Vol. in-8 di pag. 150, L. 10.

Vol. XLIII. — *Cristianesimo e diritto romano*. Vol. in-8 di pag. VIII-420, L. 25.

Il volume contiene:

M. ROBERTI, *Cristianesimo e collezioni giustiniane*. — M. ROBERTI, «*Nasciturus pro iam nato habetur*» nelle fonti cristiane primitive. — M. ROBERTI, *L'influenza cristiana nello svolgimento storico dei patti nudi*. — E. BUSSI, *La donazione nel suo svolgimento storico*. — G. VISMARA, *La donazione nuziale nel diritto ebraico e nelle fonti cristiane in relazione al diritto romano post-classico*.

Vol. XLIV. — ORIO GIACCHI, *Formazione e sviluppo della dottrina dell'interpretazione autentica in diritto canonico*. Vol. in-8 di pag. VIII-90, L. 5.

Vol. XLV. — CARLO ALBERTO MASCHI, *Disertationes. Ricerche intorno alla divisibilità del consortium nel diritto romano antico*. Vol. in-8 di pag. VI-78, L. 6.

Vol. XLVI. — DOMENICO BARBERO, *Il contratto-tipo nel diritto italiano*. Vol. in-8 di pag. VIII-254, L. 12.

Vol. XLVII. — EMILIO BUSSI, *Intorno al concetto di diritto comune*. Vol. in-8 di pag. 92, L. 8.

Vol. XLVIII. — BIONDO BIONDI, *Giustiniano I, Principe e legislatore cattolico*. Vol. in-8 di pag. VII-216, L. 15.

Vol. XLIX. — AMORTH ANTONIO, *La nozione di gerarchia*. Vol. in-8 di pag. VIII-118, L. 10.

Vol. L. — GARBAGNATI EDOARDO, *Intorno alla rivendita forzata immobiliare*. Vol. in-8 di pag. 64, L. 5.

Vol. LI. — UGO NICOLINI, *Studi storici sul pagherò cambiario*. Volume in-8 di pag. VI-98, L. 8.

Vol. LII. — *Osservazioni intorno al terzo libro del Progetto del Codice Civile* (Marzo 1936-XIV). Vol. in-8 di pag. 90, L. 6.

Vol. LIII. — CARLO ALBERTO MASCHI, *La concessione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*. Vol. in 8 di pag. XX-396 L. 30.

Vol. LIV. — GIULIO VISMARA, *Episcopalis audientia*. Vol. in-8 di pag. X-184, L. 12.

Vol. LV. — GIACOMO VIOLARDO, *Il pensiero giuridico di S. Girolamo*. Vol. in-8 di pag. VI-244, L. 16.

Vol. LVI. — DOMENICO BARBERO, *La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis*. Con riguardo alla efficacia del giudicato. Vol. in-8 di pag. VIII-123 L. 10.

Vol. LVII. — ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*. Vol. in-8 di pag. XX-380 L. 25.

Vol. LVIII. — *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vacchelli*. Vol. in-8 di pag. X-528, L. 40.

Il volume contiene:

GEMELLI PROF. AGOSTINO, O.F.M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del S. Cuore e professore ordinario di Psicologia sperimentale, *Prefazione*. — VACCHELLI PROF. GIOVANNI, Professore emerito di Diritto amministrativo nell'Università Cattolica del S. Cuore, *Per un nuovo indirizzo nella scienza del Diritto pubblico* (Lezione di commiato). — AMBROSINI PROF. GASPARE, Ordinario di diritto costituzionale nella R. Università di Palermo, *La natura giuridica dell'Africa Orientale italiana*. — BARILLARI PROF. MICHELE, Ordinario di Diritto costituzionale nella R. Università di Bari, *L'indirizzo psicologico nel diritto pubblico*. — BODDA PROF. PIETRO, Ordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Pavia, *La potestà normativa del Capo del Governo*. — BORSI PROF. UMBERTO, Ordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Bologna, *La cittadinanza e la sudditanza coloniale italiana nella più recente legislazione*. — CAMMEO PROF. FEDERICO, Ordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Firenze, *Gli immobili per destinazione nella legislazione sulle Belle Arti*. — CHIMIENTI PROF. PIETRO, Senatore del Regno, già Ordinario di Diritto Costituzionale nella R. Università di Roma, *Le formazioni giuridiche spontanee ed il diritto pubblico fascista*. — CROSA PROF. EMILIO, Ordinario di Diritto costituzionale nella R. Università di Torino, *Osservazioni sulla rappresentanza politica*. — D'ALESSIO PROF. FRANCESCO, Ordinario di Diritto finanziario nella R. Università di Napoli, *Concetto, oggetto e natura del diritto finanziario*. — DE FRANCESCO PROF.

GIUSEPPE MENOTTI, Ordinario di Diritto costituzionale nella R. Università di Milano, *Personae giuridiche pubbliche e loro classificazioni*. — DE VALLES PROF. ARNALDO, Ordinario di Politica e legislazione coloniale nella R. Università di Pavia, *Il contra-dittorio nel giudizio amministrativo*. — DONATI PROF. DONATO, Ordinario di Diritto costituzionale nella R. Università di Padova, *Sulla posizione costituzionale della Corona nel Governo monarchico presidenziale*. — GUICCIARDI PROF. ENRICO, Straordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Padova, *L'Abrogazione degli atti amministrativi*. — JEMOLO PROF. CARLO ARTURO, Ordinario di Diritto ecclesiastico nella R. Università di Roma, *Osservazioni in tema di annullamenti di nomine*. — LUCIFREDI PROF. ROBERTO, Straordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Perugia, *Inammissibilità di un esercizio «ex post» della funzione consultiva*. — MARCHI PROF. TEODOSIO, Ordinario di Diritto costituzionale nella R. Università di Parma, *Sul carattere rigido o flessibile della costituzione italiana*. — ORLANDO S. E. PROF. VITTORIO EMANUELE, già Ordinario di Diritto costituzionale, Professore emerito nella R. Università di Roma, *Il processo del Kaiser*. — PANUNZIO PROF. SERGIO, Ordinario di Dottrina dello Stato nella R. Università di Roma, *L'Ente politico*. — PERGOLESI PROF. FERRUCCIO, Straordinario di Diritto corporativo nella Università di Ferrara, *Osservazioni sul sistema gradualistico delle Fonti normative*. — RAGGI PROF. LUIGI, Ordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Genova, *Ancora sul concetto di demanialità*. — RANELLETTI PROF. ORESTE, Ordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Milano, *La giurisdizione nelle acque pubbliche. Organi e competenze*. — RAPISARDI-MIRABELLI PROF. ANDREA, Ordinario di Diritto internazionale nella R. Università di Siena, *Su i concetti d'amministrazione internazionale e di Diritto internazionale amministrativo*. — ROMANO S. E. PROF. SANTI, Presidente del Consiglio di Stato, Incaricato di Diritto costituzionale nella R. Università di Roma, *Osservazioni sulla invalidità degli atti amministrativi*. — ROVELLI PROF. SAC. FRANCESCO, Ordinario di Diritto amministrativo nella Università Cattolica del S. Cuore, *Lo sviamento di potere*. — SALEMI PROF. GIOVANNI, Ordinario di Diritto amministrativo nella R. Università di Palermo, *Sulla natura giuridica delle sentenze collettive*. — VUOLI PROF. ROMEO, Ordinario di Diritto coloniale nella Università Cattolica del S. Cuore, *La rappresentanza politica del Senato del Regno*.

Vol. LIX. — *Osservazioni intorno al «Progetto preliminare del Codice di Procedura Civile»*. Vol. in-8 di pag. VIII-130, L. 10.

Vol. LX. — BIONDO BIONDI. — *La categoria romana delle «servitutes»* (in corso di pubblicazione).

Serie terza: SCIENZE SOCIALI.

Vol. I. — Fasc. I. — ARISTIDE CALDERINI, *La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell'Egitto romano*. (Esaurito).

Fasc. 2. — LUIGI CORSI, *L'applicazione dei principi evangelici nei rapporti internazionali*. Vol. in-8 di pag. 40. (Esaurito).

Vol. II. — JACOPO MAZZEI, *Politica economica internazionale inglese prima di Adamo Smith*. Vol. in-8 di pag. xx-464. (Esaurito).

Vol. III. — FEDERICO MARCONCINI, *Saggio sulla rendita e sulle sue modificazioni imputabili all'azione dei mezzi di trasporto*. Vol. in-8 di pag. 84, L. 6.

Vol. IV. — ROMEO VUOLI, *Il mutuo soccorso e il credito popolare*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 4.

Vol. V. — ROMEO VUOLI, *Il Podestà e la Consulta municipale nell'ordinamento giuridico del Comune*. Vol. in-8 di pag. 112. (Esaurito).

Vol. VI. — FEDERICO MARCONCINI, *Le vicende dell'oro e dell'argento. Dalle premesse storiche alla liquidazione monetaria latina (1803-1925)*. Vol. in-8 di pag. 412, L. 25.

Vol. VII. — *Raccolta di scritti in memoria di Giuseppe Toniolo nel primo decennio della sua morte*. Vol. in-8 di pag. VIII-480 con una tavola fuori testo, L. 25.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: *Avvertenza*. — FILIPPO MEDA, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «Giuseppe Toniolo» di studi superiori, *L'insegnamento di Giuseppe Toniolo*. — SAC. AUGUSTO ARIENTI, Capo redattore della «Rivista Internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», *Per un metodo scientifico nell'ordinamento cristiano della economia*. — P. ANGELO BRUCCULERI, S. J., Redattore della «Civiltà Cattolica», *Giuseppe Toniolo il milite della democrazia cristiana*. — GEORGES LEGRAND, Professore di economia sociale dell'Università di Namur, *Principi e realizzazioni nell'opera di Giuseppe Toniolo*. — EUGÈNE DUTHOIT, Presidente della Commissione generale delle Settimane Sociali di Francia, Professore della Facoltà di giu-

risprudenza dell'Università Cattolica di Lilla, *Les nouveautés de l'économie industrielle au regard des principes chrétiens*. — GIOVANNI A. RJAN, D. D., Professore di teologia morale, Rettore della Catholic University of America, *La Chiesa e le questioni economiche*. — DR. SIGISMUND WAITZ, Vescovo di Feldkirch Innsbruck, *Chiesa cattolica, industrialismo e questione sociale*. — JOHN O' GRADY, HP. D., Segretario della Conferenza nazionale delle opere cattoliche di Washington, *Un capitolo di teologia pastorale*. — TEODORO BRAUER, Professore di economia politica nella scuola tecnica superiore « Friderician » di Karlsruhe, *La volontà di civiltà del movimento operaio cristiano*. — MARIO MARSILI LIBELLI, Professore nella R. Università di Firenze, incaricato di economia politica nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La parte dell'illusione nelle azioni economiche*. — JACOPO MAZZEI, Professore di politica economica del R. Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze, *Le evasioni e le eccezioni alla clausola della nazione più favorita*. — ENRICO LECHTAPE, Libero docente nell'Università di Muenster i. W., *Il fondamento del diritto d'imposta*. — ANGELO MAURI, Professore di istituzioni di scienze economiche nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La dottrina economica di Pietro Verri*. — JAKOB STRIEDER, Professore dell'Università di Monaco, *L'importanza storico-sociale di Wilhelm Emmanuel von Ketteler*. — FEDERICO MARCONCINI, Professore di scienza delle finanze nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Le illegittimità del prestito di moneta a interesse in due omelie del secolo IV*. — ERMANNO VON SCHULLERN-SCHARTTENHOFEN, Professore nell'Università di Innsbruck, *Una questione storico-sociologica*. — MARCELLO BOLDRINI, Professore di Statistica nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La popolazione di Matelica nel secolo XVII*. — REMO VIGORELLI, Professore di arte bancaria nella Università Cattolica del Sacro Cuore, *Per una indagine economica sulla piccola proprietà agricola in Italia*. — ALBINO UGGÈ, Assistente nel Laboratorio di statistica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *La misura statistica della mobilità del lavoro*. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Professore di psicologia sperimentale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Ricerche sperimentali sulla natura e diagnosi dell'abilità manuale*.

Vol. VIII. — FEDERICO MARCONCINI, *Profilo di Giuseppe Toniolo economista*. Vol. in-8 di pag. 106, con l'elenco completo delle opere di G. Toniolo. (Esaurito).

Vol. IX. — FRANCESCO VITO, *I sindacati industriali. Cartelli e gruppi*. Vol. in-8 di pag. 360. (Esaurito).

Vol. X. — ROMEO VUOLI, *Il Preside e il Rettorato nell'ordinamento giuridico della provincia*. Vol. in-8 di pag. 106. L. 10.

Vol. XI. — *Il XL Anniversario della Enciclica « Rerum Novarum »*, scritti commemorativi pubblicati a cura della Università Cattolica del Sacro Cuore con il contributo della Unione Cattolica per le Scienze Sociali. Vol. in-8 di pag. xv-642, L. 50.

Al volume hanno collaborato:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., Rettore Magnifico della Università Cattolica del Sacro Cuore, *Introduzione*. — SEVERINO AZNAR, Cattedrático de sociología en la Universidad de Madrid, Membro de la R. Academia des Ciencias morales y politica, *El salario familiar*. — ANTONIO BOGGIANO PICO, Professore nella R. Università di Genova, *I presupposti dottrinali dell'Enciclica « Rerum Novarum »*. — THEODOR BRAUER, o. Prof. d. Sozialpolitik a. d. Universität, Köln, *Die Bedeutung der Enzyklika « Rerum Novarum » für Deutschland*. — P. ANGELO BRUCCULERI, S. J., *L'organizzazione professionale nella « Rerum Novarum »*. — FERDINANDO VON DEGENFELD, o. Prof. d. Staatswissenschaft a. d. Universität, Wien, *Die sozialpolitischen Forderungen der Enzyklika und ihre Erfüllung*. — EUGÈNE DUTHOIT, Professeur à l'Université Catholique de Lille, *De « Rerum Novarum » à « Quadragesimo anno »*. — LOUIS DUVAL-ARNOULD, Prof. d'Economie politique à l'Institut Catholique, Paris, *L'Encyclique « Rerum Novarum » et les droits de la morale sur l'économie politique*. — P. VALÈRE FALLON S. J., Professeur au Collège de Philosophie de la Compagnie de Jésus, Louvain, *Les Allocations familiales en Belgique*. — GEORGES GOYAU, Prof. d'Histoire des Missions à l'Institut Catholique, Membre de l'Institut de France, Paris: *Léon XIII et Pie XI*. — DIETRICH VON HILDEBRAND, a. o. Prof. d. Philosoph. a. d. Universität, München, *Die Stellung des Menschen zu Beruf und Arbeit im Sinne der Enzyklika « Rerum Novarum »*. — HEINRICH LECHTAPE, Prof. a. d. Sozialwissenschaften a. d. Universität, Münster, *Die Enzyklika und das Problem der sozialen Klassen*. — GEORGE LEGRAND, Prof. d'économie sociale, Belgique, *Autonomie et collaboration*. — FEDERICO MARCONCINI, Prof. inc. di Scienza delle Finanze nella Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, *L'unità del Pensiero economico di Leone XIII*. — MARIO MARSILI LIBELLI, Prof. di Statistica e Scienza delle Finanze nell'Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali, Firenze, *La « Rerum Novarum » e la idea di solidarietà*. — JACOPO MAZZEI, Prof. di Politica economica nel R. Istituto Superiore di Scienze econo-

miche e commerciali, Firenze, *Principi etici ed economia*. — ALBERT MUNTSCH, S. J. Prof. of Sociol., St. Louis University (U. S. A.), *The teaching of Leo XIII on the family and private property in the light of modern ethnology*. — P. OSWALD VON NELL-BREUNING, S. J., Prof. d. Moral u. Kirchenrecht, d. Gesellschafts u. Wirtschaftsh. a. d. philosophisch-theologischen Hochschule, Frankfurt a. M., *Die Familie und ihre wirtschaftliche Sicherung in Vermögen und Einkommen nach der Enzyklika «Rerum Novarum»*. — GEORGE O' BRIEN, Prof. of Economics, University College, Dublino, *«Rerum Novarum» and the neo-classical Theory of Wages*. — L. O' HEA S. J. Hon. Secretary and Principal of the Catholic Workers' College, Oxford, *The work of the Catholic Social Guild and Catholic Workers' College*. — FRANK O' HARA, Prof. of Political Econom. Catholic University of America, Washington, *The Encyclical as a solution of our agricultural problem*. — RENÉ PINON, Rédacteur politique de la «Revue des deux mondes» membre de l'Académie des sciences coloniales, Paris, *L'application de l'Encyclique dans les colonies*. — ETIENNE MARTIN SAINT LÉON, Conservateur de la Bibliothèque du Musée social, Paris, *L'Encyclique «Rerum Novarum» et les systèmes d'organisations professionnelle en France*. — P. A. SERTILLANGES, O. P., Membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, Paris, *A quelles conceptions et à quelle structure sociale se rattachent les enseignements de l'Encyclique «Rerum Novarum»*. — HENRY SOMERVILLE, *The catholic social movement in England*. — JAKOB STRIEDER, O. Prof. d. Wirtschaftsgesch. a. d. Universität, München, *Die sozialgeschichtliche Bedeutung des Hl. Franziscus*. — MAX TURMANN, Prof. à l'Université de Fribourg et à l'Ecole Polytechnique Fédérale, *Leo XIII, les catholiques sociaux et les origines de la législation internationale du travail*. — P. ALBERT VALENSIN, S. J. Prof. aux Semains Sociales de France, *L'Encyclique «Rerum Novarum» et les clauses ouvrières du Pacte de la Société des Nations*. — P. A. VERMEERSCH, S. J. Prof. de Théologie morale et de science sociale à la «Pontificia Università Gregoriana», Rome, *La justice dans la «Rerum Novarum»*. — P. LEWIS WATT, S. J., Prof. of Moral Philosophy, Heythrop College, Chipping Norton, Oxon, *«Rerum Novarum» and the evolution of capitalism in Great Britain*. — OTTO SCHILLING, Prof. der Moral-u. Pastoraltheologie a. d. Universität, Tübingen, *Die Deutsche Sozialpolitik und die Enzyklika «Rerum Novarum»*. — FRANCESCO VITO, Assist. nell'Istituto di Scienze Economiche dell'Università Catt. del S. Cuore, Milano, *Lo sviluppo della politica sociale in Germania e le direttive della «Rerum Novarum»*. — PÉTER TISCHLÉDER, A. O. Prof. der Moraltheologie u. Sozialethik a. d. Universität, Münster i. W., *Eingriffsrecht und Eingriffspflicht des Staates zur Lösung und Linderung der sozialen Frage nach dem Kundschreiben «Rerum Novarum»*.

Vol. XII. — AMINTORE FANFANI, *Le origini dello spirito capitalistico in Italia*. Vol. in-8 di pag. VI-179, L. 10.

Vol. XIII. — FRANCESCO VITO, *La concezione biologica dell'economia. Considerazioni sul sistema di Marshall*. Volume in-8 di pagine x-85, L. 6.00.

Vol. XIV. — *I problemi fondamentali dello Stato corporativo*. Vol. in-8 di pag. XII-80, L. 10.

Il volume contiene scritti di: AGOSTINO GEMELLI, O.F.M., *Introduzione*. — LO DOVICO BARASSI, *La rappresentanza degli interessi economici*. — FRANCESCO ROVELLI, *La rappresentanza degli interessi non economici*. — LUIGI RAGGI, *Il problema del controllo*. — MARIO MARSILI-LIBELLI, *Interesse economico collettivo ed interesse economico individuale*. — CARLO EMILIO FERRI, *Le rendite nell'ordine corporativo*. — FRANCESCO VITO, *L'economia corporativa nazionale nell'ambito del mercato mondiale*.

Vol. XV. — *Economia Corporativa*. Contributi dell'Istituto di Scienze economiche. Serie Prima. Vol. in-8 di pag. 264, L. 15.

Il volume contiene scritti di: F. VITO, *Avvertenza*. — F. VITO, *L'essenza dell'economia corporativa*. — B. M. BRUCCHI, *L'universalismo di O. Spann e la costruzione teorica dell'economia corporativa*. — E. CACCIA-FUCHS, *La economia corporativa e i cicli economici*. — F. VITO, *La stabilizzazione del potere di acquisto nella economia corporativa*. — G. BARBIERI, *Discussioni sulla teoria economica corporativa*. — *Indice degli autori citati*.

Vol. XVI. — FANFANI AMINTORE, *Saggi di storia economica italiana*. Vol. in-8 di pag. VI-304, L. 18.

Serie quarta: SCIENZE FILOLOGICHE.

- Vol. I. — GIUSEPPE GHEDINI, *Lettere cristiane nei papiri greci del III e IV secolo*. Vol. in-16 di pag. 376, L. 18.
- Vol. II. — CAMILLO CESSI, *Le origini della letteratura greca. Appunti*. Vol. in-8 di pag. 52, L. 3.
- Vol. III. — LUIGI SORRENTO, *Italiani e Spagnuoli contro l'egemonia intellettuale francese nel settecento. Dissertazione proemiale*. Volume in-8 di pag. 58, L. 5.
- Vol. IV. — GIOVANNI BATTISTA PIGHI, *Il proemio degli Annali di Quinto Ennio*. Vol. in-8 di pag. 56, L. 4.
- Vol. V. — GIUSEPPE GHEDINI, *La lingua greca di Marco Aurelio Antonino*. Vol. in-8 di pag. 90, L. 10.
- Vol. VI. — GIUSEPPE GHEDINI, *Le clausole ritmiche nella « Historia persecutionis africanæ provinciae » di Victor de Vita*. Vol. in-8 di pag. 80, L. 6.
- Vol. VII. — *Raccolta di scritti in onore di Felice Ramorino*. Vol. in-8 di pag. XXIV-707 con una tavola fuori testo, L. 75.

Il volume contiene:

FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Felice Ramorino*. — GINO FUNAIOLI, *I Cesari di Svetonio*. — VICTOR MAGNIEN, *Les composés dans la langue et la poésie homérique*. — ENGELBERT DRERUP, *Antikritische Odyssee Studien*. — MARIO ATTILIO LEVI, *Studi su Timeo di Tauromenio*. — PIETRO DE FRANCISCI, *Una questione cronologica relativa alla compilazione del Digesto*. — PAOLO FABBRI, *Claudiano in Sicilia e il Ratto di Proserpina*. — LUIGI CASTIGLIONI, *In Senecam rhetorem, Pomponium Melam, Cornelium Nepotem, animadversiones criticae*. — PAOLO ROTTA, *La lettera CXXI di Seneca e la teoria dell'istinto nello Stoicismo*. — M. BUDIMIR, *Fortuna Viscata*. — MARIO SALMI, *Rilievi lombardi tratti da stampe del Mantegna (con 4 tavole)*. — TENNEY FRANK, *Arrius, Catullus, Carm. 84 and Lucilius Hirrus*. — CAMILLO CESSI, *Romanzi virgiliani*. — P. UBALDI, *Un ricordo crisostomeo nel « Giorno » del Parini*. — FR. ELEZOVITCH, *Rerum universitatis pulchritudo*. — CARLO LANDI, *Alcune osservazioni sulle odi romane di Orazio*. — GUIL. KROLL, *De Claudii morte*. — CHARLES H. BEESON, Paris Lat. 7530, *A study in Insular Symptoms*. — GEORGES MEAUTIS, *Les adversaires de Périclès*. — N. VULIC, *Il luogo di nascita di S. Girolamo*. — EUGÈNE FEHRLE, *Zu Varro, Res rust.*, I, 2, 25 ff. — ALBERTO CORBELLINI, *L'ironia e le ambagi del Vate nell'epodo XVI di Orazio*. — G. A. S. SNYDER, *De Sarcophago quodam Delphis in Museo Syngrio conservato (con 4 tavole)*. — ALEXANDER SOUTER, *Miscellanea Latina*. — SAL. LURIA, ΤΟΝ ΣΟΥ ΤΙΟΝ ΦΡΕΙΟΝ (*Die Oidipussage und Verwandtes*). — GAETANO CURCIO, *Gli episodi di Orazio*. — GIULIO SALVADORI, « *Ubi Petrus ibi Ecclesia* ». — GIOVANNI BATTISTA PIGHI, *Il libro di Catullo Veronese*. — JEAN TOLSTOI, *Une survivance du langage des contes populaires chez Hérodote*. — PIERRE JOUGET, *Une nouvelle requête de Magdola*. — EMILIO ALBERTARIO, *Le definizioni dell'obbligazione romana*. — KURT WITTE, *Der Literaturbrief des Horaz an Augustus*. — MARCELLO CAMPODONICO, *Gli « Arcana fatorum » dell'Eneide*. — RODOLFO VARI, *Quid affinitatis Oppiani Halieuticorum codices nonnulli habeant, quaeritur*. — STANISLAUS WIKOWSKI, *De Homero artis regiones describendi inventore*. — J. TROTZKI, *Studien zur Ueberlieferungsgeschichte Columellas*. — GAVRIL J. KARAZOW, *Une nouvelle inscription relative à l'histoire de la Thrace ancienne (con 1 tavola)*. — ERNEST KALINKA, *Der Sapphische Elfsilbler des Horaz*. — NICOLA TERZAGHI, *Un codice torinese delle Epistole di Cicerone (con 1 tavola)*. — ACHILLE BELTRAMI, *Seneca e Frontone*. — GIULIO GIANNELLI, *La colonia panellenica di Turi nei primi trent'anni della sua fondazione*. — LUDWIG RADEAMACHER, *Ein mythisches Bild in der Apokalypse der hl. Anastasia*. — MARCO GALDI, *De Tertulliani « de cultu foeminarum » et Cypriani « ad virgines » libellis commentatio*. — ALBERTO CHIARI, *De codice laurentiano XXXII. 16*. — GIOVANNI GALBIATI, *Ovidii de piscibus de Grattii de venatione fragmenta Ambrosiana*. — KARL MAROT, *Aus der Fruehze der Epik*. — TH. ZIELINSKI, *Abiecta non bene parmula...*. — GIUSEPPE GHEDINI, *Usò anormale del piuccheperfecto congiuntivo in Optato di Milevi*. — PAOLO REVELLI, *Figurazioni cartografiche dell'età imperiale in un codice ambrosiano di Solino del primo trecento (con 1 tavola)*. — FEDERIGO AGENO-INDICAZIONI di senso negli Ichneutai di Sofocle. — JOSEPH MESK, *Zu den Prosa und Vershymnen des Aelius Aristides*. — ARISTIDE CALDERINI, *Quid de optimo viro praedecent tituli in urbe Roma et in Africa reperti*.

PUBBLICAZIONI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

- Vol. VIII. — LUIGI SORRENTO, *Francia e Spagna nel Settecento - Battaglie e sorgenti di idee*. Vol. in-8 di pag. VIII-300, L. 15.
- Vol. IX. — GINO FUNAIOLI, *Esegesi virgiliana antica, Prolegomeni alla edizione del commento di Giunio Filargero di Vito Gallo*. Vol. in-8 di pag. 510, L. 35.
- Vol. X. — FEDERICO OLIVERO, *Sulla teoria poetica del Newmann*. Volume in-8 di pag. 64. (Esaurito).
- Vol. XI. — LADISLAO MITTNER, *La concezione del divenire nella lingua tedesca*. Introduzione di Luigi Sorrento. Vol. in-8 di pag. 115, L. 8.
- Vol. XII. — *Conferenze virgiliane tenute all'Università Cattolica del Sacro Cuore in commemorazione del bimillenario virgiliano*. Volume in-8 di pag. 168 con 4 tavole fuori testo, L. 15.
- Il volume contiene:
- GIUSEPPE ALBINI, della R. Università di Bologna, *Virgilio: l'anima e l'arte*.
 JÉRÔME CARCOPINO, della Sorbona, *Il paesaggio latino dell'Eneide*.
 R. S. CONWAY, della Università di Manchester, *Virgilio: poesia e impero*.
 FRITZ WEEGE, della Università di Varsavia, *Virgilio e l'arte figurativa del suo tempo*.
 TH. ZIELINSKI, della Università di Breslavia, *Virgilio e la tragedia della maternità*.
 GINO FUNAIOLI, della Università Cattolica del Sacro Cuore, *Virgilio, poeta della pace*.
- Vol. XIII. — MICHELE PELLEGRINO, *La poesia di S. Gregorio Nazianzeno*. Vol. in-8 di pag. 120, L. 8.
- Vol. XIV-XV-XVI. — GIULIO SALVADORI, *Liriche e saggi a cura di CARLO CALCATERRA*. — Vol. I: *Liriche*. — Vol. II: — *Semina flammae*. — Vol. III: *In fide et veritate*. — Tre vol. di complessive pag. 1112, con una tavola fuori testo, L. 75.
- Vol. XVII. — FRANCESCO SARRI, O. F. M., *Annibal Caro*. Saggio critico. Vol. in-8 di pag. 370, L. 25.
- Vol. XVIII. — G. B. PIGHI, *Studia Ammianea. Annotationes criticae et grammaticae in Ammianum Marcellinum*. Vol. in-8 di pag. VIII-182, L. 15.
- Vol. XIX. — GIUSEPPE LAZZATI, *Teofilo d'Alessandria*. Volume in-8 di pag. VIII-112, L. 10.
- Vol. XX. — ALBERTO CASTELLI, *La Gerusalemme Liberata nella Inghilterra di Spenser*. Volume in-8 di pag. XII-130, L. 10.
- Vol. XXI. — G. B. PIGHI, *Nuovi studi Ammianeî*. Volume in-8 di pag. 236, L. 20.—
- Vol. XXII. — *Conferenze oraziane, tenute all'Università Cattolica del Sacro Cuore, in commemorazione del bimillenario oraziano*. Vol. in-8 di pag. 180, L. 15.—
- Vol. XXIII. — G. B. PIGHI, *I discorsi delle Storie di Ammiano Marcellino*, Vol. in-8 di pag. 100, L. 8.—
- Vol. XXIV. — ANGELO PAREDI, *I prefazi ambrosiani. Contributo alla storia della liturgia latina*. Vol. in-8 di pag. XII-328, L. 25.—
- Vol. XXV. — ALBERTO CASTELLI, *Thomas Hardy poeta*. Vol. in-8 di pag. VI-94, L. 8.
- Vol. XXVI. — *Raccolta di scritti in memoria di Paolo Ubaldi* (in corso di stampa).
- Vol. XXVII. — CARLO BUZIO, *Esiòdo nel mondo greco* (in corso di pubblicazione).
- Vol. XXVIII. — MARIANGELA SERRETTA, *Endecasillabi crescenti* (in corso di pubblicazione).
- Vol. XXIX. — GIUSEPPE LAZZATI, *L'Aristotele perduto* (in corso di pubblicazione).

Serie quinta: SCIENZE STORICHE.

- Vol. I. — GIOVANNI SORANZO, *La lega Italica (1454-1455)*. Vol. in-8 di pag. 215. (Esaurito).
- Vol. II. — SILVIO VISMARA, *Il concetto della storia nel pensiero scolastico*. Vol. in-8 di pag. VIII-92 (Esaurito).
- Vol. III. — PIETRO BELLEMO, *Concetto e compiti della Geografia economica*. Vol. in-8 di pag. 68, L. 4.

PUBBLICAZIONI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

- Vol. IV. — PIETRO BELLEMO, *Attraverso la Padania Orientale nei tempi antichi (Appunti di Geografia economica)*. Vol. in-8 di pag. 28. L. 2.
- Vol. V. — GIULIO GIANNELLI, *La spedizione di Serse da Terme a Salamina (Saggi di cronologia e di storia)*. Vol. in-8 di pag. VIII-84, L. 6.
- Vol. VI. — ARISTIDE CALDERINI, *Saggi e studi di antichità*. Vol. in-8 di pag. VIII-304 con 24 tavole fuori testo. L. 25.
- Vol. VII. — PIETRO BELLEMO, *I fattori geografici nella localizzazione delle industrie*. Vol. in-8 di pag. 48, L. 3.
- Vol. VIII. — EMILIO NASALLI ROCCA DI CORNEGLIANO, *Il trasferimento dello studio Visconteo da Pavia a Piacenza (dal 1398 al 1400)*. Vol. in-8 di pag. 64, L. 4.
- Vol. IX. — GIULIO GIANNELLI, *La Magna Grecia da Pitagora a Pirro*. - Parte prima. Vol. in-8 di pag. VIII-96 con tre tavole fuori testo, L. 10.
- Vol. X. — ARISTIDE CALDERINI, *Aquileia romana. Studi di storia e di epigrafia*. Vol. in-8 di pag. CXXXIV-594. (Esaurito).
- Vol. XI. — GIULIO VALERIANO CALLEGARI, *Introduzione allo studio delle antichità americane*. Vol. in-8 di pag. 70, L. 5.
- Vol. XII. — GIOVANNI SORANZO, *Il Papato, l'Europa cristiana e i Tartari. Un secolo di penetrazione occidentale in Asia*. Vol. in-8 di pagine 625 con 5 tavole. (Esaurito).
- Vol. XIII. — A. GEMELLI, O. F. M., - S. VISMARA, O. S. B., *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*. Vol. in-8 di pag. VIII-398, L. 25.
- Vol. XIV. — GIOVANNI SORANZO, *Peregrinus Apostolicus*. Vol. in-8 di pag. XII-658, L. 50.
- Vol. XV. — EVA TEA, *S. Maria antiqua*. Vol. in-8 di pag. XIV-400 con 38 figure nel testo, 14 tavole e 2 piante fuori testo, L. 30.

Serie sesta: SCIENZE BIOLOGICHE

- Vol. I. — GIUSEPPINA PASTORI, *Sulla ematoporfiria sperimentale da benzolderivati*. Vol. in-8 di pag. 32, L. 3.
- Vol. II. — LUDOVICO NECCHI, *Lo studio e la classificazione dei fanciulli anormali. Per un orientamento biologico nel campo della neuropsichiatria infantile*. Vol. in-8 di pag. IV-100. (Esaurito).
- Vol. III. — GIUSEPPINA PASTORI, *Sulla frequenza della erodolues nei fanciulli anormali*. Vol. in-8 di pag. 136, L. 8.
- Vol. IV. *Contributi del Laboratorio di Psicologia e Biologia*. Serie terza. Vol. in-8 di pag. VIII-436 con numerose tavole fuori testo e illustrazioni. (Esaurito).

Il volume contiene:

1. LUDOVICO NECCHI, *Ricerche medico-statistiche sui fanciulli anormali*.
2. GIUSEPPINA PASTORI, *Pineali accessorie e relazioni tra gli organi pineale e subcommissurale*.
3. GIUSEPPINA PASTORI, *Qualche osservazione sulla patogenesi delle calcificazioni pineali*.
4. GIULIO CASTIGLIONI, *Ricerche ed osservazioni sull'idea di Dio nel fanciullo*.
5. A. M. VACINO, *Contributo allo studio delle immagini eidetiche*.
6. AGOSTINO GEMELLI, *Introduzione allo studio della percezione*.
7. ALESSANDRO GATTI, *Di una illusione nel campo delle sensazioni cinestesico-tattili*.
8. ALESSANDRO GATTI, *I complessi visivi per presentazione successiva delle singole parti*.
9. ALBERTO ZAMA, *La percezione tattile della forma*.
10. AGOSTINO GEMELLI, *Contributo allo studio della percezione: IV - Il comparire e lo scomparire della forma*.

PUBBLICAZIONI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Vol. V. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia e di Biologia*. Serie quarta. Volume in-8 di pag. 100, con 18 tavole fuori testo, L. 15.

Il volume contiene:

- GIUSEPPINA PASTORI, *Contributo allo studio della fine struttura dei gangli simpatici* (con 4 tavole).
GIUSEPPINA PASTORI, *Origine e distribuzione delle fibre nervose nella epiphysis cerebri* (con 9 tavole).
GIUSEPPINA PASTORI, *Morfologia comparata e struttura istologica dell'organo subcommissurale nei mammiferi in rapporto alle sue possibili funzioni* (con 5 tavole).

Vol. VI. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia*. Serie quinta. Volume in-8 di pag. 572 con numerose figure e tavole fuori testo. L. 50.

Il volume contiene:

I. — Psicologia sperimentale: A. GALLI, *La percezione della forma nella visione periferica*. — A. GALLI e A. ZAMA, *Ricerche sulla percezione di configurazioni geometriche piane mascherate in tutto o in parte da altre configurazioni*. — A. GALLI, *Sopra la percezione di movimenti apparenti prodotti con stimoli sensoriali diversi*. — A. GALLI, *Contributo allo studio della percezione delle variazioni di chiarore e di illuminazione*. — A. GEMELLI, *Emozioni e sentimenti*. — A. GEMELLI, *Sulla natura e sulla genesi del carattere*. — A. GALLI, *Saggio sulla analisi psicologia dell'atto di fede in S. Agostino*.

II. — Psicologia applicata: A. GALLI e L. NECCHI, *Ricerche sui fanciulli instabili*. — A. GALLI, *Contributo allo studio del giudizio morale dei fanciulli normali ed anormali*.

III. — Psicotecnica: A. GEMELLI, *I problemi attuali della psicotecnica nella industria nazionale*. — A. GEMELLI, *Sulla attività psicotecnica del Laboratorio di Psicologia sperimentale della Università Cattolica del Sacro Cuore*. — A. GEMELLI, *Sulla natura dell'abilità manuale*. — A. GEMELLI, *Ricerche sulla diagnosi dell'abilità motrice*. — A. GEMELLI, *Ricerche sperimentali sulla forma dei movimenti volontari*. — A. GEMELLI e A. GALLI, *Sull'adattabilità dell'attività umana all'attività della macchina*. — A. GEMELLI, *Sul valore dei tempi di reazione semplice in ordine alla applicazione di essi alla selezione personale*. — A. GEMELLI, *Problemi della psicologia sperimentale nello studio degli esercizi fisici*. — A. GEMELLI, *Sulla selezione dei piloti di aviazione*.

IV. — Psicologia comparata: A. GEMELLI e G. PASTORI, *Sulla rieducabilità di animali scerebrati*.

Vol. VII. — AGOSTINO GEMELLI, O. F. M. e GIUSEPPINA PASTORI, *L'analisi elettroacustica del linguaggio*. Vol. in-8 di pag. 250, con 49 figure nel testo, 4 tabelle e 88 tavole fuori testo, L. 75.

I. — TESTO. - Contiene:

- Cap. I. *I metodi di analisi elettroacustica nello studio del linguaggio*.
Cap. II. *La tecnica delle nostre ricerche*.
Cap. III. *La struttura delle vocali*. - Appendice al Capitolo terzo.
Cap. V. *La durata minima di un fonema sufficiente per la sua percezione*.
Cap. VI. *Il timbro di voce nel linguaggio parlato*.
Cap. VII. *La struttura delle parole e delle frasi*.

II. ATLANTE DELLE TAVOLE.

Vol. VIII. — *Contributi del Laboratorio di Psicologia*. — Serie sesta. Vol. in-8 di pag. VIII-194, con numerose tavole e illustrazioni, L. 40.

Il volume contiene:

1. A. GALLI, *Percezione totalizzatrice della forma attraverso alla fovea centrale nella luce crepuscolare*.
2. A. GALLI, *Osservazioni sulla riproduzione di profili a più significati*.
3. A. GEMELLI e G. PASTORI, *I metodi della elettroacustica nello studio del linguaggio*.
4. A. GEMELLI, *Esercizio ed apprendimento*. - Relazione all'Ottavo Congresso internazionale di psicotecnica (Praga 1934).

Vol. IX. — FR. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M., *Metodi e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza*. Vol. in-8 di pag. XII-156, L. 12.

Vol. X. — *Contribuiti del Laboratorio di Psicologia*. — Serie settima (in corso di pubblicazione).

Il volume contiene:

1. A. GEMELLI, *Nuovi risultati nell'applicazione dei metodi dell'elettroacustica allo studio della psicologia del linguaggio*.
2. C. CORNELLI, *Ricerche sperimentali sulla influenza dei suoni e dei rumori sulla attività umana*.
3. H. ROHRACHER, *I fenomeni elettrici del cervello nei diversi processi psichici*.
4. G. COSSETTI, *Il significato nella percezione degli oggetti*.
5. G. ZUNINI, *Contributo allo studio dell'apprendimento nei pesci*.
6. G. ZUNINI, *Osservazioni sul salto delle sanguinerole*.

Serie settima: SCIENZE RELIGIOSE

- Vol. I. — UMBERTO A. PADOVANI, *Vito Formari*. Saggio sul pensiero religioso in Italia nel sec. XIX. Vol. in-8 di pag. 224. (Esaurito).
- Vol. II. — MARIANO CORDOVANI, *Il Rivelatore*. Vol. in-8 di pag. 488. (Esaurito).
- Vol. III. — ANNA CRISTOFOLI, *Il pensiero religioso di P. Gioachino Ventura*. Vol. in-8 di pag. VII-180, L. 10.
- Vol. IV. — UMBERTO A. PADOVANI, *Vincenzo Gioberti ed il Cattolicesimo. Una pagina nella storia moderna della Chiesa, con documenti inediti*. Vol. in-8 di pag. XI-510, L. 35.
- Vol. V. — ANDREA ODDONE, S. J., *Teoria degli atti umani*. Vol. in-8 di pag. 270, L. 15.

Serie ottava: STATISTICA

- Vol. I. — MARCELLO BOLDRINI, *Sviluppo corporeo e predisposizioni morbose. Contributi statistici alla conoscenza costituzionale*. Vol. in-8 di pag. XII-236 con tavola fuori testo. (Esaurito).
- Vol. II. — MARCELLO BOLDRINI - ALBINO UGGÈ, *La mortalità dei Missionari*. Vol. in-8 di pag. 64, L. 5.
- Vol. III. — *Contributi del Laboratorio di Statistica*. Serie prima. Vol. in-8 di pag. VIII-444 con grafici, figure e tavole fuori testo. (Esaurito).

Il volume contiene:

1. MARCELLO BOLDRINI, *Effetti demografici ed eugenici del consumo del vino*.
2. PIA STERNA, *Il traffico dei viaggiatori nella navigazione sul Lago Maggiore*.
3. ALBINO UGGÈ, *La teoria della popolazione di Gianmaria Ortes*.
4. MARCELLO BOLDRINI, *La proporzione dei sessi nei concepimenti e nelle nascite*.
5. PIETRO ROTA SPERTI, *La proporzione dei sessi negli aborti e parti distoici*.
6. ALBINO UGGÈ, *Confronti internazionali fra i quozienti di mortalità per varie cause secondo il metodo dei coefficienti tipo*.
7. AMINTORE FANFANI, *Diffusione della paralisi progressiva in paesi malarici*.

Vol. IV. — MARCELLO BOLDRINI, *La fertilità dei biotipi*. Vol. in-8 di pag. 238, con 10 tavole, L. 20.

Vol. V. — *Contributi del Laboratorio di Statistica*. Serie seconda. Volume in-8 di pag. VI-145 con tavole fuori testo, L. 10.

Il volume contiene:

1. PIETRO MARTINOTTI, *Alcune proprietà ed applicazioni della funzione logistica*.
2. IDEM, *Il teorema di Bienaimé-Tehebycheff e le serie statistiche*.
3. IDEM, *Sui metodi statistici per la misura della mobilità della mano d'opera*.
4. IDEM, *Un teorema geometrico applicato alle scienze sociali*.
5. IDEM, *La funzione logistica applicata al calcolo dei salari a premio*.
6. IDEM, *Le medie relative*.
7. IDEM, *Medie relative di grandezze finanziarie*.
8. IDEM, *Corrispondenze multiple e loro composizione*.

Vol. VI. — SALVATORE ALBERTI, *La mortalità antenatale*. Volume in-8 di pag. VIII-150, L. 10.

Vol. VII. — *Contributi del Laboratorio di Statistica*. Serie terza. Vol. in-8 di pag. 475, L. 50.

Il volume contiene:

- M. BOLDRINI, *Sulle maggiori razze umane europee*.
A. UGGÈ, *Guglielmo Derham e «L'ordine divino» nelle manifestazioni dei fenomeni demografici*.
P. MARTINOTTI, *Metodo per il calcolo dei saggi di eliminazione*.
A. UGGÈ, *Sulla rassomiglianza fra coniugi per alcuni caratteri somatici*.
A. FANFANI, *La rivoluzione dei prezzi a Milano nel XVI e XVII secolo*.
P. MARTINOTTI, *Interpolazioni e serie trigonometriche*.
A. FANFANI, *Contributi alla storia demografica della Toscana*.
A. UGGÈ - F. GIGLIO - P. MARTINOTTI, *Le coordinate geografiche della popolazione italiana*.
A. COSTANZO, *Costituzione e mortalità*.
S. ALBERTI, *Relazioni fra mortalità e statura*.

Vol. VIII. — CARLO MENGARELLI, *La costituzione nelle aristocrazie italiane*. Vol. in-8 di pag. VIII-184, L. 15.

Vol. IX. — *Contributi del Laboratorio di Statistica*, Serie Quarta. Biotipologia delle aristocrazie. Raccolta di studi pubblicati in occasione del XII Congresso dell'Istituto Internazionale di Sociologia. Bruxelles, 25-29 agosto 1935.

Il volume contiene: M. BOLDRINI, *Tipi e attitudini costituzionali e costituzione delle aristocrazie*. — R. MAGGI, *La costituzione degli attori dello schermo*. — A. FANFANI, *I mutamenti economici nell'Europa moderna e l'evoluzione costituzionale delle classi dirigenti*. — G. MENGARELLI, *I caratteri costituzionali delle aristocrazie italiane*. — M. BOLDRINI e A. ALBERTI, *Il patriziato italiano nelle categorie dirigenti*. — G. MENGARELLI, *Su i caratteri fisici della nobiltà*. — M. BOLDRINI, *La stratificazione sociale dei difetti fisici*. - *Indice dei nomi*.

Vol. X. — ALESSANDRO COSTANZO, *Costituzione e mortalità*. Vol. in-8 di pag. XII-190, L. 15.

Serie nona: SCIENZE POLITICHE

Vol. I. — ANTON M. BETTANINI, *Lineamenti di storia della colonizzazione francese*. Vol. in-8 di pag. 130, L. 8.

Vol. II. — ANTON M. BETTANINI, *Lo stile diplomatico*. Vol. in-8 di pag. 269 con 3 tavole. (Esaurito).

Vol. III. — ANTON M. BETTANINI, *Benedetto XIV e la Repubblica di Venezia*. Storia delle trattative diplomatiche per la difesa dei diritti giurisdizionali ecclesiastici (Decreto Veneto 7 settembre 1754). Vol. in-8 di pag. 350, L. 20.

Vol. IV. — ANTON M. BETTANINI, *Il Concordato di Toscana*, 25 aprile 1851. Vol. in-8 di pag. 200, con tavole, L. 15.

Serie decima: SCIENZE GEOGRAFICHE

Vol. I. — GIUSEPPE L. NANGERONI, *I centri abitati della Provincia di Varese*. Vol. in-8 di pag. 130, con illustrazioni e tavole, L. 12.

Serie undecima: SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Vol. I. — ARNALDO MASOTTI, *Note idrodinamiche*. Volume in-8 di pag. 80, L. 8.

Serie dodicesima: SCIENZE ORIENTALI

Vol. I. — «*Hitopadeśa*» - (*Il buon ammaestramento*). Testo, versione e note a cura di AMBROGIO BALLINI. Vol. in-8 di pag. 208, L. 30.

Vol. II. — *Tavolette cuneiformi Sumere degli archivi di Drehen e di Djoha, dell'ultima dinastia di Ur*. A cura di GIUSTINO BOSON. Volume in-8 di pag. 77 e 144 tavole. L. 20.

ANNUARI

- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore.* — III Anno Accademico, 1923-1924. Vol. in-8 di pag. 62.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore.* — Anno Accademico 1924-1925. (IV dalla fondazione. I dal giuridico riconoscimento). Vol. in-8 di pag. VIII-480 (Esaurito).
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (V dalla fondazione. II dal giuridico riconoscimento) e dell'*Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (III dalla fondazione. I dal giuridico pareggiamento). — Anno Accademico 1925-1926. Vol. in-8. di pag. 328, L. 20.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (VI dalla fondazione. III dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (IV dalla fondazione. II dal giuridico pareggiamento). — Anno Accademico 1926-1927. Vol. in-8 di pag. 300, L. 20.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (VII dalla fondazione. IV dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (V dalla fondazione. III dal giuridico pareggiamento). — Anno Accademico 1927-1928. Vol. in-8 di pag. 278, L. 20.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (VIII dalla fondazione. V dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (VI dalla fondazione. IV dal giuridico pareggiamento). — Anno Accademico 1928-1929. Vol. in-8 di pag. 298. (Esaurito).
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (IX dalla fondazione. VI dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (VII dalla fondazione. V dal giuridico pareggiamento). — Anno accademico 1929-1930. Vol. in-8 di pag. 370. L. 20.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (X dalla fondazione. VII dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (IX dalla fondazione. VII dal giuridico pareggiamento). — Anno accademico 1931-1932. Vol. in-8 di pag. 478, L. 20.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (XII dalla fondazione. IX dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (X dalla fondazione. VIII dal giuridico pareggiamento). — Anno Accademico 1932-1933. Vol. in-8 di pag. 436. (Esaurito).
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (XIII dalla fondazione. X dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (XI dalla fondazione. IX dal giuridico pareggiamento). — Anno Accademico 1933-1934. Vol. in-8 di pag. 302, L. 20.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore* (XIV dalla fondazione. XI dal giuridico riconoscimento) e dello *Istituto Superiore di Magistero « Maria Immacolata »* (XII dalla fondazione. X dal giuridico pareggiamento). — Anno Accademico 1934-1935. Vol. in-8 di pag. 372, L. 25.
- Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore*, per l'anno accademico XIV: 1935-36-XIV e per l'anno accademico XV: 1936-37-XV. Vol in-8 di pag. 740, L. 35.

III

ORBIS ROMANUS

BIBLIOTECA DI TESTI MEDIEVALI A CURA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DEDICATI AL MAGNIFICO RETTORE FR. AGOSTINO GEMELLI NELLA RICORRENZA DEL VENTICINQUESIMO ANNO DELLA SUA ENTRATA NELL'ORDINE DEI FRATI MINORI.

Volumi pubblicati:

I rimatori bolognesi del secolo XIII. Edizione critica a cura di GUIDO ZACCAGNINI. Vol. in-16 di pag. 162, L. 10.

Statutum Bladii Reipublicae Florentinae (1348). Edizione critica ed introduzione storica di GINO MASI. Vol. in-16 di pag. 280, L. 20.

Scritti giuridici preirneriani, a cura di CARLO GUIDO MOR. Vol. in-16 di pag. XI-304, L. 30.

Trattati «De positionibus» attribuiti a Martino da Fano in un Codice sconosciuto dell'Archiginnasio di Bologna (B. 2794-2795), a cura di UGO NICOLINI. Vol. in-16 di pag. 96, L. 10.

Un testo inedito di Berengario di Tours e il Concilio Romano del 1079, a cura di D. MARTINO MATRONOLA, O. S. B., Vol. in-16 di pagine X-120, L. 10.

TOMMASO CAMPANELLA, *Teologia*. Libro primo. A cura di ROMANO AMERIO. Edizione critica con introduzione, appendici e una tavola. Vol. in-16 di pag. XI-464, L. 40.

Leggende antoniane, a cura di R. CESSI. Vol. in-16 di pag. VIII-116, L. 10.

MICHAELIS PSELLI, *Scripta Minora*. A cura di FRANCISCUS DREXL. Volumen primum: *Orationes et dissertationes*. Vol. in-16 di pagine XX-512, L. 50.

A. ALBERTI, *La glossa di Casamari alle Istituzioni di Giustiniano*. Vol. in-16 di pag. XX-152, L. 15.

In preparazione:

C. G. MOR, *Exceptiones Legum Romanarum*.

G. B. PALMA, *La conquista de Sicilia*.

E. PRETO, *Summa theologica seu conclusiones super quatuor libros sententiarum Magistri Rolandi*.

H. WILLIBRORD, *Il «Liber de officiis» di Guglielmo di Auxerre*.

IV

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA, pubblicata a cura della Facoltà di filosofia. - Anno XXIX - Pubblicazione bimestrale, in fascicoli di circa 100 pagine. Abbonamento annuo: L. 25,30 per l'Italia, Lire 50,30 per l'Estero.

RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI. - Anno XLV - Pubblicazione bimestrale, in fascicoli di circa 100 pagine. Abbonamento annuo: L. 30,30 per l'Italia, L. 60,30 per l'Estero.

AEVUM, *Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche*, pubblicata a cura della Facoltà di lettere. - Anno XI - Pubblicazione trimestrale in fascicoli di 200 pagine. Abbonamento annuo: Lire 50,30 per l'Italia, Lire 100,30 per l'Estero.

AEGYPTUS, *Rivista italiana di egittologia e di papirologia*. Anno XVIII - Pubblicazione trimestrale, in fascicoli di 200 pagine. Abbonamento annuo: Lire 50,30 per l'Italia, Lire 100,30 per l'Estero.

PUBBLICAZIONI DI PROPAGANDA

1. - *PROGRAMMI E ORARI DEI CORSI PER L'ANNO ACCADEMICO 1936-1937.* - Gratuito per gli studenti.
2. - *GUIDA PER LO STUDENTE DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA.* - Gratuito per chi vuole iscriversi.
3. - *GUIDA PER I CONCORSI AGLI IMPIEGHI PUBBLICI.* - Gratuito per gli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
4. - *RIVISTA DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE.* - Anno XVI. Pubblicazione mensile a cura dell'Ufficio Propaganda. - Gratuito per gli « Amici ».
5. - *RIVISTA DEGLI ARLDI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE.* - Anno III. Pubblicazione mensile a cura dell'Ufficio Propaganda. - Gratuito per gli « Araldi ».
6. - *GIOVANI AMICI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE.* - Anno IV. Pubblicazione mensile a cura dell'Ufficio Propaganda. - Gratuito per i « Giovani amici ».
7. - *PER VOI PICCOLI AMICI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE.* - Anno IV. Pubblicazione mensile a cura dell'Ufficio di Propaganda. - Gratuito per i « Piccoli amici ».
8. - *ITINERARIUM CORDIS.* - Foglio di comunicazioni agli studenti, pubblicato a cura degli Assistenti Ecclesiastici. - Anno XI. - Gratuito per gli studenti.
9. - *L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE.* - *Che cosa è, che cosa fa, che cosa vuole.* - Gratuito per chi desidera conoscere l'Università Cattolica.

Dirigere commissioni e vaglia alla Società Editrice " Vita e Pensiero ", Via Ludovico
Necchi, 2 Milano (3/20) aggiungendo il 10% per spese postali e L. 0,50 se si desi-
dera la raccomandazione



